



MINISTERO
DELL'INTERNO

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

Referendum popolari

Pubblicazione n. 2

Referendum
popolari

Istruzioni
per le operazioni
degli uffici di sezione

Avvertenze

Le norme per lo svolgimento dei *referendum* popolari di competenza dello Stato sono contenute, fondamentalmente:

- nella Costituzione, agli articoli 75 (*referendum* abrogativi di leggi o atti aventi valore di legge), 132 (*referendum* per la modificazione territoriale delle regioni) e 138 (*referendum* confermativi di leggi di revisione della Costituzione o di altre leggi costituzionali);
- nella legge 25 maggio 1970, n. 352;
- infine, per quanto non disciplinato nella predetta legge n. 352/1970, nel testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

L'art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), ha stabilito che: "A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23". Per effetto di tale disposizione devono ritenersi implicitamente abrogate quelle contenute in altri testi normativi nella parte in cui fanno riferimento a un diverso arco temporale di svolgimento delle operazioni di votazione.

Per agevolare i compiti cui sono chiamati il presidente e gli altri componenti degli uffici di sezione, sono state predisposte, in forma semplificata e in una nuova veste grafica e redazionale rispetto al passato, le unite istruzioni.

Per evitare errori o omissioni nella compilazione dei verbali dell'ufficio di sezione, che possono influire sulla regolarità delle operazioni, si raccomanda che:

a) ogni paragrafo del verbale sia compilato con la più scrupolosa osservanza delle presenti istruzioni e delle disposizioni di legge che delle istruzioni stesse costituiscono il fondamento;

b) i dati numerici da riportare nel verbale, relativi agli elettori, ai votanti e ai voti affermativi o negativi espressi sul quesito referendario, siano trascritti con la massima precisione ed esattezza, costituendo essi gli elementi che dovranno servire agli Uffici provinciali per il *referendum* costituiti presso i tribunali e all'Ufficio Centrale per il *referendum* costituito presso la Corte di Cassazione per le operazioni di loro competenza;

c) al momento della formazione dei plichi, gli atti e i relativi allegati da inoltrare ai vari Uffici siano inseriti nelle corrispondenti buste di cui il seggio è dotato.

Roma, 3 marzo 2016

Glossario, abbreviazioni e principali riferimenti normativi

Lista sezionale (o lista della sezione): lista degli elettori iscritti nella sezione elettorale, formata da due elenchi distinti, uno per gli elettori di sesso maschile e l'altro per gli elettori di sesso femminile, autenticata dalla commissione elettorale circondariale e consegnata al seggio elettorale

Rappresentante/i (o rappresentante/i dei partiti o dei promotori): rappresentante/i di un partito o gruppo politico presente in Parlamento oppure dei promotori del *referendum*

Registro (o registro per l'annotazione del numero di tessera): registro, formato da due registri distinti, di cui uno per gli elettori di sesso maschile e un altro per gli elettori di sesso femminile, in dotazione al seggio, sul quale uno scrutatore annota il numero della tessera elettorale personale e il numero di iscrizione nella lista sezionale di ogni elettore che vota. Analogo registro, maschile e femminile, è in dotazione ai seggi speciali e volanti

Seggio (o seggio elettorale): ufficio di sezione, da intendere sia per l'insieme dei suoi componenti (un presidente, tre scrutatori e un segretario), sia per il complesso delle funzioni che svolge (operazioni di voto e scrutinio e altre operazioni preliminari, successive o comunque connesse), sia per il luogo di svolgimento (sala della votazione e locali adiacenti)

Seggio ospedaliero (o sezione ospedaliera): ufficio di sezione avente la stessa composizione e le stesse funzioni del seggio "ordinario" che svolge tali funzioni presso un ospedale o altro istituto o luogo di cura avente almeno 200 posti letto

Seggio speciale: ufficio composto da un presidente, uno scrutatore e un segretario incaricato della raccolta del voto degli elettori ricoverati in ospedale che non possono accedere alle cabine di voto della sezione ospedaliera; degli elettori ricoverati in ospedali, istituti o luoghi di cura aventi almeno 100 e fino a 199 posti letto; degli elettori reclusi in istituti o luoghi di detenzione o di custodia preventiva; degli elettori ammessi a votare a domicilio che abitano nelle vicinanze degli ospedali, istituti o luoghi di cura aventi almeno 100 e fino a 199 posti letto assegnati allo stesso seggio speciale

Seggio volante: ufficio composto dal presidente, da uno scrutatore e dal segretario di un seggio "ordinario" incaricato della raccolta del voto degli elettori ricoverati in ospedali, istituti o luoghi di cura aventi meno di 100 posti letto e degli elettori ammessi a votare a domicilio

Tessera (o tessera elettorale): tessera elettorale personale a carattere permanente, la cui istituzione e le cui modalità di rilascio, aggiornamento e rinnovo sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299

Ufficio centrale (o Ufficio centrale per il referendum): Ufficio costituito presso la Corte di Cassazione, composto dai tre presidenti di sezione della Corte più anziani e dai tre consiglieri più anziani di ciascuna sezione, che proclama il risultato del *referendum*

Ufficio provinciale (o Ufficio provinciale per il referendum): Ufficio, composto da tre magistrati, costituito presso il tribunale nella cui circoscrizione è compreso il capoluogo della provincia nel cui ambito territoriale si trova il comune sede del seggio elettorale che, in base ai verbali dei seggi elettorali, riepiloga il risultato del *referendum* a livello provinciale

* * *

T.U. n. 361/1957: testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

D.P.R. n. 223/1967: testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223

Legge n. 136/1976: legge 23 aprile 1976, n. 136 (*"Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale"*)

Legge n. 352/1970: legge 25 maggio 1970, n. 352 (*"Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo"*)

Legge n. 199/1978: legge 22 maggio 1978, n. 199 (*"Modificazioni alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo"*)

Legge n. 53/1990: legge 21 marzo 1990, n. 53 (*"Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale"*)

Legge n. 15/1991: legge 15 gennaio 1991, n. 15 (*"Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti"*)

D.P.R. n. 299/2000: decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299 (*"Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente"*)

Legge n. 459/2001: legge 27 dicembre 2001, n. 459 (*"Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero"*)

D.P.R. n. 104/2003: decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104 (*"Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero"*)

D.L. n. 1/2006: decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22 (*“Disposizioni urgenti per l’esercizio domiciliare del voto per taluni elettori ...”*)

D.L. n. 49/2008: decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96 (*“Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie”*)

Legge n. 147/2013: legge 27 dicembre 2013, n. 147 (*“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014”*)

Istruzioni

PARTE PRIMA
IL SEGGIO ELETTORALE

CAPITOLO I
LA COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE

§ 1. Composizione del seggio e validità delle operazioni

In ogni sezione è costituito un seggio elettorale.

Il seggio è composto da un presidente, un segretario e tre scrutatori. Il numero degli scrutatori è aumentato a quattro nei seggi nella cui circoscrizione si deve raccogliere il voto di elettori ricoverati in ospedali, istituti o luoghi di cura aventi meno di 100 posti letto o di elettori ammessi a votare a domicilio.

Uno degli scrutatori, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente.

Per la validità delle operazioni del seggio devono essere sempre presenti almeno tre componenti, fra i quali il presidente o il vicepresidente.

(Cfr. art. 19, primo comma, legge n. 352/1970; art. 66, secondo comma, T.U. n. 361/1957; art. 2 legge n. 199/1978)

§ 2. Obblighi e sanzioni

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

È punito con la multa da 309 a 516 euro chi, senza giustificato motivo:

- rifiuta l'incarico;
- non si presenta al momento dell'insediamento del seggio;
- si allontana prima del termine delle operazioni elettorali.

(Cfr. artt. 40, primo comma, e 108 T.U. n. 361/1957)

§ 3. Qualifica di pubblico ufficiale

Tutti i componenti del seggio, durante l'esercizio delle loro funzioni, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali.

Per i reati commessi in danno dei componenti del seggio si procede con giudizio direttissimo.

(Cfr. artt. 40, ultimo comma, e 112 T.U. n. 361/1957)

CAPITOLO II
IL PRESIDENTE DEL SEGGIO

§ 4. Nomina e sostituzione del presidente

Il presidente del seggio è nominato dal presidente della corte d'appello.

Se il presidente del seggio, per giustificati motivi, non è in grado di assumere la carica, deve avvertire immediatamente il presidente della corte d'appello e il sindaco del comune dove ha sede la sezione alla quale è stato destinato.

In caso di improvviso impedimento del presidente che non consenta la sua normale sostituzione da parte del presidente della corte d'appello, assume la presidenza del seggio il sindaco o un suo delegato.

Se l'assenza o l'impedimento sopraggiungono dopo l'insediamento del seggio, il presidente è sostituito dal vicepresidente.

(Cfr. art. 19, primo comma, legge n. 352/1970; artt. 35, commi primo e quinto, e 40, secondo comma, T.U. n. 361/1957)

La legge non prevede il caso in cui il presidente originariamente nominato e poi sostituito, per improvviso impedimento, dal sindaco o suo delegato si ripresenti nel corso successivo delle operazioni del seggio, ad esempio dopo la sospensione che interviene tra il sabato e la domenica.

Tuttavia, tenuto conto della continuità e della stretta connessione delle operazioni del sabato e della domenica, si ritiene che la composizione del seggio debba restare invariata rispetto al momento della costituzione.

Pertanto, se la domenica il sindaco o suo delegato dovesse assentarsi, per sopravvenuto impedimento, il vicepresidente deve assumere le funzioni di presidente.

§ 5. Compiti e poteri del presidente

Il presidente, udito in ogni caso il parere degli scrutatori, decide su:

- difficoltà e incidenti sollevati nel corso delle operazioni elettorali;
- reclami, anche orali, e proteste;
- contestazioni e nullità dei voti.

(Cfr. artt. 66, primo comma, e 71, primo comma, T.U. n. 361/1957)

La decisione del presidente è definita dalla legge "provvisoria", in quanto il giudizio definitivo su tutte le contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio è attribuito all'Ufficio centrale per il *referendum*.

(Cfr. art. 23 legge n. 352/1970)

Inoltre, le decisioni del presidente relative ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati vengono riesaminate dall'Ufficio provinciale per il *referendum*.

(Cfr. art. 21, terzo comma, legge n. 352/1970)

§ 6. Poteri di polizia del presidente

Il presidente è incaricato della polizia dell'adunanza.

A tal fine, può disporre degli agenti della forza pubblica e delle Forze armate in servizio presso la sezione per allontanare o arrestare coloro che disturbano il regolare svolgimento delle operazioni elettorali o che commettono reati.

Di regola, la forza pubblica non può entrare nella sala della votazione se non lo richiede il presidente. Tuttavia, in caso di tumulti o di disordini nel locale in cui si vota o

nelle immediate vicinanze, gli ufficiali di polizia giudiziaria¹ possono entrare nella sala e farsi assistere dalla forza pubblica anche senza richiesta del presidente. Non possono entrare, invece, se il presidente vi si oppone.

Gli ufficiali giudiziari possono entrare nella sala per notificare al presidente proteste o reclami sulle operazioni del seggio.

In casi eccezionali, il presidente, di sua iniziativa, può disporre che la forza pubblica entri e resti nella sala della votazione anche prima che comincino le operazioni. Il presidente deve disporre l'intervento della forza pubblica quando a richiederlo siano tre scrutatori.

Il presidente ha anche compiti di polizia all'esterno della sala della votazione. A tal fine, per assicurare il libero accesso degli elettori al seggio e per impedire la formazione di assembramenti nelle strade adiacenti, può rivolgere ogni opportuna richiesta alle autorità civili e ai comandanti militari, che sono tenuti a ottemperare.

Inoltre, il presidente, se ha timore che il procedimento referendario possa essere turbato, con ordinanza motivata, uditi gli scrutatori, può disporre l'allontanamento dalla sala, fino al termine delle operazioni di voto, degli elettori che hanno già votato.

Il presidente può altresì decidere di allontanare dalle cabine, previa restituzione della scheda consegnata, gli elettori che indugiano artificiosamente nell'espressione del voto o che non rispondono all'invito di restituire la scheda riempita. Tali elettori sono riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di tali decisioni, si dà atto nel verbale del seggio. Si veda per tale evenienza il paragrafo 70.

(Cfr. art. 44 T.U. n. 361/1957)

Infine, il presidente, al termine delle operazioni del sabato, deve provvedere alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrarvi, attenendosi alle istruzioni di cui al paragrafo 50.

(Cfr. art. 45, ultimo comma, T.U. n. 361/1957)

1 - Si riporta l'art. 57 (*Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria*) del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447:

“1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

- a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
- b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;
- c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

2. Sono agenti di polizia giudiziaria:

- a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
- b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dellente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.

3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55”.

CAPITOLO III IL VICEPRESIDENTE DEL SEGGIO

§ 7. Funzioni del vicepresidente

Il vicepresidente coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di assenza o di impedimento.

Il presidente o il vicepresidente devono essere sempre presenti a tutte le operazioni del seggio.

(Cfr. art. 19, primo comma, legge n. 352/1970; artt. 40, secondo comma, e 66, secondo comma, T.U. n. 361/1957)

CAPITOLO IV GLI SCRUTATORI

§ 8. Nomina e sostituzione degli scrutatori

Gli scrutatori sono nominati, in ciascun comune, nel periodo compreso tra il 25° e il 20° giorno prima del voto. Alla nomina provvede la commissione elettorale comunale o, eventualmente, la commissione straordinaria o il commissario per la provvisoria amministrazione del comune.

(Cfr. art. 4-bis D.P.R. n. 223/1967; art. 6 legge 8 marzo 1989, n. 95)

La legge prevede il caso in cui, all'atto della costituzione del seggio, tutti o alcuni degli scrutatori non si presentino oppure ne sia mancata la nomina.

In tal caso, il presidente provvede alla loro sostituzione chiamando alternativamente il più anziano e il più giovane fra gli elettori presenti iscritti nelle liste elettorali del comune:

- che sappiano leggere e scrivere;
- che non siano rappresentanti dei partiti o dei promotori;
- per i quali non sussistano cause di esclusione dalle funzioni di componente del seggio, come previste dall'art. 38 del T.U. n. 361/1957².

(Cfr. art. 41, secondo comma, T.U. n. 361/1957)

La legge, invece, non prevede il caso in cui gli scrutatori non si ripresentino nel corso successivo delle operazioni del seggio. Tali operazioni, infatti, si svolgono in più di un giorno e vengono sospese nella notte tra il sabato e la domenica.

Tenuto conto della continuità e della stretta connessione delle operazioni del sabato e della domenica, si ritiene che la composizione del seggio debba restare invariata rispetto al momento della costituzione, anche se nel frattempo si siano presentate le persone originariamente designate e poi sostituite perché assenti.

Peraltro, se la domenica si assentassero, per sopravvenuto impedimento, alcuni di coloro che il giorno precedente hanno svolto le funzioni di scrutatore per la mancanza dei designati, e fossero invece presenti questi ultimi, si ritiene che questi possano riassumere le predette funzioni.

² - L'art. 38 del T.U. n. 361/1957 è riportato a pag. 98.

Se neppure gli scrutatori originariamente designati si trovassero presenti, il presidente o in sua assenza il vicepresidente valuterà se il numero residuo di componenti del seggio sia sufficiente per svolgere le ulteriori operazioni elettorali e, qualora necessario, potrà provvedere a sostituire gli scrutatori assenti con le modalità sopra illustrate.

§ 9. Compiti degli scrutatori

Gli scrutatori hanno i seguenti principali compiti:

- autenticare le schede (§ 47);
- registrare gli elettori che si presentano a votare (§ 58);
- svolgere le operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate (§ 94 e § 99);
- recapitare i plichi contenenti il verbale e gli altri atti delle operazioni di voto e di scrutinio (§ 107).

§ 10. Funzione consultiva degli scrutatori

Gli scrutatori possono esprimere il loro parere se il presidente lo richiede.

Il presidente è obbligato a sentire il parere degli scrutatori:

- quando occorre decidere sui reclami, anche orali;
- quando è necessario risolvere difficoltà e incidenti sollevati nel corso delle operazioni elettorali;
- quando occorre decidere sulla nullità dei voti e sull'assegnazione dei voti contestati;
- qualora il presidente, con ordinanza motivata, per timore che possa essere turbato il procedimento referendario, intenda disporre l'allontanamento dalla sala, fino al termine delle operazioni di voto, degli elettori che hanno già votato.

(Cfr. artt. 44, settimo comma, 66, primo comma, e 71, primo comma, T.U. n. 361/1957)

§ 11. Potere di decisione degli scrutatori

Gli scrutatori non hanno, di regola, potere di decisione nelle operazioni elettorali.

Tuttavia, in materia di polizia della sala della votazione, quando tre scrutatori ne facciano richiesta, il presidente deve disporre che la forza pubblica entri e resti nella sala stessa, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

(Cfr. art. 44, quinto comma, T.U. n. 361/1957)

CAPITOLO V IL SEGRETARIO DEL SEGGIO

§ 12. Nomina del segretario

Il segretario è scelto dal presidente, di solito, prima dell'insediamento del seggio.

Il segretario:

- deve essere iscritto nelle liste elettorali del comune in cui ha sede il seggio;
- deve essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

- non deve incorrere in cause di esclusione dalle funzioni di componente del seggio, come previste dall'art. 38 del T.U. n. 361/1957.

(Cfr. art. 2 legge n. 53/1990)

Il presidente, se non vi ha provveduto prima, può scegliere il segretario anche all'atto dell'insediamento del seggio.

Nel caso di temporanea assenza o di impedimento sopraggiunto del segretario, il presidente ne sceglie il sostituto tra gli scrutatori.

§ 13. Compiti del segretario

Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni del seggio. In particolare:

- compila il verbale e l'estratto del verbale delle operazioni del seggio;
- nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate, insieme agli scrutatori, registra i voti espressi;
- raccoglie gli atti da allegare ai verbali;
- confeziona i plichi contenenti il verbale, le liste della votazione e gli altri atti delle operazioni di voto e di scrutinio (§ 91, 93 e 107).

§ 14. Verbale delle operazioni del seggio

Lo svolgimento delle operazioni elettorali, dall'insediamento sino allo scioglimento del seggio, viene riassunto e documentato, in distinti paragrafi, nell'apposito verbale [modello n. 13 (Ref.)].

Il verbale deve essere compilato in duplice esemplare.

Deve essere compilato altresì un estratto del verbale stesso [modello n. 14 (Ref.)].

Nel verbale e nell'estratto del verbale di ogni seggio sono accertati e dichiarati i risultati del *referendum* o di ciascuno dei *referendum* in contemporaneo svolgimento.

Sulla base dei verbali di ciascun seggio, gli Uffici provinciali e l'Ufficio centrale per il *referendum* adempiono ai loro rispettivi compiti per proclamare i risultati referendari.

E' quindi indispensabile che delle operazioni del seggio sia fatta una precisa, fedele e completa verbalizzazione. Particolare attenzione va posta alla trascrizione dei risultati dello scrutinio e alla perfetta corrispondenza dei dati numerici sia tra i diversi paragrafi, sia tra i due esemplari del verbale, sia tra il verbale stesso e il suo estratto.

Nel modello di verbale predisposto, sono anche previsti casi anomali e procedure speciali nelle modalità di voto che la legge contempla e che possono verificarsi durante le operazioni elettorali.

Nel verbale deve prendersi nota dettagliata pure di tutte le proteste e i reclami presentati nel corso delle operazioni.

Il verbale deve essere autenticato mediante l'apposizione in ciascun foglio, negli appositi spazi trasversali, del bollo della sezione e della firma di tutti i componenti del seggio e dei rappresentanti dei partiti o dei promotori di ciascun *referendum*

Il presidente e il segretario del seggio hanno la piena responsabilità della regolare compilazione del verbale e della raccolta degli atti e documenti da allegare al verbale stesso. In caso di inadempienza, possono incorrere in sanzioni penali.

(Cfr. art. 104 T.U. n. 361/1957)

CAPITOLO VI

IL SEGGIO OSPEDALIERO, IL SEGGIO SPECIALE E IL SEGGIO VOLANTE

§ 15. Sezione ospedaliera e costituzione del seggio ospedaliero

Negli ospedali e negli istituti e case di cura con almeno 200 posti letto è istituita una sezione elettorale per ogni 500 posti letto o frazioni di 500.

Possono esercitare il loro voto nella sezione ospedaliera, se ne hanno fatto tempestiva richiesta al comune, oltre agli elettori ricoverati, anche gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto di cura.

Il seggio ospedaliero è costituito e opera esattamente come il seggio ordinario.

(Cfr. art. 52 T.U. n. 361/1957)

§ 16. Costituzione del seggio speciale

Il seggio speciale viene costituito, in aggiunta al seggio ordinario o a quello ospedaliero:

- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura (ospedali o altri istituti o case di cura) con almeno 100 e fino a 199 posti letto;
- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di detenzione e di custodia preventiva;
- presso le sezioni ospedaliere nelle quali sono ricoverati elettori che, a giudizio della direzione sanitaria, non sono in condizioni di recarsi alle cabine per esprimere il voto.

(Cfr. art. 9 legge n. 136/1976)

§ 17. Composizione e insediamento del seggio speciale

Il seggio speciale è composto da un presidente, nominato dal presidente della Corte d'appello, e da due scrutatori, nominati dalla commissione elettorale comunale o, eventualmente, dalla commissione straordinaria o dal commissario per la provvisoria amministrazione del comune.

La costituzione del seggio speciale deve essere effettuata alle ore 16 del sabato precedente il giorno del voto contemporaneamente all'insediamento del seggio ordinario e nella stessa sede di riunione.

Per le modalità di sostituzione del presidente e dei due scrutatori eventualmente assenti o impediti, si procede come per ogni altro seggio (§ 4 e § 8).

§ 18. Il segretario del seggio speciale

Il presidente del seggio speciale, a sua discrezione, attribuisce a uno dei due scrutatori le funzioni di segretario.

(Cfr. art. 9, terzo comma, legge n. 136/1976)

§ 19. Compiti del seggio speciale

Il seggio speciale ha il compito di raccogliere il voto dei seguenti elettori:

- ricoverati in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto;
- reclusi in luoghi di detenzione e di custodia preventiva;

- ricoverati in ospedale che, a giudizio della direzione sanitaria, non possono recarsi alle cabine per esprimere il voto.

Il seggio speciale che opera presso un luogo di cura può essere incaricato anche della raccolta del voto presso il domicilio di elettori che abitano nelle vicinanze del luogo di cura.

I compiti del seggio speciale si esauriscono non appena le schede votate, racchiuse in apposito plico per ciascun quesito referendario, vengono portate nella sede della sezione elettorale (ordinaria od ospedaliera) e vengono immediatamente immesse nell'urna dove, per ciascun *referendum*, confluiscono le schede votate dagli elettori della sezione stessa.

I componenti del seggio speciale non devono prendere parte ad alcuna altra operazione del procedimento: ad esempio, non devono partecipare alle operazioni di autenticazione delle schede.

(Cfr. art. 9, settimo comma, legge n. 136/1976; art. 1, comma 9-bis, D.L. n. 1/2006)

§ 20. Costituzione, composizione e compiti del seggio volante

Il seggio volante (o ufficio distaccato di sezione) viene costituito:

- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura con meno di 100 posti letto;
- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono elettori ammessi a votare al loro domicilio.

Il seggio volante è composto dal presidente, dal segretario e da uno degli scrutatori del seggio ordinario nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura con meno di 100 posti letto o dimorano elettori ammessi al voto domiciliare. Lo scrutatore del seggio volante è designato mediante sorteggio.

Il seggio volante ha il compito di:

- raccogliere il voto degli elettori ricoverati nei predetti luoghi di cura e di quelli che votano al proprio domicilio;
- portare le schede votate, racchiuse in apposito plico per ciascun quesito referendario, nella sede della sezione elettorale;
- immettere immediatamente tali schede nell'urna dove, per ciascun *referendum*, confluiscono le schede votate dagli elettori della sezione stessa.

(Cfr. art. 53 T.U. n. 361/1957; art. 1 D.L. n. 1/2006)

CAPITOLO VII

I RAPPRESENTANTI DEI PARTITI E GRUPPI POLITICI O DEI PROMOTORI DEL REFERENDUM

§ 21. Designazione dei rappresentanti

I partiti e gruppi politici presenti in Parlamento e i promotori di ciascuno dei *referendum* in contemporaneo svolgimento possono designare, presso ogni seggio, due propri rappresentanti, di cui uno effettivo e l'altro supplente.

Alle designazioni provvede una persona delegata dal partito o gruppo politico o dai promotori del *referendum*. Tale persona deve essere munita di mandato autenticato da notaio e conferito, rispettivamente, da almeno uno dei promotori di ciascun *referendum* o, per i partiti e gruppi politici, dal presidente o segretario o altra idonea figu-

ra organizzativa di livello provinciale o anche di livello territoriale superiore (cioè regionale o nazionale).

Alle designazioni, ovviamente, i presidenti o segretari dei partiti e i singoli promotori del *referendum* possono provvedere anche direttamente.

Tali designazioni sono prodotte in carta libera con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14, comma 1, della legge n. 53/1990³;

Le designazioni possono essere presentate entro il venerdì che precede la consultazione alla segreteria del comune che ne cura la trasmissione ai presidenti di seggio insieme alle carte e agli oggetti occorrenti per la votazione e lo scrutinio.

Le designazioni possono essere presentate anche direttamente ai singoli presidenti di seggio il sabato pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede, o la domenica mattina, prima che abbiano inizio le operazioni di voto.

Per tale seconda evenienza, il sindaco consegna al presidente di ogni seggio, contemporaneamente agli oggetti e alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e scrutinio:

- l'elenco delle persone già delegate con mandato che non hanno ancora designato rappresentanti;
- l'elenco dei partiti o gruppi politici e dei promotori di ciascun *referendum* che, direttamente o a mezzo di persona delegata con mandato, potranno designare rappresentanti.

I presidenti di seggio, al momento della designazione dei rappresentanti, devono verificarne la regolarità, tenendo presente che:

1) il rappresentante designato, oltre ad avere un documento di riconoscimento, deve godere del diritto di elettorato attivo: tale requisito può essere accertato dalla tessera elettorale in possesso del designato;

2) il rappresentante deve saper “leggere e scrivere”: tale requisito può essere accertato nel modo ritenuto più opportuno;

3) l'atto di designazione dei rappresentanti deve essere fatto per iscritto e la firma del soggetto designante (presidente/segretario del partito/gruppo politico o promotore del *referendum* o persona delegata con mandato) deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14, comma 1, della legge n. 53/1990;

4) l'atto di designazione dei rappresentanti, se sottoscritto da persona delegata, deve essere corredato almeno di una fotocopia, anche non autenticata, del mandato conferito a tale persona dal presidente/segretario del partito/gruppo politico o dal promotore del *referendum*.

3 - Si riporta, in estratto, l'art. 14, comma 1, della legge n. 53/1990:

“Sono competenti ad eseguire le autenticazioni ... i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate di tribunale, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ... i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco”.

L'art. 14 della legge n. 53/1990 è riportato a pag. 145.

I pubblici ufficiali di cui all'art. 14, comma 1, della legge n. 53/1990 possono esercitare la funzione di autenticare le firme esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari.

Le modalità di autenticazione sono quelle di cui all'art. 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), a norma del quale:

- l'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive;
- il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome e la qualifica rivestita e deve apporre la propria firma per esteso e il timbro dell'ufficio.

Poiché le designazioni possono essere contenute in un unico atto per tutti i seggi elettorali del comune, a ogni presidente può essere presentato un estratto con i nominativi dei rappresentanti designati per il proprio seggio.

(Cfr. art. 19, secondo e terzo comma, legge n. 352/1970; artt. 25, primo comma, e 30, n. 6, T.U. n. 361/1957)

§ 22. Facoltà dei rappresentanti di lista

I rappresentanti dei partiti o dei promotori:

- a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni elettorali sedendo al tavolo del seggio o in prossimità;
- b) possono far inserire sinteticamente nel verbale eventuali dichiarazioni;
- c) possono apporre la loro firma:

- sulle strisce di chiusura dell'urna contenente le schede votate;
- nel verbale del seggio e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio;
- sulle strisce adesive apposte alle finestre e alla porta di ingresso alla sala della votazione.

(Cfr. artt. 26, primo comma, 67, 72, terzo comma, 73, terzo comma, 74, primo comma, e 75, primo comma, T.U. n. 361/1957)

I rappresentanti sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo recante il contrassegno del partito o gruppo politico o la denominazione del comitato promotore del *referendum*.

I rappresentanti – al pari dei componenti dei seggi - sono tenuti a osservare limiti e divieti al trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, nel rispetto del diritto alla riservatezza e del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto. In particolare, non possono compilare elenchi di persone che si siano astenute dal partecipare alla votazione o, al contrario, che abbiano votato.

(Cfr. Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento 6 marzo 2014, in G. U. n. 71 del 26 marzo 2014)

I presidenti di seggio devono consentire ai rappresentanti di adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà, compatibilmente con l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.

Se ne fanno richiesta, i rappresentanti possono assistere anche alle operazioni di raccolta del voto effettuate dal seggio speciale o dal seggio volante.

(Cfr. art. 9, quarto comma, legge n. 136/1976; art. 53, primo comma, T.U. n. 361/1957; art. 1 D.L. n. 1/2006)

I rappresentanti possono anche trattenersi all'esterno della sala della votazione durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

(Cfr. art. 64, ultimo comma, T.U. n. 361/1957)

§ 23. Qualifica di pubblico ufficiale attribuita ai rappresentanti

I rappresentanti dei partiti o dei promotori - al pari dei componenti del seggio - durante l'esercizio delle loro funzioni sono considerati pubblici ufficiali.

Pertanto, anche per i reati commessi nei loro confronti si procede con giudizio direttissimo.

(Cfr. artt. 40, ultimo comma, e 112 T.U. n. 361/1957)

§ 24. Sanzioni per i rappresentanti

Il presidente del seggio, uditi gli scrutatori, può far allontanare dall'aula i rappresentanti dei partiti o dei promotori che esercitano violenza o che, sebbene richiamati due volte, continuano a disturbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

I rappresentanti che impediscono il regolare svolgimento delle operazioni sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.032 a euro 2.065.

(Cfr. artt. 26, secondo comma, e 104, sesto comma, T.U. n. 361/1957)

PARTE SECONDA
OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

CAPITOLO VIII
LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'INSEDIAMENTO DEL SEGGIO

§ 25. Consegna al presidente di seggio delle liste sezionali e del materiale elettorale occorrente per le operazioni di votazione e di scrutinio

La mattina del giorno di insediamento del seggio, nei locali dove il seggio stesso si costituirà, il presidente deve ricevere in consegna, dal sindaco o da un suo delegato, il seguente materiale elettorale:

- 1) il pacco delle schede di votazione, per ogni *referendum*, predisposto dalla Prefettura-U. T. G. e sigillato;
- 2) il bollo della sezione, in plico sigillato;
- 3) la lista degli elettori della sezione, distinta in maschi e femmine, autenticata dalla Commissione elettorale circondariale;
- 4) la copia della predetta lista da affiggere nella sala della votazione, autenticata dal sindaco e dal segretario comunale;
- 5) il manifesto con le principali sanzioni penali, da affiggere nella sala della votazione;
- 6) il manifesto di convocazione dei comizi, nel quale è riportato integralmente il testo dei quesiti sottoposti a *referendum*, da affiggere nella sala della votazione;
- 7) l'estratto del verbale di nomina degli scrutatori ed eventualmente anche quello di nomina degli scrutatori del seggio speciale;
- 8) le designazioni dei rappresentanti dei partiti o dei promotori già presentate al segretario comunale; l'elenco delle persone già delegate con mandato del presidente/segretario di partito/gruppo politico o di un promotore di *referendum* che non hanno ancora designato rappresentanti; l'elenco dei partiti o gruppi politici e dei promotori di ciascun *referendum* che, direttamente o a mezzo di persona delegata con mandato, potranno designare rappresentanti al presidente del seggio;
- 9) un'urna per ciascun *referendum* destinata a contenere le schede rispettivamente votate;
- 10) una cassetta di legno o scatola di cartone per ciascun *referendum* in cui tenere le schede autenticate da consegnare agli elettori;
- 11) le matite copiative per l'espressione del voto;
- 12) i registri, maschile e femminile, per l'annotazione del numero di tessera elettorale dei votanti;
- 13) gli altri stampati occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio;
- 14) gli oggetti di cancelleria occorrenti per le esigenze del seggio.

Della consegna di tale materiale deve redigersi apposito verbale [modello n. 11 (Ref.)] in duplice esemplare: un esemplare è trattenuto dal presidente, l'altro è consegnato al sindaco o suo delegato.

Il pacco delle schede, per ogni *referendum*, e il plico contenente il bollo della sezione devono essere aperti il sabato pomeriggio dopo la costituzione del seggio.
(Cfr. art. 30 D.P.R. n. 361/1957)

§ 26. Consegna al presidente di seggio di altri elenchi di elettori

Il presidente, oltre al materiale elettorale illustrato al paragrafo precedente, deve ricevere in consegna gli elenchi relativi alle seguenti categorie di elettori:

1) elettori deceduti dopo la revisione straordinaria delle liste elettorali (cioè deceduti dopo il 15° giorno precedente quello della votazione) o deceduti prima della revisione ma non cancellati dalle liste;

2) elettori ammessi a votare nella sezione in base ad attestazione del sindaco;

(Cfr. art. 32-bis D.P.R. n. 223/1967)

3) elettori residenti all'estero che votano nella sezione:

- perché hanno esercitato l'opzione per tornare in Italia ad esprimere il voto

(Cfr. art. 4, comma 1, legge n. 459/2001; art. 4 D.P.R. n. 104/2003)

- o perché risiedono negli Stati con i quali l'Italia non intrattiene relazioni diplomatiche o nei quali la situazione politica o sociale con garantisce, neanche temporaneamente, il libero esercizio del voto per corrispondenza;

(Cfr. art. 20, comma 1-bis, legge n. 459/2001)

4) elettori della sezione ricoverati in luoghi di cura, che hanno chiesto di votare dove sono ricoverati;

5) detenuti aventi diritto al voto e iscritti nelle liste della sezione che hanno chiesto di votare dove sono reclusi;

6) elettori che hanno ottenuto il duplicato della tessera elettorale;

7) elettori che hanno perso il diritto elettorale con provvedimento intervenuto dopo la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi;

(Cfr. artt. 32, primo comma, numeri 2 e 3, e 32-ter D.P.R. n. 223/1967)

8) elettori naviganti (marittimi e aviatori) della sezione che hanno chiesto di votare in altro comune in cui si trovano per motivi di imbarco;

(Cfr. art. 50 T.U. n. 361/1957)

9) elettori ammessi al voto a domicilio, distinguendo tra:

a) elettori della sezione aventi dimora nel territorio della stessa sezione;

b) elettori della sezione aventi però dimora fuori dal territorio della sezione, nello stesso comune o in altri comuni;

c) elettori iscritti ad altre sezioni elettorali, dello stesso comune o di altri comuni, aventi dimora nel territorio della sezione.

(Cfr. art. 1, commi 5 e 6, D.L. n. 1/2006)

§ 27. Consegna al presidente di seggio di altro materiale elettorale occorrente per le esigenze dei seggi ospedalieri, speciali e volanti

Al presidente del seggio ospedaliero e al presidente della sezione nella cui circoscrizione sono costituiti seggi speciali o volanti (anche per la raccolta del voto a domicilio o per la raccolta del voto degli elettori ricoverati in ospedale che non possono recarsi alle cabine elettorali) deve essere consegnato anche il seguente altro materiale:

1) l'elenco degli elettori che voteranno nel luogo di cura o di detenzione;

2) i verbali, le buste, le liste elettorali aggiunte e i registri, maschile e femminile, per l'annotazione del numero di tessera elettorale dei votanti occorrenti per le operazioni del seggio speciale o di quello volante;

3) un bollo di sezione aggiuntivo, in plico sigillato, per ogni seggio speciale o per le esigenze del seggio volante, da utilizzare esclusivamente per timbrare la tessera elettorale degli elettori il cui voto viene raccolto in luoghi di cura o di detenzione o presso il loro domicilio, certificando così l'avvenuta espressione del voto per quella consultazione. I predetti bolli di sezione (uno o più, a seconda dei casi) sono affidati dal sindaco al presidente di seggio: quest'ultimo custodirà personalmente quello per le operazioni del seggio volante oppure consegnerà quello per le operazioni del seggio speciale, ancora chiuso in plico sigillato, al presidente del seggio speciale la domenica mattina prima dell'inizio delle votazioni, insieme all'altro materiale elettorale.

(Cfr. artt. 51, 52 e 53 T.U. n. 361/1957; artt. 8 e 9 legge n. 136/1976; art. 1 D.L. n. 1/2006)

§ 28. Arredamento della sala della votazione

Il presidente del seggio deve accuratamente controllare l'arredamento della sala della votazione, per rimediare a eventuali mancanze, verificando l'esistenza di quanto segue:

a) *Tramezzo che divide in due compartimenti la sala della votazione*

La sala deve avere una sola porta di ingresso e deve inoltre essere divisa in due compartimenti da un tramezzo con un'apertura centrale per il passaggio degli elettori;

(Cfr. art. 42, primo, secondo e terzo comma, T.U. n. 361/1957)

b) *Tavolo del seggio*

Il tavolo del seggio deve essere collocato in modo che i rappresentanti dei partiti o dei promotori possano girarvi intorno dopo la chiusura della votazione.

Le urne saranno collocate sul tavolo in maniera da essere sempre visibili a tutti;

(Cfr. art. 42, quarto comma, T.U. n. 361/1957)

c) *Cabine per l'espressione del voto*

In ogni seggio devono essere installate, salva comprovata impossibilità logistica, quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap.

Le cabine devono essere collocate in maniera da rimanere isolate e a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e devono assicurare la segretezza del voto. Le porte e le finestre che si trovino nella parete adiacente alle cabine, a una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista e ogni comunicazione dal di fuori.

Se, eccezionalmente, fossero state sistemate cabine abbinata, con una parete di divisione comune, il presidente deve, anche ripetutamente nel corso delle operazioni di voto, controllare che tale parete non abbia fori o aperture che consentano di vedere o di comunicare tra le due cabine. In detta evenienza, la parete deve essere immediatamente riparata, anche con mezzi di fortuna e, se ciò non è possibile, una delle cabine deve essere chiusa, per garantire la segretezza del voto nell'altra.

Il tavolo all'interno delle cabine per la compilazione delle schede deve essere completamente sgombro e libero da qualsiasi oggetto.

(Cfr. art. 42, quinto e sesto comma, T.U. n. 361/1957)

d) *Urne per la votazione*

In ogni seggio deve esserci un'urna per ciascun *referendum* destinata a ricevere le schede votate.

L'urna è di cartone di colore chiaro e reca lo stemma della Repubblica e la scritta "Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione Centrale dei Servizi elettorali".

Su almeno due dei quattro lati esterni verticali dell'urna, nello spazio bianco sottostante l'emblema della Repubblica e l'anzidetta scritta, il presidente di seggio deve applicare una etichetta autoadesiva, con cornice colorata, sulla quale è riportata la scritta: «*Referendum ...*», con l'indicazione del rispettivo numero e della relativa denominazione. Tale etichetta adesiva, fornita con il materiale elettorale, sarà, per ciascun *referendum*, dello stesso colore della scheda di votazione.

Il seggio ha in dotazione anche un rotolo di carta adesiva crespata con il quale sigillare ogni urna il sabato sera, prima di rinviare le successive operazioni elettorali alla mattina della domenica, e la domenica sera, al termine delle votazioni, prima di dare inizio alle operazioni di spoglio delle schede votate.

E' opportuno che il presidente accerti preventivamente la funzionalità delle urne e la fornitura, da parte del comune, di quanto occorre per chiuderle e sigillarle.

e) *Cassetta o scatola per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori all'atto della votazione*

Per ciascun *referendum* in contemporaneo svolgimento, mentre l'urna è destinata a ricevere le schede votate, per la custodia delle schede autenticate da consegnare agli elettori al momento della votazione deve essere usata apposita cassetta di legno o scatola di cartone.

f) *Disposizione delle urne e delle scatole sul tavolo della sezione*

Il presidente, per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di votazione, deve disporre sul tavolo l'urna e la cassetta o scatola relative a ciascun *referendum* nel modo ritenuto più funzionale.

g) *Illuminazione della sala della votazione e delle cabine*

Il presidente deve controllare l'adeguatezza dei mezzi di illuminazione normale e sussidiaria disposti nella sala della votazione, in quanto le operazioni di voto e di scrutinio si protraggono anche nelle ore serali e notturne ed è necessario che la sala e tutte le cabine siano sufficientemente illuminate.

b) Affissione dell'avviso sul divieto di introduzione in cabina di apparecchiature in grado di fotografare immagini

Al fine di assicurare la libertà e segretezza della espressione del voto, la legge fa divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali "telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini".

Il presidente del seggio deve pertanto affiggere all'interno del seggio, in modo ben visibile, il seguente avviso:

"Non si possono introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

"Chiunque contravviene a questo divieto è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1.000 euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96".

§ 29. Arredamento della sala della votazione nelle sezioni elettorali prive di barriere architettoniche

La legge 15 gennaio 1991, n. 15 ha inteso facilitare l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti.

A tal fine, il presidente del seggio ubicato in una sede priva di barriere architettoniche, cioè accessibile mediante sedia a rotelle, deve accertare che gli arredi della sala della votazione permettano agli elettori non deambulanti:

- di leggere il manifesto di convocazione dei comizi, nel quale sono riportati i quesiti referendari;
- di votare in assoluta segretezza;
- di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante dei partiti o dei promotori;
- di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni del seggio.

Inoltre, il presidente deve altresì controllare:

- che siano state installate una o più cabine che consentano un agevole accesso all'elettore non deambulante;
- che all'interno delle cabine sia stato sistemato un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa 80 cm. da terra;
- in alternativa, che sia stato predisposto un tavolo, addossato a una parete a conveniente distanza dal tavolo del seggio e dal tramezzo e munito da ogni parte di ripari, in modo da assicurare l'assoluta segretezza del voto da parte dell'elettore non deambulante;
- infine, che la sezione elettorale sia stata opportunamente segnalata mediante affissione, agli accessi delle aree di circolazione, dell'apposito simbolo ⁴.

4 - Il simbolo è riportato in nota alla legge n. 15/1991 (pagina 148).

§ 30. Custodia della sala della votazione

Il presidente, avendo ricevuto in consegna il materiale elettorale occorrente per la votazione, diviene responsabile della sua conservazione e custodia.

Deve, perciò, disporre la vigilanza sulla sala destinata alla votazione per mezzo degli agenti della forza pubblica.

Quando più seggi sono situati in uno stesso edificio, i presidenti dei seggi stessi possono, di comune accordo, disporre un servizio di sorveglianza collettivo.

CAPITOLO IX LA COSTITUZIONE DEL SEGGIO

§ 31. Insediamento dei componenti del seggio

Alle ore 16 del sabato, giorno precedente quello della votazione, il presidente costituisce il seggio chiamando a farne parte il segretario da lui scelto e gli scrutatori, i cui nominativi risultano dall'estratto del verbale di nomina. Il presidente deve pertanto accertarsi della identità personale degli scrutatori.

A uno degli scrutatori il presidente affida le funzioni di vicepresidente.

Per le modalità di sostituzione degli scrutatori, si veda al paragrafo 8.

Per la validità delle operazioni del seggio, è sufficiente che si trovino sempre presenti almeno tre membri, tra cui il presidente o il vicepresidente.

Pertanto, in caso di assenza di alcuni degli scrutatori e nell'impossibilità da parte del presidente di procedere alla loro sostituzione, il seggio deve essere costituito e iniziare le sue operazioni purché siano presenti almeno due componenti, oltre al presidente.

Il presidente, non appena possibile, deve integrare il seggio ammettendo gli scrutatori designati, qualora si presentino prima di essere stati sostituiti, o sostituendoli con le modalità di cui al paragrafo 8.

(Cfr. art. 19, primo comma, legge n. 352/1970; artt. 30, n. 5, 41 e 66, secondo comma, T.U. n. 361/1957)

§ 32. Ammissione dei rappresentanti dei partiti o dei promotori

Il presidente invita ad assistere alle operazioni del seggio i rappresentanti dei partiti o gruppi politici presenti in Parlamento o dei promotori dei *referendum* in base alle designazioni che il sindaco gli ha consegnato o alle designazioni che i rappresentanti stessi gli presentano direttamente.

Il presidente deve accertarsi della identità personale dei rappresentanti dei partiti o dei promotori e della regolarità della loro designazione, con le modalità di cui al paragrafo 21.

La presenza dei rappresentanti non è necessaria per la validità delle operazioni: essi, pertanto, possono presentarsi anche dopo che il seggio si è costituito o durante le operazioni elettorali, purché la designazione sia stata precedentemente fatta con le moda-

lità e nei termini di cui al paragrafo 21. Dell'intervento dei rappresentanti deve farsi menzione nel verbale del seggio.

(Cfr. art. 19, primo e secondo comma, legge n. 352/1970; art. 25, primo comma, T.U. n. 361/1957)

§ 33. Persone che possono entrare nella sala della votazione

Nella sala della votazione possono essere ammessi gli elettori che sono in possesso:

- a) della tessera elettorale di iscrizione nella sezione;
 - b) dell'attestato del sindaco sostitutivo della tessera elettorale (ex art. 7 D.P.R. n. 299/2000);
 - c) di un altro documento che dà diritto di votare nella sezione, cioè
- di una sentenza (ex art. 47, secondo comma, T.U. n. 361/1957);
 - dell'attestazione del sindaco (ex art. 32-bis D.P.R. n. 223/1967) ⁵.

Durante le operazioni da compiere subito dopo la costituzione del seggio e durante le operazioni di votazione e di scrutinio, possono entrare nella sala della votazione anche:

- 1) gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della forza pubblica che li assistono, in caso di tumulti o disordini;
- 2) gli ufficiali giudiziari, per la notifica al presidente di proteste o reclami relativi alle operazioni del seggio;
- 3) tutte quelle persone, infine, che svolgono incarichi previsti dalla legge o dalle istruzioni ministeriali.

(Cfr. art. 44, terzo e quarto comma, T.U. n. 361/1957)

§ 34. Accesso nella sala della votazione

Gli elettori non possono entrare nella sala della votazione con armi o con altri oggetti che possono offendere (bastoni, coltellini, ecc.).

Nel compartimento della sala destinato alle attività del seggio, gli elettori possono entrare solo per votare o per identificare un altro elettore o per assistere un elettore fisicamente impedito, e si devono trattenere solo per il tempo strettamente necessario.

Per garantire l'osservanza di tali disposizioni, il presidente può avvalersi degli agenti della forza pubblica per sorvegliare l'apertura del tramezzo che separa il compartimento destinato al seggio da quello riservato agli elettori.

Per assicurare il libero accesso degli elettori, impedire gli assembramenti e disciplinare il regolare svolgimento delle operazioni, il presidente ha i poteri di polizia anche all'esterno della sala di votazione di cui al paragrafo 6.

Nel verbale del seggio si prende nota delle disposizioni prese.

(Cfr. artt. 42, terzo comma, 43, secondo comma, e 44 T.U. n. 361/1957)

5 - Gli elettori che presentano la tessera elettorale o l'attestato sostitutivo della tessera medesima per quella singola consultazione (lett. a e b) sono già iscritti nelle liste degli elettori della sezione. Invece, coloro che sono ammessi a votare nella sezione in base a sentenza o ad attestazione del sindaco (lett. c) non sono iscritti nelle liste degli elettori della sezione, ma le loro generalità devono essere annotate nel verbale delle operazioni del seggio.

CAPITOLO X SANZIONI PENALI

§ 35. Richiamo alle sanzioni penali previste per i componenti dei seggi

Al momento dell'insediamento del seggio, è opportuno che il presidente:

- esorti gli altri componenti a svolgere le proprie funzioni con la massima precisione e imparzialità;
- richiami l'attenzione sulle sanzioni penali alle quali i componenti stessi possono andare incontro nel caso di infrazioni alle norme della legge elettorale.

(Cfr. artt. 94, 100, 101, 102, 103, 104, 108 e 111 T.U. n. 361/1957)

§ 36. Sanzioni penali previste per coloro che turbano le operazioni di votazione e di scrutinio

Le norme della legge elettorale prevedono sanzioni penali a carico di chiunque turbi, in qualsiasi modo, il regolare svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio presso il seggio.

(Cfr. artt. 100, 101, 102, 103, 104 e 109 T.U. n. 361/1957)

Le disposizioni richiamate nel presente paragrafo e in quello precedente sono riportate nel manifesto sulle principali sanzioni penali affisso all'interno della sala della votazione.

§ 37. Chi può promuovere l'azione penale

Il presidente del seggio - o, in caso di sua assenza o impedimento, il vicepresidente - nella veste di pubblico ufficiale:

- deve denunciare per iscritto, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria o a un agente della forza pubblica in servizio presso il seggio, ogni infrazione da chiunque commessa alle norme elettorali penali di cui sia venuto a conoscenza;
- può far espellere o arrestare i componenti del seggio o gli elettori o chiunque altro disturbi lo svolgimento delle operazioni elettorali o commetta reato.

Anche gli scrutatori e il segretario hanno l'obbligo di denunciare le infrazioni alle norme penali elettorali che riscontrino durante le operazioni di votazione e di scrutinio: se tali infrazioni sono commesse da elettori o da rappresentanti dei partiti o dei promotori, devono segnalarle al presidente o al vicepresidente perché ne faccia denuncia; se le infrazioni sono commesse dal presidente o dal vicepresidente, devono denunciarle direttamente all'autorità giudiziaria o alla forza pubblica in servizio al seggio.

Il medesimo obbligo di denuncia incombe anche sugli agenti della forza pubblica o delle Forze armate che prestano servizio di ordine pubblico presso il seggio.

Può sporgere denuncia delle infrazioni riscontrate anche qualunque elettore presente nella sala della votazione.

(Cfr. artt. 40 e 44 T.U. n. 361/1957; art. 331 codice di procedura penale)

§ 38. Accertamento dell'arredamento della sala della votazione

Subito dopo la costituzione del seggio, il presidente, con l'aiuto degli altri componenti, accerta se l'arredamento della sala della votazione risponde alle esigenze illustrate al paragrafo 28.

Di tale accertamento e dei provvedimenti adottati per eliminare eventuali mancanze, si deve prendere nota nel verbale del seggio.

§ 39. Annotazioni da apportare nelle liste degli elettori della sezione

Il presidente, in base agli elenchi che gli sono stati consegnati dal sindaco (§ 26, n. 3, 3-bis, 4, 5, 7, 8, 9 e 10), effettua nelle liste degli elettori della sezione, accanto ai rispettivi nominativi, le seguenti annotazioni:

- prende nota dei ricoverati in luoghi di cura che hanno chiesto di votare dove sono ricoverati;

(Cfr. art. 51, terzo comma, lett. a, T.U. n. 361/1957)

- prende nota dei detenuti in luoghi di detenzione o custodia preventiva, aventi diritto al voto, che hanno chiesto di votare dove sono reclusi;

(Cfr. art. 8, terzo comma, lett. a, legge n. 136/1976)

- prende nota degli elettori che hanno perso il diritto elettorale;

(Cfr. art. 32-ter, secondo comma, D.P.R. n. 223/1967)

- prende nota dei naviganti (marittimi o aviatori) che hanno chiesto di votare nel comune in cui si trovano per motivi di imbarco;

(Cfr. art. 50, quarto comma, ultimo periodo, T.U. n. 361/1957)

- prende nota degli elettori della sezione il cui voto a domicilio verrà raccolto da un altro seggio;

- prende nota degli elettori della sezione dei quali il seggio dovrà raccogliere il voto a domicilio;

- aggiunge in calce alle liste sezionali i nominativi degli elettori di altre sezioni dei quali raccogliere il voto a domicilio.

(Cfr. art. 1 D.L. n. 1/2006)

CAPITOLO XII

LA COSTITUZIONE DEL SEGGIO SPECIALE E LE OPERAZIONI PRELIMINARI DEL SEGGIO SPECIALE E DEL SEGGIO VOLANTE

§ 40. Insediamento dei componenti del seggio speciale

L'insediamento del seggio speciale costituito nella circoscrizione di una sezione elettorale avviene contemporaneamente all'insediamento del seggio della sezione stessa, cioè alle ore 16 del sabato, giorno precedente quello della votazione.

§ 41. Determinazione dell'ora di raccolta del voto da parte del seggio speciale

Il presidente del seggio speciale, prima ancora della costituzione del seggio stesso, d'intesa con il sindaco del comune, deve concordare con la direzione dei luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o con la direzione dei luoghi di detenzione e di custodia preventiva l'ora in cui il seggio si recherà a raccogliere il voto degli elettori lì ricoverati o detenuti.

Analogamente deve comportarsi il presidente del seggio speciale costituito presso la sezione ospedaliera per la raccolta del voto dei ricoverati impossibilitati a recarsi a votare nella cabina.

Il presidente, al momento dell'insediamento del seggio speciale, comunica agli altri due componenti l'orario concordato per la raccolta del voto.

Il seggio speciale operante presso un luogo di cura può essere incaricato anche di raccogliere il voto al domicilio di elettori che abitano nelle vicinanze del luogo di cura stesso. Per la scelta dell'orario di raccolta del voto a domicilio, si veda il paragrafo seguente (§ 42).

(Cfr. artt. 8 e 9 legge n. 136/1976; art. 1, comma 9-bis, D.L. n. 1/2006)

§ 42. Determinazione dell'ora di raccolta del voto da parte del seggio volante

Il presidente del seggio alla cui circoscrizione sono assegnati uno o più luoghi di cura, prima ancora della costituzione del seggio stesso, d'intesa con il sindaco del comune, deve concordare con la direzione del luogo di cura l'ora in cui il seggio volante, composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore, si recherà a raccogliere il voto degli elettori lì ricoverati.

Anche nel caso in cui il seggio volante debba raccogliere a domicilio il voto di uno o più elettori, il presidente, d'intesa con il sindaco del comune, deve programmare, almeno orientativamente, l'orario di raccolta del voto, comunicandolo con sufficiente preavviso, per il tramite del comune, all'elettore o agli elettori interessati.

Il presidente, al momento dell'insediamento del seggio, comunica agli altri due componenti del seggio volante (segretario e scrutatore) l'orario concordato per la raccolta del voto.

Compatibilmente con le esigenze del luogo di cura o degli elettori votanti a domicilio, deve scegliersi per la raccolta di tali voti l'orario in cui si prevede che l'af-

fluenza al seggio da parte degli altri elettori sia minore.

Qualora il seggio volante debba recarsi sia presso luoghi di cura che presso il domicilio di elettori, il presidente deve provvedere, se possibile, congiuntamente, cioè con un'unica uscita.

In ogni caso, il presidente e gli altri componenti del seggio, allo scadere del termine di chiusura delle operazioni di votazione, devono trovarsi nella sede del seggio, per dare subito inizio alle operazioni di accertamento del numero dei votanti e di scrutinio.

§ 43. Accertamento della predisposizione di mezzi idonei per la raccolta del voto da parte del seggio speciale e del seggio volante

Il presidente del seggio nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura con meno di 100 posti letto deve accertarsi che, nei luoghi di cura stessi, per la raccolta del voto da parte del seggio volante, sia predisposta una cabina mobile o altro mezzo idoneo ad assicurare la libertà e la segretezza del voto.

Analogo accertamento deve effettuare il presidente del seggio speciale, per la raccolta del voto dei detenuti o dei ricoverati in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto o dei ricoverati in ospedali che, a giudizio della direzione sanitaria, non possono accedere alle cabine.

CAPITOLO XIII

AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE DI VOTO

§ 44. Colore delle schede di voto

Il colore delle schede di voto è differente per ciascuno dei *referendum* in contemporaneo svolgimento.

§ 45. Autenticazione delle schede: firma e timbratura

L'autenticazione delle schede si compone di due operazioni:

- la firma di uno scrutatore;
- l'apposizione del timbro della sezione.

Entrambe le operazioni devono essere compiute nel pomeriggio del sabato.

In caso di contemporaneo svolgimento di più *referendum*, l'autenticazione delle schede deve essere effettuata, per ciascun *referendum*, secondo l'ordine numerico riportato sulla parte esterna delle schede.

Il presidente avverte i componenti del seggio che durante le operazioni di autenticazione delle schede nessuno dei componenti stessi può allontanarsi dalla sala.

(Cfr. art. 45 T.U. n. 361/1957)

§ 46. Determinazione del numero delle schede da autenticare in base al numero degli elettori della sezione

Il presidente determina il numero delle schede da autenticare sulla base del numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione.

Il numero di schede da autenticare, nelle sezioni ospedaliere e nelle sezioni alla cui circoscrizione sono assegnati luoghi di cura o di detenzione, deve tenere conto anche degli elettori ammessi a votare in tali luoghi, i cui nominativi sono ricompresi nell'elenco consegnato dal sindaco al presidente del seggio (§ 27, n. 1).

(Cf. artt. 51 e 52 T.U. n. 361/1957; artt. 8 e 9 legge n. 136/1976)

Il numero di schede da autenticare deve tenere conto anche degli elettori ammessi al voto domiciliare, cioè:

- va detratto il numero degli elettori iscritti nelle liste sezionali votanti a domicilio in altra sezione (§ 26, n. 9, lett. b);
- va aggiunto, invece, il numero degli elettori non iscritti nelle liste sezionali ma che dimorano in quell'ambito territoriale e dei quali, pertanto, il seggio volante sarà chiamato a raccogliere il voto al rispettivo domicilio (§ 26, n. 9, lett. c).

§ 47. Ripartizione fra gli scrutatori delle schede da autenticare

Dopo avere determinato il numero delle schede da autenticare, il presidente le ripartisce fra gli scrutatori del seggio, vigilando che le operazioni di autenticazione procedano con regolarità e speditezza.

Le schede devono essere autenticate esclusivamente dai componenti del seggio.

Gli scrutatori effettuano le seguenti operazioni:

- firmano ogni scheda sulla facciata esterna di essa, nell'apposito riquadro;
- controllano che sulla stessa facciata esterna di ogni scheda, all'interno del medesimo riquadro, sia esatta l'indicazione della provincia nel cui territorio è ubicato il seggio;
- passano le schede firmate al presidente.

Il presidente, man mano, conta le schede che gli scrutatori gli passano, per accertare che corrispondano esattamente al numero di schede consegnate a ciascuno di essi.

Nel verbale si fa menzione del numero di schede firmate da ciascuno scrutatore.

Infine, le schede autenticate sono riposte, per ciascun *referendum*, nella relativa cassetta di legno o scatola di cartone dopo che il presidente ha fatto constatare ai presenti che tale contenitore è completamente vuoto e non c'è pericolo che le schede autenticate si confondano con le altre non autenticate, a disposizione del seggio, che rimangono conservate nel pacco originariamente predisposto dalla Prefettura (§ 25, n. 1).

(Cf. art. 45 T.U. n. 361/1957)

§ 48. Apertura del plico sigillato contenente il bollo della sezione

Dopo la firma delle schede, il presidente:

- fa constatare ai componenti del seggio che il plico contenente il bollo della sezione è perfettamente chiuso;
- apre il plico;

- fa prendere nota al segretario, nel verbale, del numero riportato nel bollo stesso.
(Cfr. art. 45, quarto comma, T.U. n. 361/1957)

Eventuali bolli in più assegnati alla sezione devono essere utilizzati esclusivamente da parte dei seggi speciali o volanti per timbrare la tessera elettorale e certificare così il voto degli elettori ricoverati in luoghi di cura o detenzione o ammessi a votare al proprio domicilio (§ 27, n. 3).

Il fac-simile del bollo della sezione è riportato nella tabella D allegata al testo unico n. 361/1957 (pagina 118).

§ 49. Timbratura delle schede

Il presidente effettua le seguenti operazioni:

- estrae dalla cassetta di legno o scatola di cartone, per ciascun *referendum*, le schede firmate dagli scrutatori (§ 47);
- imprime il bollo della sezione nell'apposito riquadro sulla facciata esterna di ogni scheda;
- accerta che il numero delle schede timbrate sia identico a quello delle schede firmate dagli scrutatori e riposte precedentemente nella cassetta o scatola;
- fa constatare ai presenti, per ciascun *referendum*, che la relativa cassetta o scatola è completamente vuota e vi depone le schede bollate pronte per la votazione.

Le schede non autenticate sono conservate, per ciascun *referendum*, nel relativo pacco originariamente predisposto dalla Prefettura (§ 25, n. 1). Tali schede servono, finché è aperta la votazione:

- per sostituire le schede autenticate che risultano deteriorate;
- per sostituire le schede consegnate ad elettori che hanno diritto di votare nella sezione pur non essendo iscritti nelle liste o che votano in luoghi di cura o di detenzione e non sono stati conteggiati al momento della determinazione del numero di schede da autenticare.

§ 50. Rinvio delle operazioni del seggio alle ore 7 della domenica e custodia della sala

Il presidente, per ciascun *referendum*, provvede a chiudere la cassetta o scatola contenente le schede autenticate, ad esempio incollandovi due strisce di carta. Su tali strisce di carta appongono la firma: il presidente; gli altri componenti del seggio; i rappresentanti dei partiti e dei promotori che lo richiedano.

Tutto il rimanente materiale (liste degli elettori della sezione; plico contenente il bollo della sezione; stampati occorrenti per la votazione e lo scrutinio; matite copiative; schede non autenticate; ecc.) deve essere riposto nella Busta n. 2 (Ref.). Tale busta deve essere chiusa, preferibilmente incollandone il lembo gommato, sul quale appongono la firma i componenti del seggio e i rappresentanti dei partiti e dei promotori che lo richiedano.

Successivamente, il presidente:

- fa constatare che l'urna destinata, per ciascun *referendum*, a contenere le schede che saranno votate è vuota e provvede a chiuderla e a sigillarla con strisce del rotolo di carta adesiva crespata;

- rinvia le operazioni alle ore 7 della domenica;
- fa sfollare la sala;
- procede alla chiusura e alla custodia della sala, in modo che nessuno possa entrarvi;
- si assicura che le finestre e le altre aperture della sala, tranne naturalmente la porta di accesso, vengano chiuse dall'interno;
- con l'aiuto degli altri componenti del seggio, applica sugli infissi di finestre e altre aperture della sala delle strisce di carta incollata (ad esempio, di scotch). Su tali strisce, il presidente e almeno due scrutatori appongono la loro firma;
- dopo che tutti sono usciti dalla sala, chiude saldamente dall'esterno la porta di accesso, applicando ai battenti varie strisce di carta incollata. Anche su tali strisce, il presidente e almeno due scrutatori appongono la loro firma;
- infine, prende accordi con la Forza pubblica per vigilare all'esterno la sala, affinché nessuno vi entri.

(Cfr. art. 45, ultimo comma, T.U. n. 361/1957; art. 1, comma 399, legge n. 147/2013)

PARTE TERZA

OPERAZIONI DI VOTAZIONE

CAPITOLO XIV

LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'APERTURA DELLA VOTAZIONE

§ 51. Ricostituzione del seggio alle ore 7 della domenica

Anche prima delle ore 7 di domenica, giorno della votazione, il presidente ricostituisce il seggio elettorale con le stesse persone del sabato, provvedendo a sostituire eventuali scrutatori assenti con le modalità illustrate nei paragrafi 8 e 31.

Alla stessa ora anche il presidente del seggio speciale ricostituisce tale seggio con le stesse persone del sabato. Per le modalità di sostituzione degli scrutatori, si vedano gli stessi paragrafi 8 e 31.

Il presidente chiama ad assistere alle operazioni i rappresentanti dei partiti o dei promotori presenti.

(Cfr. art. 1, comma 399, legge n. 147/2013)

§ 52. Verifica della integrità dei sigilli e del materiale elettorale

Il presidente effettua le seguenti operazioni:

- fa constatare ai componenti del seggio che i sigilli apposti a porte e finestre, a ogni urna e a ogni cassetta o scatola contenente le schede autenticate per ciascun *referendum* sono integri;
- accerta che il numero delle schede in ogni cassetta o scatola corrisponde al numero delle schede autenticate il sabato pomeriggio;
- toglie i sigilli apposti sulla fessura di ogni urna e fa constatare che ogni urna è vuota.

§ 53. Consegna del materiale elettorale al presidente del seggio speciale

Il presidente consegna al presidente del seggio speciale il seguente materiale elettorale:

- le schede autenticate per ciascun *referendum*, nel numero occorrente per la raccolta del voto nei luoghi di cura o di detenzione, con l'aggiunta di una piccola scorta. Tali schede sono racchiuse in apposite Buste, rispettivamente, Busta Os./1 (Ref.) per i luoghi di cura oppure Busta D./1 (Ref.) per i luoghi di detenzione;
- i modelli di verbale per il seggio speciale;
- il secondo bollo della sezione, da utilizzare esclusivamente per timbrare la tessera degli elettori ricoverati o detenuti;
- le liste elettorali aggiunte;
- il restante materiale per il voto (buste, matite copiative, registro per l'annotazione del numero di tessera, ecc.).

Il presidente prende nota, nel verbale del seggio, nell'apposito allegato (all. 1: votazione di elettori presso luoghi di cura o di detenzione o a domicilio), del numero di schede consegnate al presidente del seggio speciale.

Tutte le operazioni preliminari illustrate nel presente capitolo devono essere compiute con speditezza per poter iniziare le operazioni di votazione alle ore 7.

CAPITOLO XV LE OPERAZIONI DI VOTAZIONE

§ 54. Apertura della votazione

Il presidente illustra ad alta voce ai presenti le modalità di votazione. Ogni elettore, pertanto:

- a) riceverà una scheda di voto per ciascun *referendum* in contemporaneo svolgimento;
- b) su ogni scheda potrà manifestare il suo voto tracciando con la matita copiati un segno sulla risposta al quesito referendario, affermativa o negativa (SI o NO), da lui prescelta;
- c) potrà inoltre, in caso di svolgimento contemporaneo di più *referendum*, astenersi dalla partecipazione al voto per uno o più di essi ⁶.

(Cfr. art. 20, quarto comma, legge n. 352/1970, nel caso di referendum costituzionale di natura confermativa ex art. 138 Costituzione; art. 35, ultimo comma, legge n. 352/1970, nel caso di referendum popolare di natura abrogativa ex art. 75 Costituzione o di referendum per la modificazione territoriale delle regioni ex art. 132 Costituzione)

Il presidente dovrà anche avvertire preventivamente gli elettori che, prima di uscire dalla cabina e riconsegnare la scheda, dovranno richiudere la scheda stessa lungo le linee di piegatura. Per maggiori dettagli, si veda il paragrafo 61.

(Cfr. art. 58, secondo e terzo comma, T.U. n. 361/1957)

Il presidente dichiara quindi aperta la votazione.

L'ora di inizio della votazione deve essere indicata nel verbale del seggio.

§ 55. Ammissione degli elettori alla votazione

L'elettore vota presentandosi di persona al seggio della sezione elettorale nelle cui liste è iscritto.

Gli elettori sono ammessi a votare seguendo l'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nelle liste della sezione.

(Cfr. art. 57, primo comma, primo periodo, T.U. n. 361/1957)

Il presidente può consentire che votino con precedenza rispetto agli altri elettori il sindaco, i funzionari di P. S., gli addetti al servizio elettorale e tutti coloro che nel giorno della votazione svolgono compiti istituzionali.

6 - Nel caso di *referendum* di natura abrogativa, l'art. 75 della Costituzione stabilisce che la proposta soggetta a *referendum* è approvata se abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori aventi diritto e se su di essa sia stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. A tal fine, l'Ufficio Centrale per il *referendum* presso la Corte di Cassazione, per proclamare i risultati del *referendum*, procede, prima, all'accertamento della partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto e, poi, alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari all'abrogazione della legge (art. 36, primo comma, legge n. 352/1970).

Se si verificano affollamenti all'ingresso dell'edificio nel quale sono ubicati più seggi elettorali, i presidenti di quei seggi possono dare direttive agli agenti della forza pubblica affinché distribuiscano gli elettori in colonna, a seconda della sezione di appartenenza.

Per poter votare, l'elettore deve esibire un documento di riconoscimento e la tessera elettorale.

Sono ammessi a votare gli elettori iscritti nelle liste della sezione. Oltre a questi, sono ammessi a votare nella sezione:

1) coloro che presentano una sentenza della Corte d'appello o della Corte di Cassazione che li dichiara elettori del comune;

(Cfr. art. 47, secondo comma, T.U. n. 361/1957)

2) coloro che presentano una attestazione del sindaco di ammissione al voto;

(Cfr. art. 32-bis D.P.R. n. 223/1967)

3) i componenti del seggio;

4) i rappresentanti dei partiti o dei promotori;

5) gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio;

(Cfr. art. 48 T.U. n. 361/1957; art. 19, secondo comma, legge n. 352/1970)

6) gli elettori non deambulanti, in possesso della certificazione medica, attestante l'impedimento fisico, rilasciata dall'azienda sanitaria locale;

(Cfr. art. 1 legge n. 15/1991)

7) i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

(Cfr. art. 49 T.U. n. 361/1957)

8) i naviganti (marittimi e aviatori), in possesso:

a) del certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto nel quale si attesta che il marittimo o l'aviatore si trova nel porto o aeroporto ed è nell'impossibilità di recarsi a votare nel comune di residenza;

b) del certificato del sindaco del comune in cui il navigante si trova per motivi di imbarco nel quale si attesta che al sindaco del comune di iscrizione elettorale è stata comunicata la volontà dell'elettore di votare nel comune in cui si trova;

(Cfr. art. 50 T.U. n. 361/1957)

Tutti i predetti elettori devono esibire la tessera elettorale, tranne quelli di cui ai numeri 1 e 2.

Dei nominativi degli elettori di cui ai numeri 1 e 2 si prende nota nel verbale.

I nominativi degli elettori di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 devono essere aggiunti in calce alla lista sezionale; inoltre, le generalità degli elettori medesimi devono essere riportate nel verbale.

(Cfr. art. 48, secondo comma, T.U. n. 361/1957; art. 1, comma 4, legge n. 15/1991)

I nominativi degli elettori di cui ai numeri 7 e 8 vanno iscritti invece in una lista elettorale aggiunta [mod. n. 20 (Ref.)/m, se di sesso maschile; n. 20 (Ref.)/f, se di sesso femminile].

(Cfr. artt. 49, secondo comma, e 50, terzo comma, T.U. n. 361/1957)

§ 56. Elettori ammessi al voto in sezione diversa da quella di iscrizione: avvertenze

I presidenti di seggio devono ricordare agli elettori che votano in sezioni diverse da quelle di rispettiva iscrizione:

- che i loro nominativi sono annotati in calce alla lista sezionale (o in liste aggiunte);
- che dei loro nominativi si prende nota anche nel verbale del seggio;
- che la legge prevede la reclusione da tre a cinque anni e la multa da 258 a 1.291 euro per coloro che esprimono il proprio voto in “più sezioni elettorali”.

(Cfr. art. 103, terzo comma, T.U. n. 361/1957)

Le sanzioni penali anzidette sono tra quelle richiamate nel manifesto affisso all'interno della sala della votazione.

§ 57. Identificazione degli elettori

L'elettore che si presenta a votare deve essere anzitutto identificato dal presidente di seggio.

L'identificazione può avvenire:

1) mediante presentazione della carta d'identità o di un altro documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione purché munito di fotografia: in tal caso, nell'apposita colonna della lista degli elettori della sezione devono essere indicati gli estremi del documento. I presidenti devono vigilare sull'osservanza di tale prescrizione. Per l'identificazione degli elettori sono validi anche:

- le carte di identità e gli altri documenti di identificazione rilasciati dalla pubblica amministrazione, anche se scaduti, purché siano sotto ogni altro aspetto regolari e assicurino la identificazione dell'elettore;
- le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia purché munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;
- le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali purché munite di fotografia;

2) in mancanza di un idoneo documento, l'identificazione può avvenire per attestazione di uno dei componenti del seggio che conosca personalmente l'elettore;

3) in mancanza di un idoneo documento e se nessuno dei componenti del seggio è in grado di accertare l'identità dell'elettore, l'identificazione può avvenire per attestazione di un altro elettore del comune. Quest'ultimo elettore deve essere personalmente conosciuto da uno dei componenti del seggio e deve essere stato ammesso a votare in base a un regolare documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione.

L'attestazione di cui ai numeri 2 e 3 avviene con l'apposizione della firma di colui che identifica nell'apposita colonna della lista sezionale.

Il presidente:

- avverte l'elettore che effettua l'identificazione che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 104 del T.U. n. 361/1957;
- fa anche prendere nota, accanto alla firma dell'elettore che effettua l'identificazione, degli estremi del documento di riconoscimento di quest'ultimo;
- in caso di dubbi fra i componenti del seggio o fra i rappresentanti dei partiti o dei pro-

motori, decide sull'accertamento dell'identità dell'elettore privo di documento, anche interrogandolo sulle sue esatte generalità.

(Cfr. art. 57 T.U. n. 361/1957)

§ 58. Presentazione della tessera elettorale o di altro documento (sentenza o attestazione del sindaco o attestato del sindaco sostitutivo della tessera per una singola consultazione)

Dopo l'identificazione, l'elettore, per votare, deve presentare la tessera elettorale.

La tessera è contrassegnata da un numero progressivo e riporta, tra l'altro, l'indicazione del comune che l'ha rilasciata, le generalità dell'elettore e diciotto spazi per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione.

Qualora sulla tessera sia già riportato il bollo di un'altra sezione con la stessa data della consultazione in svolgimento, ciò significa che l'elettore ha già votato e quindi non può essere nuovamente ammesso al voto.

Le operazioni da compiere sono pertanto le seguenti:

a) anzitutto, il presidente di seggio controlla che sulla tessera non sia stato già apposto il bollo di un'altra sezione con la stessa data della consultazione;

b) quindi, uno scrutatore appone sulla tessera, all'interno di uno degli spazi ancora liberi, il bollo della sezione e la data della consultazione;

c) lo stesso scrutatore (o un altro che lo aiuta) annota il numero della tessera nell'apposito registro in dotazione al seggio;

d) su tale registro (uno per gli elettori di sesso maschile e un altro per gli elettori di sesso femminile), a fianco del numero della tessera di ciascun elettore, lo scrutatore riporta anche il numero di iscrizione dell'elettore stesso nella lista sezionale;

e) infine, nel caso che presso il seggio si svolgano contemporaneamente più *referendum*, lo scrutatore, negli appositi riquadri stampati nel retro della pagina di copertina del registro, prende nota, attraverso il sistema della "spunta" numerica progressiva, del numero di elettori che NON votano per uno o più dei *referendum* in svolgimento. L'elettore, infatti, prima di ricevere le schede di voto, per qualsiasi suo motivo, può dichiarare di voler votare solo per taluno dei *referendum* stessi. Per individuare i *referendum* ai quali l'elettore non partecipa, ogni riquadro stampato nel retro di copertina del registro è contraddistinto dallo stesso numero d'ordine riportato sulla parte esterna della scheda di voto di ciascun *referendum*. Anche nella lista sezionale, a fianco del nome dell'elettore, uno scrutatore prende nota dei *referendum* ai quali l'elettore medesimo NON partecipa, indicandone il numero d'ordine riportato sulla parte esterna della scheda (ad esempio, nel caso che l'elettore ritiri la scheda solo per il secondo di quattro *referendum*, annotando nella lista sezionale: "NO Ref. 1, 3 e 4").

Le operazioni richiamate hanno grande importanza sia per evitare che l'elettore voti più volte per la stessa consultazione, sia per accertare correttamente il numero degli elettori che per ogni consultazione in contemporaneo svolgimento votano nella sezione (§ 88 e § 89).

(Cfr. artt. 1, comma 2, 2, commi 2 e 3, e 12 D.P.R. n. 299/2000)

La tessera elettorale ha le caratteristiche essenziali del modello riportato nella tabella A allegata al D.P.R. n. 299/2000 (pagine 164 e 165), fatta eccezione per le tessere in uso nelle Regioni autonome del Trentino-Alto Adige e della Valle d'Aosta, le cui caratteristiche sono riportate, rispettivamente, nelle tabelle B e C allegate al medesimo D.P.R. (pagine da 166 a 169).

I cittadini dell'Unione europea che risiedono in Italia e che sono in possesso della tessera elettorale, il cui modello è riportato nella tabella D allegata al D.P.R. citato (pagine 170 e 171), non possono votare per i *referendum*.

Se, per qualsiasi motivo, il comune non ha potuto rilasciare all'elettore la tessera, l'elettore stesso è ammesso a votare esibendo al presidente di seggio l'attestato del sindaco sostitutivo della tessera per quella consultazione.

(Cfr. art. 7 D.P.R. n. 299/2000)

L'elettore può anche presentarsi a votare munito di una sentenza o di una attestazione del sindaco (§ 55, numeri 1 e 2).

(Cfr. art. 47, secondo comma, T.U. n. 361/1957; art. 32-bis D.P.R. n. 223/1967)

Nei predetti casi, il presidente annota sulla sentenza, sull'attestazione o sull'attestato che l'elettore ha votato e vi aggiunge la propria firma e il bollo del seggio.

Del nominativo dell'elettore e degli estremi della sentenza o dell'attestazione si prende nota nel verbale del seggio, nell'apposito paragrafo.

Gli estremi (numero di protocollo e data) dell'attestato sostitutivo della tessera sono annotati, al posto del numero della tessera stessa, nel registro, insieme al numero di iscrizione dell'elettore nella lista sezionale.

Il navigante (marittimo o aviatore) ammesso a votare nel comune in cui si trova per motivi di imbarco, oltre alla tessera elettorale, deve presentare i documenti indicati nel paragrafo 55 (n. 9, lett. a e b): tali documenti devono essere trattenuti dal presidente del seggio e allegati al registro per l'annotazione del numero di tessera.

§ 59. Consegna della scheda e della matita all'elettore e, in caso di consegna di più schede, invito a non sovrapporle al momento del voto

Dopo le operazioni di identificazione e di registrazione di cui ai paragrafi 57 e 58, il presidente del seggio consegna all'elettore la matita copiativa e la scheda o tante schede di votazione per ogni *referendum* in contemporaneo svolgimento.

È opportuno che il presidente consegni la scheda spiegata, cioè aperta, per verificare che, all'interno, non vi siano tracce di scrittura o altri segni che possano invalidarla.

Il presidente fa anche constatare all'elettore che la scheda è stata autenticata con la firma di uno scrutatore e il bollo della sezione.

In caso di svolgimento contemporaneo di più *referendum* e di consegna, quindi, di più schede di voto, il presidente deve raccomandare all'elettore di non sovrapporre le schede una sull'altra al momento dell'espressione del voto, per evitare che il segno di voto tracciato su una scheda sia visibile anche su quelle sottostanti.

(Cfr. art. 58, primo comma, T.U. n. 361/1957)

§ 60. Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini

Per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e, in particolare, la libertà e segretezza della espressione del voto, la legge fa divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali “telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini”.

Pertanto, il presidente di seggio deve invitare l'elettore, prima che si rechi in cabina a votare, a depositare le anzidette apparecchiature delle quali sia in possesso.

Tali apparecchiature sono prese in consegna dal presidente per essere restituite all'elettore, insieme al documento di identificazione e alla tessera elettorale, dopo l'espressione del voto.

Per gli eventuali contravventori al divieto è prevista la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi e dell'ammenda da 300 a 1.000 euro.

Si veda il successivo paragrafo 73 per i provvedimenti da adottare nel caso in cui l'elettore viene colto nell'atto di fotografare o registrare immagini della espressione del proprio voto, concernenti l'annullamento della scheda e l'esclusione dal voto.

(Cfr. art. 1 D.L. n. 96/2008)

§ 61. Espressione del voto all'interno della cabina e riconsegna delle schede e della matita al presidente del seggio

L'elettore, ricevuta la/e scheda/e e la matita, si deve recare in cabina.

Dopo aver espresso il voto, deve ripiegare la scheda secondo le linee lasciate dalla precedente piegatura e restituirla al presidente del seggio.

Se una scheda non è stata ripiegata, il presidente invita l'elettore a ripiegarla facendolo rientrare nella cabina.

(Cfr. art. 58, terzo comma, T.U. n. 361/1957)

Per i casi in cui l'elettore non vota nella cabina, si veda il paragrafo 73.

Per i casi, invece, in cui l'elettore, dopo avere ritirato la/e scheda/e, prima ancora di entrare in cabina, la/e riconsegna al presidente senza alcuna espressione di voto, si veda il paragrafo 76, n. 2.

(Cfr. art. 62 T.U. n. 361/1957)

Il presidente che trascura o chiunque altro impedisce di far entrare l'elettore nella cabina per esprimere il voto è punito con la reclusione da tre mesi a un anno.

(Cfr. art. 111 T.U. n. 361/1957)

Al momento della riconsegna di ogni scheda, il presidente:

- verifica se la scheda è la stessa che aveva consegnato all'elettore;
- si accerta che sulla parte esterna della scheda non vi siano segni o scritture che possano portare al riconoscimento dell'elettore;
- deposita la scheda di ciascun *referendum* nella rispettiva urna;
- fa attestare l'avvenuta riconsegna di ogni scheda invitando uno scrutatore ad apporre la propria firma, accanto al nome dell'elettore, nella apposita colonna della lista sezionale.

L' elettore, insieme alle schede, deve restituire al presidente anche la matita. Per i casi in cui l'elettore non riconsegna la matita, si veda il paragrafo 75.

(Cfr. art. 58, commi terzo, quarto e quinto, T.U. n. 361/1957)

Se l'elettore non riconsegna la scheda o la matita, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 309.

(Cfr. art. 110, primo comma, T.U. n. 361/1957)

Il presidente fa prendere immediatamente nota di tali infrazioni nel verbale del seggio, per farne denuncia non appena completate le operazioni elettorali.

Alla fine delle operazioni di voto da parte di ogni elettore, il presidente gli riconsegna il documento di identificazione e la tessera elettorale.

§ 62. Rilevazione e comunicazione dell'affluenza alle urne

Nel corso della votazione, a determinate ore, deve essere rilevata e comunicata al comune, che provvede alle ulteriori comunicazioni alla Prefettura e da qui al Ministero dell'interno, l'affluenza degli elettori alle urne per ciascun *referendum* in contemporaneo svolgimento.

Le notizie da fornire, nel giorno e negli orari specificati, sono le seguenti:

- domenica, rilevazione numero votanti (solo totale) alle ore 12.00;
- domenica, rilevazione numero votanti (solo totale) alle ore 19.00;
- domenica, rilevazione numero votanti (distinti in maschi, femmine e totale) alle ore 23.00, cioè alla chiusura delle operazioni di voto.

CAPITOLO XVI

PROCEDURE SPECIALI DI VOTO E AGEVOLAZIONI PER DETERMINATE CATEGORIE DI ELETTORI

§ 63. Elettori che hanno diritto di votare in base a sentenza o ad attestazione del sindaco

Deve essere ammesso a votare l'elettore che presenta al seggio:

a) una sentenza della Corte d'appello o della Corte di Cassazione che lo dichiara elettore del comune;

(Cfr. art. 47, secondo comma, T.U. n. 361/1957)

b) una attestazione di ammissione al voto rilasciata dal sindaco.

(Cfr. art. 32-bis D.P.R. n. 223/1967)

In tali casi, il presidente del seggio, prima di consegnare la/e scheda/e all'elettore, deve:

- prendere visione della sentenza o dell'attestazione;
- far prendere nota, nell'apposito paragrafo del verbale, delle generalità dell'elettore; del numero del documento di riconoscimento e dell'autorità che lo ha rilasciato o della persona che attesta la sua identità; degli estremi della sentenza o dell'attestazione;
- apporre sulla sentenza o sull'attestazione l'annotazione: «Ha votato», la propria firma, la data e il bollo della sezione, per impedire che l'elettore sia ammesso a votare anche in un'altra sezione del comune.

Se l'elettore viene ammesso a votare in base all'attestazione del sindaco, può vota-

re solo presso la sezione indicata nell'attestazione.

Ogni scheda che il presidente consegna all'elettore deve essere prelevata da quelle autentiche.

Poiché l'elettore non risulta iscritto nelle liste sezionali, non è stata conteggiata e autenticata per lui alcuna scheda.

Pertanto, ogni volta che a un elettore non iscritto nelle liste sezionali è consegnata una scheda autenticata, il presidente deve sostituirla immediatamente con un'altra prelevata dal pacco delle schede non autentiche. La scheda prelevata tra quelle non autentiche deve essere firmata da uno scrutatore e bollata dal presidente, dopo di che il presidente stesso la inserisce nella cassetta o scatola destinata a contenere le schede autentiche.

§ 64. Elettori ammessi a votare in base a un attestato del sindaco sostitutivo della tessera

È ammesso a votare l'elettore, già iscritto nella lista sezionale, al quale il sindaco del comune, non avendo potuto rilasciare, sostituire o rinnovare subito la tessera, ha consegnato un attestato sostitutivo della tessera stessa per esercitare il voto per quella specifica consultazione.

In tali casi, dopo che l'elettore è stato identificato, dandone attestazione nella lista sezionale, il presidente del seggio, prima di consegnare la/e scheda/e all'elettore medesimo, deve:

- prendere visione dell'attestato sostitutivo;
- far prendere nota nel registro, al posto del numero della tessera, degli estremi (numero di protocollo e data) dell'attestato sostitutivo;
- apporre sull'attestato l'annotazione: «Ha votato», la propria firma, la data e il bollo della sezione.

Poiché l'elettore, come detto, è già iscritto nella lista sezionale, per lui è stata già conteggiata una scheda per ciascun *referendum* nel numero complessivo di quelle autentiche. (Cfr. art. 7 D.P.R. n. 299/2000)

§ 65. Elettori che votano nella sezione perché componenti del seggio; rappresentanti dei partiti o dei promotori; ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico

Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano nella sezione dove esercitano le loro funzioni, anche se iscritti in un'altra sezione del comune o, nel solo caso del presidente, in un altro comune.

I rappresentanti dei partiti o dei promotori e gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico possono votare nella sezione dove esercitano le funzioni anche se iscritti in qualsiasi altra sezione del territorio nazionale.

Le agevolazioni per l'esercizio del diritto di voto previste per gli ufficiali e agenti della forza pubblica sono applicabili anche ai funzionari di pubblica sicurezza e, in genere, agli appartenenti alla Polizia di Stato nonché ai militari comandati in servizio di ordine pubblico.

In ogni caso, per votare tutti i predetti elettori devono presentare la tessera elettorale. Sulla tessera deve essere apposto il bollo della sezione e la data in cui si svolge la con-

sultazione. Il numero della tessera va annotato nell'apposito registro.

Se quelli che votano non sono elettori della sezione, nel registro, al posto del numero di iscrizione nella lista sezionale, si prende nota del comune e del numero della sezione dove tali elettori sono iscritti.

Nel verbale del seggio, nell'apposito paragrafo, si prende nota delle generalità di tali elettori non iscritti nella lista sezionale. Anche nel verbale si prende nota del comune e del numero della sezione dove tali elettori sono iscritti.

I loro nominativi sono altresì aggiunti in calce alla lista sezionale.

Ogni scheda consegnata ai predetti elettori, non iscritti nella lista sezionale, deve essere prelevata da quelle autenticate e poi ogni volta immediatamente sostituita da altra prelevata dal pacco delle schede non autenticate, con le modalità di cui al paragrafo 63.

(Cfr. art. 48 T.U. n. 361/1957; art. 1489 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 55, "Codice dell'ordinamento militare")

§ 66. Militari delle Forze armate, appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio di Stato, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

I militari delle Forze armate, gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, gli appartenenti alle Forze di polizia e gli appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio. Fanno parte di Corpi militarmente organizzati anche le infermiere volontarie della Croce Rossa italiana.

Possono votare in qualsiasi sezione del predetto comune, con precedenza rispetto agli elettori della sezione stessa, previa identificazione personale ed esibizione della tessera elettorale.

Sulla tessera deve essere apposto il bollo della sezione e la data in cui si svolge la consultazione. Il numero della tessera va annotato nell'apposito registro. Nel registro, al posto del numero di iscrizione nella lista sezionale, si prende nota del comune e del numero della sezione dove tali elettori sono iscritti.

Nel verbale del seggio, nell'apposito paragrafo, si prende nota delle generalità dei predetti elettori appartenenti a corpi militari. Anche nel verbale si prende nota del comune e del numero della sezione dove tali elettori sono iscritti.

I loro nominativi sono altresì iscritti dal presidente del seggio in una lista elettorale aggiunta [modelli n. 20 (Ref.)/m, per gli elettori di sesso maschile, e n. 20 (Ref.)/f, per gli elettori di sesso femminile]. I militari non possono recarsi nei seggi elettorali inquadri o armati.

Per evitare abusi o irregolarità da parte di elementi estranei ai predetti Corpi militari, i comandanti di reparto devono predisporre un'apposita dichiarazione, da esibire al presidente del seggio, nella quale attestano che il dipendente: (con indicazione delle generalità), presta servizio militare nel (con indicazione del reparto), di stanza nel Comune di (con indicazione del comune), apponendovi la propria firma e il timbro del comando.

Per i militari eventualmente distaccati in altra sede per esigenze di ordine pubblico, la predetta dichiarazione attesterà, inoltre, il comune in cui sono stati comandati a prestare servizio.

I militari in licenza (di convalida, ordinaria, ecc.), che si trovano fuori della sede del Corpo oltre che fuori del comune nelle cui liste sono iscritti, possono essere ammessi a votare nel comune dove si trovano. In tal caso, non occorre alcuna dichiarazione, ma è sufficiente il foglio di licenza o un documento equivalente del quale il militare sia già in possesso.

Ogni scheda che viene consegnata agli elettori del presente paragrafo, non iscritti nella lista sezionale, deve essere prelevata e sostituita nel modo indicato al paragrafo 63.

(Cfr. art. 49 T.U. n. 361/1957; art. 1490 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare")

§ 67. Naviganti (marittimi o aviatori) fuori residenza per motivi di imbarco

I naviganti (marittimi o aviatori) possono votare in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per motivi di imbarco.

I marittimi o aviatori, per essere ammessi al voto, oltre alla tessera elettorale, devono presentare i documenti indicati nel paragrafo 55, n. 9.

Sulla tessera deve essere apposto il bollo della sezione e la data in cui si svolge la consultazione. Il numero della tessera va annotato nell'apposito registro. Nel registro, al posto del numero di iscrizione nella lista sezionale, si prende nota del comune e del numero della sezione dove tali elettori sono iscritti.

Nel verbale del seggio, nell'apposito paragrafo, si prende nota delle generalità di tali elettori fuori residenza per motivi di imbarco. Anche nel verbale si prende nota del comune e del numero della sezione dove tali elettori sono iscritti.

I loro nominativi sono altresì iscritti dal presidente nella stessa lista elettorale aggiunta [modelli n. 20 (Ref.)/m, per gli elettori di sesso maschile, e n. 20 (Ref.)/f, per gli elettori di sesso femminile] utilizzata per i militari.

Ogni scheda che viene consegnata agli elettori del presente paragrafo, non iscritti nella lista sezionale, deve essere prelevata e sostituita nel modo indicato al paragrafo 63.

(Cfr. art. 50 T.U. n. 361/1957)

§ 68. Elettori non deambulanti che votano in sezioni prive di barriere architettoniche

Gli elettori non deambulanti, iscritti in sezioni elettorali ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono votare in qualsiasi altra sezione elettorale del comune allestita in un edificio privo di barriere architettoniche.

Tali elettori, per poter votare, oltre alla tessera elettorale, devono presentare:

- una certificazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi; oppure
- una copia autentica della patente di guida speciale.

Da tale documentazione, deve risultare l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

La certificazione medica o la copia della patente di guida speciale devono essere allegata al verbale.

Sulla tessera elettorale deve essere apposto il bollo della sezione e la data in cui si svolge la consultazione. Il numero della tessera va annotato nell'apposito registro. Nel

registro, al posto del numero di iscrizione nella lista sezionale, si prende nota del comune e del numero della sezione dove tali elettori sono iscritti.

Nel verbale del seggio, nell'apposito paragrafo, si prende nota delle generalità di tali elettori, del numero della sezione dove sono iscritti e anche dell'autorità sanitaria che ha rilasciato la certificazione medica.

I nominativi dei predetti elettori sono altresì aggiunti in calce alla lista sezionale.

Il voto è espresso nella cabina o al tavolo appositamente allestiti per gli elettori non deambulanti.

Ogni scheda che viene consegnata agli elettori del presente paragrafo, non iscritti nella lista sezionale, deve essere prelevata e sostituita nel modo indicato al paragrafo 63.

(Cfr. art. 1 legge n. 15/1991)

§ 69. Elettori portatori di handicap fisicamente impediti nell'espressione autonoma del voto che votano con l'assistenza di un accompagnatore

Sono da considerare portatori di handicap, fisicamente impediti ad esercitare materialmente e autonomamente il diritto di voto:

- i ciechi;
- gli amputati delle mani;
- gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità.

Tali elettori possono recarsi in cabina a votare con l'assistenza di un accompagnatore che può essere un familiare o un'altra persona liberamente scelta, purché il familiare o quest'altra persona siano iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

Per votare con un accompagnatore, deve ricorrere una delle seguenti condizioni:

- a) l'impedimento fisico è evidente;
- b) sulla tessera elettorale del portatore di handicap il comune ha apposto un timbro di ridotte dimensioni che circonda la sigla "AVD", formata dalle lettere iniziali, in ordine inverso, delle parole "diritto voto assistito". Detto timbro, corredato dalla sottoscrizione di un delegato del sindaco, è collocato nella parte interna della tessera, e precisamente sulla facciata a fianco di quelle contenenti gli spazi per la certificazione del voto oppure, se ciò non è stato possibile per la presenza di annotazioni, nello spazio posto sotto la scritta "circoscrizioni e collegi elettorali". Il presidente del seggio deve prendere nota nel verbale del numero della tessera e del numero di iscrizione nelle liste sezionali dell'elettore portatore di handicap;

c) l'elettore è ancora in possesso del libretto nominativo di pensione di invalidità civile che veniva rilasciato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S. (e, in precedenza, dal Ministero dell'Interno, Direzione Generale dei Servizi Civili) a norma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854. All'interno del libretto, recante, tra l'altro, la fotografia del titolare, oltre all'indicazione della categoria «ciechi civili», deve essere riportato uno dei seguenti codici, attestanti la cecità assoluta del titolare del libretto: 10; 11; 15; 18; 19; 06; 07. Il presidente del seggio deve prendere nota nel verbale degli estremi del libretto, della categoria e del numero di codice che attesta la cecità;

- d) l'elettore esibisce un certificato medico, rilasciato da un funzionario medico

designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale, attestante che l'infermità fisica gli impedisce di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore. La certificazione deve essere redatta in conformità alla normativa vigente. Il certificato medico deve essere allegato al verbale. Inoltre, il presidente deve prendere nota nel verbale dell'autorità sanitaria che ha rilasciato il certificato.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un portatore di handicap.

Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, il presidente del seggio deve fare apposita annotazione dell'avvenuto assolvimento di tale funzione, indicando: (generalità dell'accompagnatore), ... (data), ... (sigla del presidente). Non va apposto il bollo della sezione.

Il presidente, pertanto, prima di consegnare la/e scheda/e all'elettore e ammetterlo al voto assistito, deve:

- richiedere la tessera anche all'accompagnatore, per assicurarsi che egli sia elettore e che non abbia già svolto la stessa funzione per la consultazione in svolgimento;
- accertare, interpellando l'elettore portatore di handicap, che questi abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome.

Nel verbale del seggio, negli appositi spazi, il presidente deve in ogni caso far prendere nota del nominativo dell'elettore portatore di handicap ammesso al voto assistito e del nominativo dell'accompagnatore. Deve altresì riportare il "MOTIVO SPECIFICO" dell'ammissione al voto assistito (ad es.: privo della vista, privo delle mani, ecc.) nei casi in cui tale ammissione avvenga perché l'impedimento fisico è stato ritenuto evidente (lettera a) o perché l'elettore ha esibito un certificato medico (lettera d)⁷.

(Cfr. artt. 55 e 56, primo e secondo comma, T.U. n. 361/1957; art. 29 legge 5 febbraio 1992, n. 104; art. 11 D.P.R. n. 299/2000)

7- La giurisprudenza amministrativa, e in particolare quella del Consiglio di Stato (Sez. V, 14 maggio 1983, n. 154; 20 giugno 1983, n. 251; 22 settembre 1987, n. 568; 6 giugno 1990, n. 505; 14 dicembre 1992, n. 1499; 30 giugno 1997, n. 768; 19 marzo 2001, n. 1520; 13 gennaio 2011, n. 159; 21 marzo 2011, n. 1721; 23 aprile 2015, n. 2359), si è pronunciata numerose volte e univocamente in merito all'interpretazione della generica espressione contenuta nella legge: "altro impedimento di analoga gravità" e, quindi, alla natura delle infermità che consentono di recarsi in cabina a votare con l'assistenza di un accompagnatore, nonché in merito alla idoneità delle certificazioni mediche presentate dall'elettore, agli accertamenti comunque demandati al presidente di seggio, anche in caso di presentazione di certificati medici, e alla necessità di descrivere adeguatamente nel verbale del seggio i motivi dell'ammissione al voto assistito.

Tale giurisprudenza, in sintesi, ha affermato i seguenti principi:

- l'espressione contenuta nella legge: "altro impedimento di analoga gravità", manifesta l'intento legislativo di non delimitare in modo rigoroso l'ambito delle menomazioni che ostacolano l'esercizio del voto, ma tale apertura analogica, pur consentendo di attribuire rilievo anche a situazioni "atipiche", va riferita ai soli impedimenti che presentano elementi di evidente somiglianza con la cecità, l'amputazione degli arti superiori e la paralisi.

Solo tali condizioni patologiche, infatti, identificando precisi impedimenti fisici che ostacolano la materiale espressione del voto per l'impossibilità di distinguere i contenuti della scheda o di manifestare la scelta o, infine, di compiere le operazioni di chiusura della scheda, giustificano il ricorso al voto assistito;

- la predetta espressione legislativa fa intendere che, ai fini dell'ammissione al voto assistito, deve essere compiuto un duplice accertamento, congiuntamente riferito alla natura fisica dell'infermità e alla sua attitudine ad impedire (e non solo a rendere più gravosa) l'autonoma manifestazione del voto;

-
- spetta al presidente del seggio valutare, di volta in volta, l'effettività dell'impedimento fisico assoluto che non consente all'elettore di votare personalmente. Il presidente deve accertare tale impedimento, riconducibile a una delle fattispecie tipiche stabilite dalla legge (cecità, amputazione delle mani, paralisi o impedimento analogo), o per la sua evidenza o per diretta conoscenza o notorietà, e deve indicare nel verbale, sia pure con sintetica annotazione, lo specifico motivo per cui l'elettore viene ammesso a votare con l'aiuto di un accompagnatore;
 - i principi costituzionali di personalità, libertà, eguaglianza e segretezza del voto impongono di limitare le ipotesi in cui un soggetto diverso dall'elettore (non importa se da questi liberamente scelto) possa assistere all'attività di espressione del voto;
 - la tetraplegia, comportante paralisi degli arti, rientra tra le patologie tipiche considerate dalla legge dalle quali si presume l'inidoneità di manifestazione autonoma del voto e conseguentemente la sussistenza del diritto al voto assistito. La ricorrenza di tale infermità, per l'evidenza dell'impedimento, rende superflua l'allegazione di certificazione medica, così come esclude alcun diverso apprezzamento da parte del presidente del seggio;
 - non è consentita, a prescindere dalla certificazione medica esibita, l'ammissione al voto assistito di elettori affetti da malattie mentali, mancando del tutto l'analogia, richiesta dalla legge, con le infermità che, pregiudicando la capacità visiva, di movimento o di uso delle mani, impediscono la materiale tracciatura del segno di voto. Se il presupposto per l'ammissione al voto assistito è la presenza di un impedimento di carattere fisico che non consente la materiale espressione del voto, va pertanto esclusa la rilevanza delle patologie o alterazioni di natura psichica o che incidono sulla capacità intellettuale (quali lo stato demenziale, la demenza senile ed il rammollimento cerebrale), perché in tali casi l'assistenza dell'accompagnatore non si tradurrebbe nel compimento di operazioni materiali dichiarative di una volontà regolarmente e autonomamente formata, ma realizzerebbe una vera e propria integrazione (o sostituzione) della volontà dell'elettore;
 - la certificazione medica prodotta dall'elettore costituisce atto di certezza privilegiata e vincola quindi il presidente del seggio solo per quanto concerne la natura dell'infermità e non anche sulla portata pratica dell'infermità stessa quale concreto impedimento alla materiale espressione del voto, il cui accertamento è rimesso al prudente apprezzamento del presidente del seggio;
 - la valutazione medica riportata nel certificato presentato dall'elettore non lascia margini di scelta al presidente del seggio solo quando esprima inequivocabilmente che l'elettore stesso non è materialmente in grado di votare, salvo il caso che la certificazione risulti "ictu oculi" falsa o comunque non veritiera;
 - al presidente di seggio non compete l'onere di una verifica autonoma in presenza di certificazione sanitaria, attestante una affezione che incide profondamente sulla capacità manuale dell'elettore (ad es., "tremore agli arti superiori da morbo di Parkinson"), assolutamente univoca nell'indicare le ragioni del ricorso all'ausilio di un accompagnatore nelle operazioni di voto;
 - il giudizio, contenuto in un certificato medico, sulla necessità di un accompagnatore ai fini dell'espressione del voto non esime il presidente del seggio dall'attestare nel verbale di sezione la sussistenza di un'impossibilità per l'elettore di servirsi delle mani o della vista, posto che l'ammissibilità del voto assistito deve sempre discendere dalla obiettiva attestazione di impedimenti riconducibili a quelli previsti dalla legge che, se non inserita nel certificato medico allegato al verbale, deve emergere dal verbale medesimo;
 - non sono conformi alle disposizioni che regolano il procedimento elettorale i certificati medici che, nell'attestare l'esistenza di un'infermità fisica che impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore, non indichino anche la relativa patologia. La conoscenza della patologia addotta dall'elettore, infatti, è funzionale all'esercizio dei poteri spettanti al presidente del seggio, soprattutto con riferimento a quelle patologie il cui effetto preclusivo all'esercizio del diritto di voto non risulta in maniera evidente (ad es., cataratta o disturbo visivo che non determini cecità assoluta; frattura del braccio o ingessatura che, però, lasci in parte libere le dita della mano; tremore della mano che non sia così accentuato da impedire l'esercizio del diritto di voto; ecc.). Il presidente del seggio, ai fini dell'esercizio dei suoi poteri, potrà fare tutti gli accertamenti e le valutazioni fino a disattendere la certificazione esibita allorché sussistono elementi tali da indurlo a ritenere che questa sia falsa o che il giudizio medico, se non deliberatamente artefatto, sia quantomeno non rispondente a canoni della scienza medica universalmente accettati. Conseguentemente, nell'apposito spazio del verbale destinato alla indicazione del "motivo specifico" per cui l'elettore portatore di handicap è stato autorizzato a votare mediante accompagnatore, non sarebbe sufficiente trascrivere la mera e generica espressione "infermità" eventualmente riportata nel certificato medico.

§ 70. Elettore che viene allontanato dalla cabina

Se l'elettore indugia artificiosamente nell'espressione del voto o non risponde all'invito di restituire le schede riempite, il presidente deve valutare l'intenzionalità di tale indugio, tenendo presente il tempo che occorre normalmente per esprimere il voto, in quanto non è ammissibile che le operazioni di voto da parte di un singolo elettore si prolunghino più dello stretto necessario, ritardando le operazioni di votazione degli altri elettori.

Il presidente del seggio:

- annulla le schede restituite dall'elettore senza alcuna espressione di voto;
- appone sulle schede annullate, sia nella parte interna che nella parte esterna, l'indicazione "scheda annullata" e le inserisce, distintamente per ciascun referendum, nella Busta n. 7 (Ref.)/E.

L'elettore non è riammesso a votare se non dopo che hanno votato tutti gli altri elettori presenti.

All'elettore riammesso a votare è consegnata, per ciascun *referendum*, una nuova scheda, che viene prelevata tra quelle autentiche e sostituita nel modo indicato al paragrafo 63.

Nel verbale del seggio il presidente prende nota del nominativo dell'elettore allontanato dalla cabina, specificando se l'elettore medesimo viene riammesso successivamente a votare.

L'elettore, sia che venga riammesso a votare successivamente, sia che non venga più riammesso, dovrà essere computato come votante al momento delle operazioni di accertamento del numero dei votanti (§ 88).

(Cfr. art. 44, ultimo comma, T.U. n. 361/1957)

§ 71. Elettore che consegna al presidente una scheda mancante del bollo della sezione o della firma dello scrutatore

La scheda restituita dall'elettore mancante del bollo della sezione o della firma dello scrutatore non deve essere introdotta nell'urna.

Tale scheda, invece, deve essere immediatamente "vidimata", cioè firmata, sia nella parte interna che nella parte esterna, dal presidente e da almeno due scrutatori e deve essere allegata al verbale.

La scheda è inserita dal presidente nella Busta n. 7 (Ref.)/E.

Nel verbale del seggio il presidente prende nota del nominativo dell'elettore che ha riconsegnato una scheda mancante del bollo della sezione o della firma dello scrutatore.

L'elettore non può più essere ammesso al voto, anche se dovrà essere computato come votante al momento delle operazioni di accertamento del numero dei votanti (§ 88).

Spetta al presidente valutare se ricorrono gli estremi per considerare falsa la scheda e denunciare l'elettore all'Autorità giudiziaria.

(Cfr. artt. 58, quinto comma, 67, primo comma, n. 3, e 100, secondo comma, T.U. n. 361/1957)

§ 72. Elettore che non restituisce la scheda

Se l'elettore non restituisce una scheda consegnatagli dal presidente, quest'ultimo prende nota del nominativo di tale elettore nel verbale del seggio.

L'elettore dovrà comunque essere computato come votante al momento delle operazioni di accertamento del numero dei votanti (§ 88).

L'elettore deve essere denunciato all'Autorità giudiziaria.

(Cfr. artt. 58, quinto comma, 67, primo comma, n. 3, e 110, primo comma, T.U. n. 361/1957)

§ 73. Elettore che non vota nella cabina

Se l'elettore non vota nella cabina, le schede consegnategli sono annullate, con l'apposizione, sia nella parte interna che nella parte esterna, dell'indicazione "scheda annullata", e incluse, distintamente per ciascun *referendum*, nella Busta n. 7 (Ref.)/E per essere allegate al verbale.

L'elettore che non ha votato nella cabina non è più ammesso al voto e del suo nominativo il presidente prende nota nel verbale del seggio.

L'elettore dovrà essere computato come votante al momento delle operazioni di accertamento del numero dei votanti (§ 88).

Al caso di cui al presente paragrafo deve ricondursi l'ipotesi in cui l'elettore, avendo introdotto all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini in violazione del divieto stabilito dalla legge a tutela del principio di libertà e segretezza del voto (§ 60), viene colto nell'atto di fotografare o registrare immagini della espressione del proprio voto.

In questa eventualità, le schede di voto devono comunque essere annullate, che siano state o meno già votate, e l'elettore non può in ogni caso essere riammesso a votare. Tali schede, previa apposizione, sia nella parte interna che nella parte esterna, dell'indicazione "scheda annullata", sono incluse, per ciascun *referendum*, nella Busta n. 7 (Ref.)/E per essere allegate al verbale.

Sono fatti salvi gli eventuali provvedimenti, ad esempio di sequestro delle schede stesse, disposti nei confronti dell'elettore dall'Autorità di forza pubblica in servizio di vigilanza al seggio.

Di quanto accaduto, il presidente dà idoneo resoconto nel verbale.

(Cfr. art. 62 T.U. n. 361/1957; art. 1 D.L. n. 49/2008)

§ 74. Scheda deteriorata

Possono ricorrere due casi:

- l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli dal presidente è deteriorata;
- l'elettore stesso, per negligenza o ignoranza, deteriora la scheda.

In entrambi i casi, l'elettore può chiedere al presidente un'altra scheda, restituendo quella deteriorata.

L'elettore non può chiedere e ottenere, però, la consegna di una terza scheda quando lui stesso ha deteriorato le prime due.

Il presidente del seggio:

- in sostituzione della scheda deteriorata, consegna all'elettore un'altra scheda prelevandola dalla cassetta o scatola nella quale sono custodite le schede autenticate;
- prende nota, nella lista degli elettori della sezione, accanto al nome dell'elettore, che a questi è stata consegnata una seconda scheda;
- appone sulla scheda restituita, sia nella parte interna che nella parte esterna, l'indicazione "scheda deteriorata", vi aggiunge la firma e la inserisce nella Busta n. 7 (Ref.)/E;
- sostituisce subito la scheda consegnata con un'altra che viene prelevata dal pacco di quelle non autenticate e che viene autenticata mediante la firma dello scrutatore e il bollo della sezione apposto dallo stesso presidente.

(Cfr. art. 63 T.U. n. 361/1957)

§ 75. **Elettore che non restituisce la matita copiativa utilizzata per l'espressione del voto**

Se l'elettore non restituisce la matita copiativa consegnatagli dal presidente per l'espressione del voto, il presidente prende nota del nominativo di tale elettore nel verbale del seggio.

L'elettore deve essere denunciato all'Autorità giudiziaria.

(Cfr. art 110, primo comma, T.U. n. 361/1957)

§ 76. **Rifiuto di ritirare la scheda. Restituzione della scheda prima di entrare in cabina. Reclami e dichiarazioni di astensione o di protesta**

In caso di svolgimento contemporaneo di più *referendum*, come già detto (§ 54, lettera c, e § 58), l'elettore può astenersi dalla partecipazione al voto per uno o più di essi e quindi può legittimamente ritirare la scheda per alcuni *referendum* e rifiutarla per altri. Gli scrutatori prendono pertanto nota, sia nei riquadri stampati nel retro della pagina di copertina del registro, sia nella lista sezionale a fianco del nome dell'elettore, dei *referendum* cui il predetto non partecipa e per i quali non può quindi essere considerato come votante.

A parte questo caso, nel corso delle operazioni di voto, in un momento anteriore o successivo alle operazioni di identificazione e registrazione dell'elettore illustrate ai paragrafi 57 e 58 (annotazione degli estremi del documento di riconoscimento e firma dello scrutatore nell'apposita colonna della lista sezionale a fianco del nome dell'elettore; apposizione del timbro e della data nell'apposito spazio della tessera elettorale; annotazione del numero della tessera nel registro, riportando anche, a fianco del numero della tessera, il numero di iscrizione nella lista sezionale dell'elettore medesimo), possono verificarsi altri due distinti casi:

1) l'elettore rifiuta di ritirare tutte le schede. In tal caso, l'elettore non può essere considerato come votante e non deve quindi essere conteggiato tra i votanti della sezione all'atto delle operazioni del successivo paragrafo 89. Pertanto, per un corretto computo del numero effettivo dei votanti per ciascun *referendum*, qualora il seggio abbia già "registrato" l'elettore nella lista sezionale e/o nel registro per l'annotazione del numero di tessera, occorre provvedere, nei relativi riquadri e colonne di tali documenti, a una ulteriore

annotazione (ad es., con la dicitura: “NON VOTANTE”). Inoltre, sulla tessera elettorale, il bollo della sezione non deve essere apposto (a meno che, ovviamente, non lo sia già stato). Va precisato che la scansione temporale delle operazioni di identificazione e registrazione dell'elettore da parte del presidente o degli scrutatori e di consegna materiale della scheda di votazione da parte del presidente (§ 57, § 58 e § 59) non individua e stabilisce una rigida e giuridicamente vincolante successione di adempimenti ma detta prescrizioni di tipo organizzativo a scopo di accelerazione delle operazioni presso i seggi;

2) l'elettore, dopo avere ritirato la scheda, senza neppure entrare in cabina, la restituisce al presidente senza alcuna espressione di voto. In tal caso, si configura una ipotesi di annullamento della scheda, di cui al precedente paragrafo 73: l'elettore è conteggiato come votante, ma la scheda è annullata.

Può inoltre verificarsi che l'elettore chieda che vengano verbalizzati suoi reclami o dichiarazioni di astensione dal voto o di protesta o di altro contenuto. In tali evenienze, il presidente del seggio, per non rallentare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, deve mettere a verbale, in maniera sintetica e veloce, le generalità dell'elettore e i suoi reclami o dichiarazioni, allegando gli eventuali documenti scritti che l'elettore medesimo ritenesse di consegnare al seggio.

(Cfr. artt. 66, primo comma, e 87, primo comma, T.U. n. 361/1957)

CAPITOLO XVIII

VOTAZIONE DEI RICOVERATI NEI LUOGHI DI CURA

§ 77. Operazioni di votazione nelle sezioni ospedaliere

Gli elettori ricoverati in ospedali e case di cura con almeno 200 posti letto, per votare nella sezione ospedaliera, oltre alla tessera elettorale, devono esibire l'attestazione del sindaco del comune di residenza concernente l'avvenuta inclusione nell'elenco, distinto per sezione elettorale di appartenenza, di coloro che hanno chiesto di votare dove sono ricoverati.

(Cfr. artt. 51, terzo comma, e 52, primo comma, T.U. n. 361/1957)

Tale attestazione deve essere allegata dal presidente di seggio al registro nel quale vengono annotati i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

(Cfr. art. 10 D.P.R. n. 299/2000)

Per le sezioni ospedaliere, il sindaco del comune dove è ubicato il luogo di cura, oltre al restante materiale elettorale, deve consegnare anche l'elenco degli elettori ammessi a votare nel seggio ospedaliero (§ 27, n. 1). Tuttavia, se dovesse presentarsi un elettore in possesso della tessera elettorale e della suddetta attestazione ma non compreso nel predetto elenco, il presidente deve comunque ammetterlo al voto, perché tale elenco è formato semplicemente per agevolare il lavoro del seggio. Solo nel caso in cui nel luogo di cura siano state istituite più sezioni, il presidente, prima di ammettere l'elettore al voto, può accertare se l'elettore stesso è compreso nell'elenco di un'altra sezione.

La scheda da consegnare all'elettore non compreso nel predetto elenco, per il quale

quindi non è stata autenticata alcuna scheda, deve essere prelevata, per ciascun *referendum*, da quelle già autentiche contenute nell'apposita cassetta o scatola e deve immediatamente essere sostituita prelevandone un'altra dal pacco di quelle non autentiche e autenticandola mediante la firma dello scrutatore e il bollo della sezione.

Gli elettori che votano nel seggio ospedaliero sono iscritti dal presidente, all'atto della votazione, nella lista sezionale.

Per la registrazione di detti elettori potranno essere usate le apposite liste elettorali aggiunte per la votazione dei ricoverati nei luoghi di cura [modelli n. 21 (Ref.)/m e n. 21 (Ref.)/f].

In caso di svolgimento contemporaneo di più *referendum*, a fianco del nome dell'elettore, il seggio prenderà nota nelle liste sezionali o in quelle aggiunte dei *referendum* ai quali l'elettore medesimo NON partecipa, indicandone il numero d'ordine riportato sulla parte esterna della scheda (§ 58 lettera e).

Nella lista sezionale possono trovarsi già iscritti elettori facenti parte del personale di assistenza del luogo di cura che ne hanno fatto domanda al comune.

Il numero della tessera elettorale di ogni votante è annotato da uno scrutatore nel registro.

Per la raccolta del voto degli elettori impossibilitati a recarsi nella cabina provvede l'apposito seggio speciale (§ 78).

(Cfr. art. 52, secondo comma, T.U. n. 361/1957; art. 9 legge n. 136/1976)

§ 78. Operazioni di votazione dei seggi speciali e volanti presso luoghi di cura

Come già detto, negli ospedali e altri luoghi di cura aventi meno di 100 posti letto il voto degli elettori ricoverati è raccolto da un seggio "volante", composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore (designato a sorteggio) della sezione nella cui circoscrizione è ubicato il luogo di cura⁸. Durante l'assenza del presidente e del segretario, le rispettive funzioni sono assunte presso la sezione dal vicepresidente e da uno scrutatore scelto dal presidente stesso.

Negli ospedali e altri luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto il voto degli elettori ricoverati è raccolto, invece, da un seggio speciale, composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore.

Anche il voto degli elettori ricoverati in ospedali e case di cura con almeno 200 posti letto che, a giudizio della direzione sanitaria, sono impossibilitati ad accedere alla cabina della sezione ospedaliera è raccolto da un seggio speciale direttamente al loro capezzale, adottando ogni accorgimento per garantire la libertà e segretezza del voto.

Alle operazioni dei seggi speciali e volanti possono chiedere di assistere i rappresentanti dei partiti o dei promotori designati presso il seggio speciale o presso la sezione nella cui circoscrizione opera il seggio volante.

8- Negli uffici di sezione nella cui circoscrizione opera un seggio volante per la raccolta del voto presso luoghi di cura con meno di 100 posti letto o presso il domicilio degli elettori, il numero degli scrutatori è aumentato da tre a quattro (art. 2 legge n. 199/1978).

La raccolta del voto avviene nelle ore preventivamente concordate con il comune e la direzione sanitaria e può interessare anche più luoghi di cura.

Il seggio speciale o volante deve portare con sé il seguente materiale:

- un numero di schede autenticate pari, per ciascun *referendum*, a quello degli elettori ricoverati maggiorato del 10%. Tali schede sono contenute in una busta [Busta Os/1 (Ref.)] e sono separate, per ciascun *referendum* in contemporaneo svolgimento, con apposita fascetta;
- l'elenco dei ricoverati ammessi al voto;
- un bollo di sezione con il quale certificare, mediante timbratura della tessera, l'avvenuta espressione del voto;
- l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, liste elettorali aggiunte, registro per l'annotazione del numero di tessera, ecc.).

Le schede votate dagli elettori ricoverati, debitamente ripiegate e separate, per ciascun *referendum* in contemporaneo svolgimento, in distinti pacchetti, sono man mano inserite in un'altra busta [Busta Os/2 (Ref.)]. Sono successivamente riportate nella sezione e immesse nella rispettiva urna.

Se al seggio speciale o volante è stato assegnato più di un luogo di cura, le schede autenticate e quelle votate devono essere messe in buste separate per ogni luogo di cura.

Le schede deteriorate o quelle ritirate a elettori esclusi dalla votazione devono essere conservate in plichi distinti, eventualmente utilizzando buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio, per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Per quanto riguarda gli elenchi dei ricoverati ammessi a votare nel luogo di cura e le attestazioni, rilasciate dai sindaci dei comuni di residenza ai ricoverati stessi, che devono essere acquisite dal presidente del seggio speciale o volante e allegate al registro per l'annotazione del numero di tessera, si richiama il contenuto del paragrafo sulle operazioni di voto nelle sezioni ospedaliere (§ 77).

Il presidente del seggio speciale o volante deve prendere nota del nome e cognome dell'elettore che vota nel luogo di cura nella lista elettorale aggiunta [mod. n. 21 (Ref.)/m e n. 21 (Ref.)/f].

In caso di svolgimento contemporaneo di più *referendum*, a fianco del nome dell'elettore, il seggio prenderà nota nella lista aggiunta dei *referendum* ai quali l'elettore medesimo NON partecipa, indicandone il numero d'ordine riportato sulla parte esterna della scheda (§ 58 lettera e).

Se al seggio speciale o volante è assegnato più di un luogo di cura, per la registrazione degli elettori che votano deve essere usata un'unica lista elettorale aggiunta, mentre per l'attestazione delle operazioni svolte devono essere compilati, in duplice copia, distinti verbali: modello n. 15 (Ref.), per i seggi volanti; modello n. 16 (Ref.), per i seggi speciali; modello n. 17 (Ref.), per i seggi speciali incaricati della raccolta del voto al capezzale degli elettori che non possono accedere alla cabina della sezione ospedaliere.

Lo scrutatore annota, nel registro, maschile o femminile, per la raccolta del voto degli elettori ricoverati (Mod. Os./Ref.), il numero della tessera elettorale di ciascun elettore che vota nel luogo di cura.

I compiti del seggio speciale o volante cessano non appena le schede votate dagli elettori ricoverati nei luoghi di cura sono portate nella sede della sezione e immediatamente introdotte nella rispettiva urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori ricoverati che hanno votato nel luogo di cura e che sono stati iscritti nella lista elettorale aggiunta.

In particolare, nel verbale del seggio ordinario [modello n. 13 (Ref.)], nell'apposito allegato (all. 1: votazione di elettori presso luoghi di cura o di detenzione o a domicilio), si deve dare atto che i compiti del seggio speciale o volante si sono conclusi.

(Cfr. art. 53 T.U. n. 361/1957; art. 9 legge n. 136/1976)

CAPITOLO XIX

VOTAZIONE DEI DETENUTI AVENTI DIRITTO AL VOTO

§ 79. Votazione dei detenuti

I detenuti che non sono incorsi nella perdita della capacità elettorale hanno diritto di prendere parte alla votazione.

Essi, per votare, oltre alla tessera elettorale, devono esibire l'attestazione del sindaco del comune di residenza concernente l'avvenuta inclusione nell'elenco, distinto per sezione elettorale di appartenenza, di coloro che hanno chiesto di votare dove sono reclusi.

(Cfr. art. 8 legge n. 136/1976)

Tale attestazione deve essere allegata dal presidente del seggio speciale al registro nel quale vengono annotati i numeri delle tessere elettorali di coloro che hanno votato nel luogo di detenzione.

(Cfr. art. 13 D.P.R. n. 299/2000)

§ 80. Operazioni di votazione dei seggi speciali presso luoghi di detenzione e di custodia preventiva

Come già detto, nei luoghi di detenzione e di custodia preventiva il voto dei detenuti è raccolto da un seggio speciale, composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore.

Alle operazioni del seggio speciale possono chiedere di assistere i rappresentanti dei partiti o dei promotori designati presso il seggio speciale stesso.

La raccolta del voto avviene nelle ore preventivamente concordate con il comune e la direzione del luogo di detenzione e può interessare anche più luoghi di detenzione.

Il seggio speciale deve portare con sé il seguente materiale:

- un numero di schede autenticate pari, per ciascun *referendum*, a quello degli elettori detenuti maggiorato del 10%. Tali schede sono contenute in apposita busta [Busta D/1 (Ref.)] e sono separate, per ciascun *referendum*, con apposita fascetta;
- l'elenco dei detenuti ammessi al voto;

- un bollo di sezione con il quale certificare, mediante timbratura della tessera, l'avvenuta espressione del voto;
- l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, liste elettorali aggiunte, registro per l'annotazione del numero di tessera, ecc.).

Le schede votate dagli elettori detenuti, debitamente ripiegate e separate, per ciascun *referendum* in contemporaneo svolgimento, in appositi pacchetti, sono man mano inserite in un'altra busta [Busta D/2 (Ref.)]. Sono successivamente riportate nella sezione e immesse nella rispettiva urna.

Se al seggio speciale è stato assegnato più di un luogo di detenzione, le schede autenticate e quelle votate devono essere messe in buste separate per ogni luogo di detenzione.

Le schede deteriorate o quelle ritirate a elettori esclusi dalla votazione devono essere conservate in plichi distinti, eventualmente utilizzando buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio, per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Per quanto riguarda gli elenchi dei detenuti ammessi a votare nel luogo di detenzione e le attestazioni, rilasciate dai sindaci dei comuni di residenza ai detenuti stessi, che devono essere acquisite dal presidente del seggio speciale e allegate al registro per l'annotazione del numero di tessera elettorale dei votanti, si richiama il contenuto del paragrafo sulle operazioni di voto nelle sezioni ospedaliere (§ 77).

Il presidente del seggio speciale deve prendere nota del nome e cognome dell'elettore che vota nel luogo di detenzione nella lista elettorale aggiunta [mod. n. 22 (Ref.)/m e n. 22 (Ref.)/f].

In caso di svolgimento contemporaneo di più *referendum*, a fianco del nome dell'elettore, il seggio prenderà nota nella lista aggiunta dei *referendum* ai quali l'elettore medesimo NON partecipa, indicandone il numero d'ordine riportato sulla parte esterna della scheda (§ 58 lettera e).

Se al seggio speciale è assegnato più di un luogo di detenzione, per la registrazione degli elettori che votano deve essere usata un'unica lista elettorale aggiunta, mentre per l'attestazione delle operazioni svolte devono essere compilati, in duplice copia, distinti verbali [modello n. 18 (Ref.)].

Lo scrutatore annota, nel registro, maschile o femminile, per la raccolta del voto degli elettori detenuti (Mod. D./Ref.), il numero della tessera elettorale di ciascun elettore che vota nel luogo di detenzione.

I compiti del seggio speciale cessano non appena le schede votate dagli elettori detenuti sono portate nella sede della sezione e immediatamente introdotte nella rispettiva urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che hanno votato nel luogo di detenzione e che sono stati iscritti nella lista elettorale aggiunta.

In particolare, nel verbale del seggio ordinario [modello n. 13 (Ref.)], nell'apposito allegato (all. 1: votazione di elettori presso luoghi di cura o di detenzione o a domicilio) si deve dare atto che i compiti del seggio speciale si sono conclusi.

(Cfr. artt. 8 e 9 legge n. 136/1976)

CAPITOLO XX

VOTAZIONE DEGLI ELETTORI PRESSO IL LORO DOMICILIO

§ 81. Elettori in particolari condizioni di infermità ammessi al voto presso il loro domicilio

Gli elettori “affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile” anche con l’ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei portatori di handicap, e quelli “affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione” possono chiedere ai sindaci dei comuni di rispettiva iscrizione elettorale di votare presso l’abitazione in cui dimorano, indicandone l’indirizzo, anche qualora tale dimora sia ubicata presso un comune diverso da quello nelle cui liste elettorali sono iscritti.

Alla domanda l’elettore deve avere allegato idoneo certificato medico rilasciato dall’azienda sanitaria locale.

Tale certificato, qualora sulla tessera elettorale dell’elettore non sia già inserita l’annotazione del diritto al voto assistito, può anche attestare la necessità di un accompagnatore per l’esercizio del voto. Solo in questo caso, il certificato medico deve essere acquisito e allegato al verbale del seggio volante (§ 69, lett. d).

Agli elettori ammessi al voto domiciliare, i sindaci dei comuni di iscrizione elettorale rilasciano apposita attestazione.

(Cfr. art. 1 D.L. n. 1/2006)

§ 82. Predisposizione degli elenchi per sezione degli ammessi al voto domiciliare e consegna del materiale occorrente

Per i *referendum* costituzionali o abrogativi, che interessano l’intero territorio nazionale, l’elettore, secondo dove abita, può votare nel territorio della propria sezione elettorale o nel territorio di altra sezione, dello stesso comune o di un altro comune.

I sindaci dei comuni, pertanto, formano un elenco degli elettori ammessi al voto a domicilio, distinto per ogni sezione elettorale, come specificato nel paragrafo 26, n. 9.

In ogni elenco, vengono distinti gli elettori di sesso maschile da quelli di sesso femminile e per ogni elettore vengono indicati: nome e cognome; luogo e data di nascita; indirizzo dell’abitazione; eventuale recapito telefonico.

Gli elenchi stessi, la mattina del sabato, giorno di insediamento del seggio, sono consegnati ai presidenti dei seggi che, a seconda dei casi, provvedono alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l’elettore vota a domicilio in un’altra sezione.

Insieme all’altro materiale elettorale, ai presidenti di seggio incaricati della raccolta del voto a domicilio deve essere consegnato anche un bollo di sezione in più (§ 27, n. 3).

§ 83. Annotazioni nelle liste sezionali e autenticazione delle schede

Nella seduta di costituzione dei seggi, alle ore 16 dello stesso giorno di sabato, i presidenti provvedono a fare annotare nelle rispettive liste sezionali, a seconda dei casi:

- a) i nominativi degli iscritti della sezione dei quali raccogliere il voto a domicilio;
- b) i nominativi degli iscritti della sezione il cui voto a domicilio verrà raccolto presso altra sezione;
- c) i nominativi degli elettori iscritti in altre sezioni dei quali raccogliere il voto a domicilio.

I nominativi di cui alla lettera c) sono aggiunti in calce alle liste stesse.

Pertanto, dal numero di schede da autenticare per ciascun *referendum* (§ 46), si detrae il numero degli elettori votanti a domicilio in altra sezione (lett. b) e si aggiunge, invece, il numero degli elettori non iscritti che voteranno a domicilio nella sezione (lett. c).

§ 84. Raccolta del voto domiciliare da parte del seggio volante o del seggio speciale

Come già detto, il voto a domicilio è raccolto da un seggio “volante”, composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore (designato a sorteggio) della sezione nella cui circoscrizione abita l'elettore⁹. Durante l'assenza del presidente e del segretario, le rispettive funzioni sono assunte presso la sezione dal vicepresidente e da uno scrutatore scelto dal presidente stesso.

Il voto a domicilio di uno o più elettori può essere raccolto anche dal seggio speciale che opera presso un luogo di cura ubicato nelle vicinanze dell'abitazione degli elettori medesimi.

Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono chiedere di assistere i rappresentanti dei partiti o dei promotori designati presso il seggio speciale o presso la sezione nella cui circoscrizione opera il seggio volante.

La raccolta del voto avviene nelle ore preventivamente programmate con il comune.

Il seggio speciale o volante deve portare con sé il seguente materiale:

- un numero di schede autenticate pari, per ciascun *referendum*, a quello degli elettori dei quali raccogliere il voto a domicilio, maggiorato di una scorta adeguata. Tali schede sono contenute in apposita busta [Busta Voto domiciliare n. 1 (Ref.)] e sono separate, per ciascun *referendum*, con apposita fascetta;
- l'elenco degli elettori ammessi al voto a domicilio;
- un bollo di sezione con il quale certificare, mediante timbratura della tessera, l'avvenuta espressione del voto;
- l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, ecc.).

Le schede votate dagli elettori presso il loro domicilio, debitamente ripiegate e separate, per ciascun *referendum* in contemporaneo svolgimento, in appositi pacchetti, sono man mano inserite in un'altra busta [Busta Voto domiciliare n. 2 (Ref.)]. Sono successivamente riportate nella sezione e immesse nell'urna.

Le schede deteriorate o quelle ritirate a elettori esclusi dalla votazione devono essere

⁹ Negli uffici di sezione nella cui circoscrizione opera un seggio volante per la raccolta del voto presso luoghi di cura con meno di 100 posti letto o presso il domicilio degli elettori, il numero degli scrutatori è aumentato da tre a quattro (art. 2 legge 22 maggio 1978, n. 199).

conservate in plichi distinti, eventualmente utilizzando buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio, per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Il presidente deve prendere nota del nome e cognome di ogni elettore che vota a domicilio nell'apposito verbale [modello n. 15-bis (Ref.) - Voto domiciliare].

In tale verbale, il presidente prende nota degli elettori che votano a domicilio con l'aiuto di un altro elettore, le cui generalità sono registrate nel medesimo verbale e sulla cui tessera è fatta apposita annotazione.

Sulla tessera dell'elettore, nell'apposito spazio, si deve certificare con il bollo di sezione e la data l'avvenuta espressione del voto.

Il numero della tessera dell'elettore e il comune che l'ha rilasciata sono annotati nel predetto verbale.

Le attestazioni rilasciate dai comuni di iscrizione elettorale agli elettori ammessi al voto domiciliare, di cui al paragrafo 81, possono essere trattenute dagli elettori medesimi.

Il presidente del seggio deve curare, con ogni mezzo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alle particolari condizioni di salute dell'elettore.

Inoltre, il presidente, gli altri componenti del seggio e gli stessi rappresentanti dei partiti o dei promotori che hanno chiesto di presenziare alla raccolta del voto a domicilio devono garantire il diritto alla riservatezza e la dignità dell'elettore, nel rispetto delle medesime esigenze connesse alle sue condizioni di salute.

I compiti del seggio speciale o volante cessano non appena le schede votate dagli elettori ammessi al voto domiciliare sono portate nella sede della sezione e immediatamente introdotte nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori iscritti in elenco e registrati a verbale che hanno effettivamente votato presso il loro domicilio.

In particolare, nel verbale del seggio ordinario [modello n. 13 (Ref.)], nell'apposito allegato (all. 1: votazione di elettori presso luoghi di cura o di detenzione o a domicilio), si deve dare atto che i compiti del seggio speciale o volante si sono esauriti.

§ 85. Altri adempimenti al rientro del seggio volante o speciale nella sezione di appartenenza

Dopo che i componenti del seggio volante o di quello speciale hanno fatto rientro, con le schede votate e l'altro materiale elettorale, nella sezione di appartenenza, il presidente del seggio ordinario deve curare i seguenti adempimenti:

a) se l'elettore che ha votato a domicilio è iscritto nella lista sezionale:

- uno scrutatore appone la sua firma accanto al nominativo nell'apposita colonna della lista sezionale;

b) se l'elettore che ha votato a domicilio NON è iscritto nella lista sezionale:

- uno scrutatore appone la sua firma accanto al nominativo aggiunto in calce alla lista sezionale.

Gli elenchi degli ammessi al voto domiciliare, predisposti dai comuni e consegnati ai presidenti dei seggi volanti o speciali, sono allegati alle liste sezionali per essere poi inseriti nell'apposito plico [Busta n. 3 (Ref.)].

CAPITOLO XXI
CHIUSURA DELLA VOTAZIONE

§ 86. Operazioni di votazione fino alle ore 23 della domenica - Chiusura della votazione

Le operazioni di votazione proseguono sino alle ore 23 della domenica.

(Cfr. art. 1, comma 399, legge n. 147/2013)

Se a tale ora sono presenti nella sala del seggio o nelle immediate adiacenze elettori che non hanno ancora votato, il presidente ne fa prendere nota dal segretario e li ammette a votare nell'ordine in cui i loro nomi vengono annotati.

Se fuori dai locali del seggio si sono formate lunghe file di elettori in attesa di votare, il presidente può disporre che la Forza pubblica ne regoli l'ordinato afflusso, per garantirne il diritto di voto.

Dopo che tali elettori hanno votato, il presidente dichiara chiusa la votazione.

§ 87. Sgombero del tavolo del seggio - Raccolta e custodia delle matite copiative

Dichiarata chiusa la votazione, il presidente:

- chiude la fessura dell'urna che, per ciascun *referendum*, contiene le schede votate e la cassetta o scatola che, per ciascun *referendum*, contiene le schede autenticate;
- sgombra il tavolo del seggio dalle carte e dagli oggetti non più necessari;
- raccoglie le matite copiative e ne controlla il loro numero;
- ripone in un unico plico [Busta n. 9 (Ref.)] tutte le carte, gli atti e i documenti riguardanti la votazione e le matite copiative.

CAPITOLO XXII

LE OPERAZIONI DI ACCERTAMENTO DA COMPIERE PRIMA DI INIZIARE LO SCRUTINIO

§ 88. Accertamento del numero degli elettori (nel caso di *referendum* abrogativi o territoriali)

Qualora si svolgano *referendum* popolari abrogativi (ex art. 75 Cost.) o *referendum* per la modificazione territoriale delle regioni (ex art. 132 Cost.), il presidente del seggio deve attestare il numero complessivo degli elettori della sezione.

Infatti, ai fini della validità dei *referendum* popolari abrogativi, l'Ufficio centrale per il *referendum* deve accertare prima di tutto se alla votazione abbia partecipato la maggioranza degli elettori; ai fini della dichiarazione del risultato dei *referendum* territoriali, lo stesso Ufficio centrale deve verificare se il numero dei voti attribuiti alla risposta affermativa al quesito referendario non sia inferiore alla maggioranza degli elettori medesimi. Il numero esatto degli elettori deve ovviamente essere desunto, per ogni sezione, dal verbale del seggio.

(Cfr. artt. 36, primo comma, e 45, secondo comma, legge n. 352/1970)

Qualora, invece, si svolga un *referendum* costituzionale confermativo (ex art. 138 Cost.), il presidente passa direttamente ad accertare il numero dei votanti nella sezione, come illustrato nel paragrafo seguente.

Il numero degli elettori è dato dal numero degli elettori iscritti nella lista sezionale, autenticata dalla commissione elettorale circondariale, risultante dall'attestazione apposta in calce alla lista stessa, più il numero dei cittadini dichiarati elettori in base a sentenza o ad attestazione del sindaco.

Dal calcolo di cui sopra dovranno essere perciò escluse le categorie di elettori che non sono iscritti nella lista della sezione e che siano stati ammessi a votare, presso la sezione medesima, in base a particolari disposizioni di legge, cioè i componenti dell'ufficio di sezione; i rappresentanti dei partiti o dei promotori; gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio presso il seggio; gli appartenenti alle Forze armate o a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia, al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; i naviganti (marittimi e aviatori); i degenti in luoghi di cura; i detenuti aventi diritto al voto; gli ammessi al voto domiciliare aventi dimora nell'ambito territoriale della sezione; gli elettori non deambulanti di cui all'art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.

Ai fini dell'attestazione del numero degli elettori della sezione, tali elettori saranno conteggiati dagli uffici delle sezioni nelle cui liste risultano rispettivamente iscritti.

Le predette categorie saranno invece tenute presenti soltanto per accertare il numero complessivo dei votanti per ogni *referendum*, come indicato nel paragrafo seguente.

§ 89. Accertamento del numero dei votanti in base al verbale, alle liste sezionali e alle liste elettorali aggiunte

Dopo avere eventualmente attestato, nel caso di *referendum* abrogativi o territoriali, il numero complessivo degli elettori della sezione, il seggio deve determinare, **DISTINTAMENTE PER CIASCUN REFERENDUM** in contemporaneo svolgimento, il numero complessivo di elettori che hanno votato e tale numero deve essere anche distinto in elettori di sesso maschile e di sesso femminile.

(Cfr. art. 67, primo comma, n. 2, T.U. n. 361/1957)

A tale scopo, il presidente accerta:

1) il numero degli elettori iscritti nelle liste sezionali che hanno votato. Nelle liste, accanto al nome di ciascuno dei predetti elettori, deve essere stata apposta, nell'apposita colonna, la firma di uno degli scrutatori. Nelle liste medesime, nel caso di svolgimento contemporaneo di più *referendum*, si sarà presa nota dei *referendum* per i quali l'elettore si è astenuto dal voto, non ritirando la relativa scheda;

(Cfr. art. 58, quarto comma, T.U. n. 361/1957)

2) il numero degli elettori che hanno votato nella sezione presentando una sentenza della Corte d'appello o della Corte di Cassazione oppure presentando un'attestazione del sindaco di ammissione al voto¹⁰.

(Cfr. art. 47, secondo comma, T.U. n. 361/1957; art. 32-bis D.P.R. n. 223/1967)

10- Non devono essere compresi in questo numero gli elettori ammessi a votare con attestato del sindaco sostitutivo della tessera elettorale per quella singola consultazione (art. 7 D.P.R. n. 299/2000) in quanto tali elettori sono già iscritti nella lista sezionale.

Il presidente, con riferimento agli altri elettori che hanno votato nella sezione pur NON essendo iscritti nelle liste della sezione stessa, accerta altresì:

3) il numero degli elettori non deambulanti;

(Cfr. art. 1, comma 4, legge n. 15/1991)

4) il numero dei componenti del seggio, dei rappresentanti dei partiti o dei promotori e degli ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio;

(Cfr. art. 48 T.U. n. 361/1957)

5) il numero degli elettori appartenenti alle Forze armate o a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

(Cfr. art. 49 T.U. n. 361/1957)

6) il numero dei naviganti (marittimi e aviatori) fuori residenza per motivi di imbarco;

(Cfr. art. 50 T.U. n. 361/1957)

7) il numero degli elettori ammessi e che hanno effettivamente votato a domicilio nell'ambito territoriale della sezione.

(Cfr. art. 1 decreto-legge n. 1/2006)

Degli elettori di cui al numero 2) si è presa nota nel verbale. Gli elettori di cui ai numeri 3) e 4) sono stati iscritti in calce alla lista sezionale e di essi si è presa nota nel verbale. Gli elettori di cui ai numeri 5) e 6) sono stati iscritti nella lista elettorale aggiunta [modello n. 20 (Ref.)/m e n. 20 (Ref.)/f]. Gli elettori di cui al numero 7) sono stati pure iscritti in calce alla lista sezionale e di essi si è presa nota nell'apposito verbale [modello n. 15-bis (Ref.) - Voto domiciliare].

Nelle sezioni ospedaliere, presso le quali, inoltre, possono essere costituiti seggi speciali per la raccolta del voto al capezzale degli elettori impossibilitati a recarsi in cabina; nelle sezioni alle quali sono assegnati luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto; nelle sezioni alle quali sono assegnati luoghi di detenzione e di custodia preventiva; nelle sezioni, infine, alle quali sono assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti letto, per l'accertamento del numero dei votanti devono essere calcolati anche gli elettori che hanno votato nel luogo di cura o di detenzione.

Tali elettori risultano dalle iscrizioni fatte dal presidente nella lista sezionale del seggio ospedaliero o nelle liste elettorali aggiunte dei seggi speciali o volanti.

(Cfr. art. 51 T.U. n. 361/1957; artt. 8 e 9 legge n. 136/1976)

Anche nelle liste elettorali aggiunte, nel caso di svolgimento contemporaneo di più *referendum*, si sarà presa nota dei *referendum* per i quali l'elettore si è astenuto dal voto, non ritirando la relativa scheda.

Nel numero dei votanti devono essere ricompresi:

- gli elettori che sono stati allontanati dalla cabina, riammessi o meno a votare dopo che hanno votato gli altri elettori (§ 70);
- gli elettori che hanno riconsegnato la scheda senza il bollo della sezione o senza la firma dello scrutatore (§ 71);

- gli elettori che non hanno restituito la scheda (§ 72);
- gli elettori che non hanno votato nella cabina (§ 73).

§ 90. Controllo del numero dei votanti in base al registro per l'annotazione del numero di tessera

Dopo avere accertato, con le modalità illustrate nel paragrafo precedente, il numero complessivo degli elettori che hanno votato per ciascun *referendum*, dandone attestazione nel verbale del seggio, il presidente controlla che tale numero corrisponda a quello desumibile dalle annotazioni fatte nei registri (distinti tra elettori di sesso maschile e di sesso femminile) dove sono stati riportati i numeri delle tessere elettorali dei votanti, sommando cioè le annotazioni fatte nel registro utilizzato presso il seggio e le annotazioni fatte nei registri eventualmente utilizzati dai seggi speciali o volanti.

In caso di contestuale svolgimento di più consultazioni, dagli appositi riquadri stampati nel retro della pagina di copertina dei registri stessi occorre verificare e detrarre, per ogni consultazione, il numero di elettori che, pur avendo avuto annotato il numero di tessera, NON hanno votato per quella consultazione.

In particolare, il numero complessivo di votanti per ciascun *referendum* deve corrispondere a:

- a) totale delle tessere elettorali il cui numero è stato annotato nei registri;
- b) diminuito del numero degli elettori che, pur avendo avuto annotato il numero della propria tessera, hanno rifiutato tutte le schede (§ 76, n. 1), oppure hanno votato solo per altre consultazioni referendarie contestualmente in svolgimento;
- c) aumentato del numero delle seguenti categorie di elettori (in quanto privi della tessera o il cui numero di tessera è stato annotato direttamente nel verbale del seggio):
 - elettori che hanno votato esibendo una sentenza o un'attestazione del sindaco (§ 63);
 - elettori, iscritti o non iscritti nella lista sezionale, il cui voto è stato raccolto a domicilio nell'ambito della sezione (§ 84).

§ 91. Formazione e spedizione del plico contenente le liste degli elettori della sezione

Dopo avere accertato il numero dei votanti, il seggio procede alla formazione del plico contenente le liste degli elettori della sezione utilizzate per le operazioni di votazione [Busta n. 3 (Ref.)].

Nel plico devono essere inserite:

- a) la lista degli elettori della sezione, distinta in maschi e femmine;
- b) le liste elettorali aggiunte [modello n. 20 (Ref.)/m e n. 20 (Ref.)/f] dove si è preso nota dei militari e dei naviganti (marittimi e aviatori) che hanno votato nella sezione;
- c) le liste elettorali aggiunte [modelli 21 (Ref.)/m e 21 (Ref.)/f, modelli n. 22 (Ref.)/m e 22 (Ref.)/f] in cui sono stati iscritti gli elettori che hanno votato nei luoghi di ricovero o di detenzione (per le sezioni ospedaliere; per le sezioni alle quali sono assegnati luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto; per le sezioni alle quali sono assegnati luoghi di detenzione; per le sezioni, infine, alle quali sono

assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti letto);

d) gli elenchi, predisposti dai comuni, con i nominativi degli elettori ammessi al voto domiciliare nell'ambito territoriale della sezione.

Le liste elettorali di cui alle lettere a), b) e c) devono essere firmate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori.

Sul plico appongono la firma il presidente, almeno due scrutatori e i rappresentanti dei partiti o dei promotori che ne fanno richiesta.

(Cfr. art. 67, primo comma, n. 2, T.U. n. 361/1957)

Il predetto plico [Busta n. 3 (Ref.)], infine, viene sigillato e, per il tramite del comune, prima di iniziare le operazioni di scrutinio, contemporaneamente all'altro plico contenente le schede avanzate a chiusura della votazione e i registri [Busta n. 4 (Ref.)], verrà inviato al tribunale (o sezione distaccata del tribunale), che ne rilascerà ricevuta.

(Cfr. art. 7, primo comma, legge n. 136/1976)

§ 92. Accertamento del numero delle schede autenticate nel corso della votazione in aggiunta a quelle autenticate subito dopo la costituzione del seggio

Per consentire le successive operazioni di riscontro di cui ai paragrafi 93 e 104, il presidente deve accertare il numero complessivo delle schede che, nel corso delle operazioni di votazione, sono state autenticate, per ciascun *referendum*, in aggiunta a quelle autenticate il sabato pomeriggio subito dopo la costituzione del seggio (§ 46).

Tale numero è dato dalla somma di:

1) schede autenticate per gli elettori che hanno votato nella sezione pur non essendovi iscritti (§ 55, numeri da 1 a 9);

2) schede autenticate per gli elettori che hanno votato in luoghi di cura o detenzione dei quali non si era tenuto conto il sabato pomeriggio;

3) schede autenticate in sostituzione di quelle consegnate agli elettori prima allontanati dalle cabine e poi riammessi a votare (§ 70);

4) schede autenticate in sostituzione di quelle deteriorate (§ 74).

(Cfr. art. 67, primo comma, n. 3, T.U. n. 361/1957)

§ 93. Controllo delle schede autenticate non utilizzate per la votazione - Formazione e spedizione dei plichi contenenti le schede avanzate (autenticate e non autenticate) e i registri per l'annotazione del numero di tessera

Il seggio deve controllare il numero delle schede di voto autenticate per ciascun *referendum* e rimaste nell'apposita cassetta o scatola in quanto non utilizzate per la votazione.

Tale numero deve corrispondere al numero complessivo degli elettori iscritti nelle liste della sezione e di quelli assegnati alla sezione medesima, perché ammessi a votare presso luoghi di cura o di detenzione o presso il loro domicilio, che non hanno votato. Nel caso di mancata corrispondenza, il presidente di seggio deve indicarne i motivi nel verbale.

(Cfr. art. 67, primo comma, n. 3, T.U. n. 361/1957)

Dopo tale controllo, il seggio procede alla formazione della Busta n. 4 (Ref.) nella quale devono essere incluse a loro volta:

a) la Busta n. 4 (Ref.)/A, contenente, per ciascun *referendum*, due distinti pacchetti, di cui uno con le schede autenticate non utilizzate per la votazione e l'altro con le schede non autenticate;

b) la Busta n. 4 (Ref.)/B, contenente i registri (maschile e femminile) per l'annotazione del numero di tessera dei votanti, ivi compresi i registri eventualmente utilizzati per la raccolta del voto degli elettori ricoverati in luoghi di cura (Mod. Os./Ref.) o reclusi in luoghi di detenzione (Mod. D./Ref.).

Il predetto plico [Busta n. 4 (Ref.)], per il tramite del comune, prima di iniziare le operazioni di scrutinio, contemporaneamente al plico di cui al paragrafo 91 contenente le liste sezionali [Busta n. 3 (Ref.)], viene inviato al tribunale (o sezione distaccata del tribunale), che ne rilascia ricevuta.

(Cfr. art. 7, primo comma, legge n. 136/1976)

Le operazioni descritte nei paragrafi 88, 89, 90, 91 e nel presente paragrafo devono essere effettuate nell'ordine indicato e del compimento di ciascuna di esse si deve fare menzione nel verbale.

(Cfr. art. 67, ultimo comma, T.U. n. 361/1957)

PARTE QUARTA

OPERAZIONI DI SCRUTINIO

CAPITOLO XXIII

LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALLO SCRUTINIO

§ 94. Ripartizione dei compiti tra gli scrutatori

Prima di iniziare le operazioni di spoglio delle schede e di scrutinio, il presidente:

- sorteggia il nome dello scrutatore che dovrà estrarre le schede, una alla volta, dall'urna;
- assegna a un secondo scrutatore il compito di registrare su uno dei due esemplari delle tabelle di scrutinio i voti di lista e i voti di preferenza man mano risultanti dallo spoglio delle schede;
- assegna al segretario del seggio il compito di registrare i voti sull'altro esemplare delle tabelle di scrutinio;
- assegna al terzo scrutatore il compito di deporre le schede man mano scrutinate nella cassetta o scatola che precedentemente conteneva le schede autenticate non utilizzate per la votazione.

Pertanto, se, in generale, per la validità delle operazioni elettorali è sufficiente la presenza di almeno tre componenti del seggio, tra i quali il presidente o il vicepresidente, durante le operazioni di scrutinio dovrebbero essere presenti almeno cinque componenti, cioè il presidente o il vicepresidente, il segretario e almeno tre scrutatori.

(Cfr. artt. 66, secondo comma, e 68 T.U. n. 361/1957)

Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti dei partiti o dei promotori e gli elettori della sezione.

Nella sala possono essere ammesse, inoltre, per l'adempimento dei loro compiti, le persone indicate nel paragrafo 33.

In caso di contemporaneo svolgimento di più *referendum*, le operazioni di spoglio delle schede devono essere effettuate separatamente per ciascun *referendum*, secondo l'ordine numerico riportato sulla parte esterna della scheda.

CAPITOLO XXIV

TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

§ 95. Termini di inizio e di conclusione delle operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio devono avere inizio non appena completate le operazioni illustrate nei paragrafi da 88 a 92, devono svolgersi senza alcuna interruzione e devono essere ultimate entro le ore 14 del lunedì, giorno successivo a quello di chiusura della votazione.

(Cfr. art. 73, primo comma, T.U. n. 361/1957)

§ 96. Sospensione delle operazioni di scrutinio non completate entro le ore 14 del lunedì

Se per cause di forza maggiore le operazioni di scrutinio non possono essere completate entro il predetto termine delle ore 14 del lunedì, il presidente le deve sospendere.

Le operazioni di scrutinio saranno completate, utilizzando le stesse tabelle di scrutinio usate dai seggi, dall'Ufficio provinciale per il *referendum*. Per agevolare le operazioni di tale Ufficio, si raccomanda di registrare con un segno più marcato o con matita colorata l'ultimo voto spogliato.

Prima di sospendere le operazioni del seggio, si deve provvedere ai seguenti adempimenti:

- il presidente deve chiudere l'urna o le urne contenenti le schede non ancora spogliate e la cassetta o scatola nella quale, per ciascun *referendum*, sono state riposte le schede spogliate;
- su ogni urna e su ogni cassetta o scatola devono essere apposti cartelli sui quali indicare il comune, il numero della sezione elettorale e le scritte: «Schede non spogliate» e «Schede già spogliate»;
- il presidente deve raccogliere in un plico tutti gli altri documenti relativi alle operazioni sospese;
- su tale plico devono essere trascritte le stesse indicazioni apposte su ogni urna e su ogni cassetta o scatola (comune, numero della sezione e scritte: «Schede non spogliate» e «Schede già spogliate») e devono essere apposti altresì il bollo della sezione, la firma del presidente e di almeno due scrutatori, la firma dei rappresentanti dei partiti o dei promotori che lo richiedono;
- il presidente, infine, prima di chiudere il verbale, vi attesta i risultati delle operazioni di scrutinio fino a quel momento svolte.

Al termine delle operazioni del seggio, il presidente o, su sua delega scritta, uno scrutatore recapita al sindaco del comune un esemplare del verbale, le urne, le cassette o scatole e il plico anzidetto. Il sindaco provvederà al sollecito inoltro di tale materiale elettorale alla cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione, per la successiva consegna all'Ufficio provinciale per il *referendum*.

(Cfr. art. 73 TU. n. 361/1957; art. 7 legge n. 136/1976)

CAPITOLO XXV

SALVAGUARDIA DELLA VALIDITÀ DEL VOTO

§ 97. Principio di salvaguardia della validità del voto. Univocità e non riconoscibilità del voto

Nelle operazioni di scrutinio, il seggio elettorale deve anzitutto tener presente il principio fondamentale stabilito dalla legge e dal costante orientamento della giurisprudenza della salvaguardia della validità del voto (c.d. "favor voti").

Ciò significa che la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa

tutte le volte in cui si può desumere la volontà effettiva dell'elettore (c.d. univocità del voto), salvo i casi di schede non conformi a legge o non recanti la firma di uno scrutatore o il bollo della sezione o di schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto (c.d. riconoscibilità del voto).

(Cfr. artt. 69 e 70 T.U. n. 361/1957)

La finalità è di garantire il rispetto della volontà di tutti gli elettori, anche di quelli che non sono in grado di apprendere e di osservare in pieno le disposizioni normative sulla espressione del voto ¹¹.

Pertanto, non devono invalidare il voto:

- mere anomalie del tratto;
- i segni superflui o eccedenti o comunque giustificabili come un'espressione rafforzativa del voto;
- l'imprecisa collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati, tranne che non risulti con chiara evidenza che la scorretta compilazione sia preordinata al riconoscimento dell'autore;

Di conseguenza, le disposizioni che sanciscono la nullità del voto per la presenza di segni di riconoscimento devono essere qualificate di stretta interpretazione, nel senso che il voto può essere dichiarato nullo solo quando la scheda contiene segni, scritte o espressioni che inoppugnabilmente e inequivocabilmente sono idonei a palesare la volontà dell'elettore di far riconoscere la propria identità: sono da considerare tali i segni che non trovano, al di fuori di questa volontà, altra ragione o spiegazione ¹².

11- Consiglio di Stato, Sez. V, n. 199 del 25 febbraio 1997; n. 853 del 29 luglio 1997; n. 3861 del 10 luglio 2000; n. 1897 del 2 aprile 2001; n. 2291 del 12 aprile 2001.

12- Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, formatasi soprattutto in tema di elezioni comunali, ma che può essere tenuta presente anche per quanto concerne la validità o l'invalidità delle schede di voto per i referendum, non invalidano il voto espresso, non potendo assurgere, di per sé, al rango di segno di riconoscimento:

- mere anomalie del tratto, incertezze grafiche, l'imprecisa collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati, segni suscettibili di spiegazioni diverse rispetto alla volontà dell'elettore di farsi riconoscere (Sez. V, n. 374 del 4-2-2004; n. 6052 del 3-12-2001; n. 1897 del 2-4-2001; n. 5609 del 18-10-2000);
- il mero segno di abrasione rinvenuto su una scheda (Sez. V, n. 374 del 4-2-2004);
- il voto espresso da un elettore in sostituzione di uno precedentemente segnato e cancellato, per errore o per respiscenza; tale voto va, quindi, ritenuto valido, purché nel caso concreto sia univoca la volontà dell'elettore stesso di recedere dalla precedente espressione di voto (Sez. V, n. 6052 del 3-12-2001; n. 1897 del 2-4-2001);
- il segno di voto costituito da un semplice tratto di matita anziché da una croce (Sez. V, n. 400 del 9-9-1947; Sez. V, n. 862 del 27-12-1988; Sez. V, n. 660 del 26-10-1987);
- segni vari e discontinui dovuti all'incerto e meccanico movimento della mano e privi di ogni parvenza di convenuta espressione figurativa, ovvero segni palesemente fortuiti (Sez. V, n. 305 del 2-4-1954; Sez. V, n. 539 del 22-5-1954; Sez. V, n. 157 del 1-7-1988; Sez. V, n. 660 del 26-10-1987);
- un doppio segno di croce sul simbolo votato (Sez. V, n. 862 del 27-12-1988);
- due segni grafici, di cui uno più deciso, in prossimità del simbolo della lista, perché, pur trattandosi di segni grafici certamente inusuali, tale circostanza non è sufficiente a rivelare che siano stati apposti per

I segni che possono invalidare la scheda sono esclusivamente quelli apposti dall'elettore, e non i segni tipografici o di altro genere.

Inoltre, nel caso di contemporaneo svolgimento di più consultazioni referendarie e, quindi, di consegna all'elettore di più schede di voto, può succedere che, malgrado le avvertenze fornite dal presidente di seggio, le schede vengano sovrapposte dall'elettore l'una sull'altra, con l'effetto che il segno di voto regolarmente tracciato su una scheda si riverberi per pressione su quella sottostante: quest'ultima scheda, tuttavia, se la volontà dell'elettore è univoca e la scheda stessa non è da dichiarare nulla per altri motivi, deve essere ritenuta valida.

CAPITOLO XXVI LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

§ 98. Inizio dello scrutinio

Il presidente, senza aprire subito l'urna, deve anzitutto agitarla, affinché le schede votate contenute al suo interno possano mescolarsi.

Dopo di che, ricolloca nuovamente l'urna sul tavolo, la apre e dà inizio alle operazioni di spoglio.

In caso di contemporaneo svolgimento di più *referendum*, le operazioni di spoglio e scrutinio si svolgono secondo l'ordine numerico riportato nella parte esterna delle schede di voto di ciascun *referendum*.

§ 99. Spoglio e registrazione dei voti

Il seggio procede alle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate avvalendosi, distintamente per ciascun *referendum*, dei due esemplari delle tabelle di scrutinio, di cui uno con frontespizio di colore rosso e l'altro con frontespizio di colore nero [modello n. 23 (Ref.)].

Le operazioni da compiere sono, in ordine di successione, le seguenti:

a) un primo scrutatore designato con sorteggio estrae dall'urna una scheda alla volta, la apre e la consegna aperta al presidente;

consentire il riconoscimento dell'elettore. Non è irragionevole ritenere, nella specie, che si tratti di segni riferibili a condizioni di disagio fisico o psicologico dell'elettore, la cui mano ha fatto toccare per due volte con la matita in punti non distanti la scheda elettorale (Cons. Stato, Sez. V, 11 febbraio 2014, n. 665).

La giurisprudenza ha altresì affermato che:

- non è nulla la scheda che rechi, oltre ad un inequivoco segno di voto su una lista, un breve segno preso il contrassegno di altra lista (Sez. V, n. 289 del 30-4-1960);

- è potenzialmente idoneo a far conoscere il votante, ed ha quindi valore di segno di riconoscimento, che rende nulla la scheda, il segno di croce apposto sulla facciata esterna (retro) della scheda (Sez. V, n. 400 del 9-9-1947);

- il voto espresso con mezzo diverso dalla matita copiativa fornita dall'ufficio elettorale (nella specie, penna a sfera) può costituire idoneo mezzo di identificazione dell'elettore, ed è pertanto nullo (Adunanza Plenaria, n. 28 del 29-11-1979; Sez. V, n. 457 del 16-10-1981; Sez. V, n. 39 del 18-3-1985).

b) il presidente pronuncia ad alta voce la risposta (SI o NO) che è stata data al quesito referendario;

c) il presidente passa quindi la scheda spogliata a un secondo scrutatore;

d) il secondo scrutatore prende nota, in uno dei due esemplari della tabella di scrutinio, del numero progressivo di voti riportati da ciascuna risposta al quesito referendario;

e) contemporaneamente, anche il segretario del seggio pronuncia ad alta voce la risposta (SI o NO) data al quesito referendario e prende nota, nell'altro esemplare della tabella di scrutinio, del numero progressivo di voti riportati da ciascuna risposta;

f) un terzo scrutatore ripone la scheda spogliata e scrutinata nella cassetta o scatola che precedentemente conteneva le schede autenticate non utilizzate per la votazione.

Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

E' vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta, dopo averne spogliato e registrato il voto, non è stata riposta nella cassetta o scatola.

Pertanto, non è consentito estrarre contemporaneamente dall'urna più schede e accantonare provvisoriamente una o più di esse per un successivo spoglio o riesame.

Si richiama l'attenzione dei presidenti di seggio sulle illustrate operazioni di spoglio e registrazione dei voti e sull'ordine di svolgimento delle operazioni stesse.

La violazione delle relative prescrizioni comporta la pena della reclusione da 3 a 6 mesi.

(Cfr. artt. 68 e 104, terzo comma, T.U. n. 361/1957).

§ 100. Casi di nullità. Schede bianche

Nel corso dello scrutinio, possono verificarsi i seguenti casi di nullità della scheda:

a) quando la scheda – tanto nell'ipotesi che sia stata votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire una determinata risposta, quanto nell'ipotesi che non contenga alcuna espressione di voto - presenta però scritte o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

b) quando la scheda – tanto nell'ipotesi che sia stata votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire una determinata risposta, quanto nell'ipotesi che non contenga alcuna espressione di voto – non è però conforme al modello previsto dalla legge¹³, oppure non porta il bollo della sezione o la firma dello scrutatore;

13- Il modello della scheda di voto per i *referendum* costituzionali ex art. 138 Cost. è riportato nelle tabelle N (parte interna) e O (parte esterna) allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70. Il modello della scheda di voto per i *referendum* abrogativi ex art. 75 Cost. e territoriali ex art. 132 Cost. è riportato nelle tabelle P (parte interna) e Q (parte esterna) allegate alla medesima legge n. 70/1980. In caso di svolgimento di più *referendum* abrogativi ex art. 75 Cost., il modello della parte esterna della scheda di voto, recante, in apposito riquadro, il numero progressivo corrispondente all'ordine di deposito presso la Corte di Cassazione della richiesta referendaria, è riportato nella tabella A allegata al decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 1995.

c) quando la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco e non c'è possibilità di identificare la risposta prescelta. Ciò può accadere, ad esempio, se l'elettore ha tracciato un segno su entrambe le risposte
(Cfr. art. 70 T.U. n. 361/1957)

Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto né segni o tracce di scrittura (c.d. scheda bianca), il presidente deve subito apporre il bollo della sezione "sul retro" della scheda stessa. Per fugare ogni incertezza sulla collocazione di tale bollo – in quanto la legge, di norma, definisce i due lati della scheda di voto come "parte interna" o "parte esterna" – e per dare maggiore visibilità al segno attestante che la scheda è "bianca", si suggerisce di apporre il bollo della sezione sia sulla parte esterna della scheda (in aggiunta al bollo con il quale la scheda è stata autenticata), sia sulla parte interna, in uno spazio non utilizzato per la stampa del quesito referendario e delle possibili risposte (SI o NO).

Le schede bianche devono essere altresì "vidimate", cioè firmate o siglate, dal presidente e da almeno due scrutatori. Si suggerisce che anche tali firme o sigle vengano apposte sia sulla parte esterna che sulla parte interna della scheda.

Nel verbale del seggio il presidente deve far prendere nota del numero sia delle schede bianche, sia delle schede nulle.

Anche nei due esemplari della tabella di scrutinio, negli appositi riquadri, il segretario e lo scrutatore devono registrare il numero sia delle schede bianche, sia delle schede nulle.

Oltre alle schede bianche, anche le schede nulle devono essere immediatamente "vidimate", cioè firmate o siglate, dal presidente e da almeno due scrutatori. Si suggerisce che tali firme o sigle vengano apposte sulla parte esterna della scheda.

Le schede bianche e le schede nulle, man mano accantonate e raccolte in distinte fascette, al termine dello scrutinio devono essere inserite nella Busta n. 7 (Ref.)/D e allegate al verbale.

(Cfr. artt. 68, comma 3-bis, e 71, terzo comma, T.U. n. 361/1957)

§ 101. Riepilogo del numero delle schede annullate durante le operazioni di voto e di quelle dichiarate nulle nel corso dello scrutinio

Per le successive operazioni di riscontro (§ 104) e per il completamento del verbale del seggio, il presidente riepiloga il numero complessivo delle schede che sono state annullate durante le operazioni di voto e quelle che sono state dichiarate nulle nel corso delle operazioni di scrutinio.

Il numero complessivo delle schede annullate durante le operazioni di voto (A) è dato dalla seguente somma:

- 1) numero delle schede consegnate agli elettori allontanati dalla cabina e NON riammessi a votare (§ 70);
- 2) numero delle schede riconsegnate senza il bollo della sezione o la firma dello scrutatore (§ 71);
- 3) numero delle schede consegnate a elettori che non le hanno restituite (§ 72);

4) numero di schede annullate perché l'elettore non ha votato nella cabina (§ 73).

Il numero complessivo delle schede dichiarate nulle durante lo scrutinio (B) è dato dalla seguente somma:

1) numero di schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

2) numero di schede contenenti voti nulli, perché la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco;

3) numero di schede non conformi alla legge o non recanti il bollo della sezione o la firma dello scrutatore.

Il numero complessivo delle schede dichiarate nulle durante lo scrutinio (B) deve corrispondere a quello risultante nell'apposito riquadro delle tabelle di scrutinio.

Il numero complessivo delle schede nulle, da riportare nell'apposito paragrafo del verbale, sarà pertanto dato dalla somma di A più B.

§ 102. Voti contestati

Durante lo scrutinio possono essere sollevate contestazioni sulla validità di qualche scheda.

Il presidente del seggio decide sull'assegnazione o meno dei voti contestati sentiti gli scrutatori. Il parere degli scrutatori è obbligatorio ma non vincolante (§ 10).

Il principio fondamentale, come già detto (§ 97 e § 100), è quello di salvaguardare la validità del voto ogni qual volta sia possibile desumere l'effettiva volontà dell'elettore.

Nel verbale deve essere indicato il numero complessivo delle schede che contengono voti contestati e non assegnati.

Inoltre, per ogni scheda contestata, sia nel caso che venga assegnata sia nel caso che non venga assegnata, devono essere indicati:

- il motivo della contestazione;
- la decisione presa dal presidente.

I voti contestati e provvisoriamente non assegnati dal presidente di seggio sono ripresi in esame dall'Ufficio provinciale per il *referendum*, che decide sull'assegnazione o meno dei voti stessi. Le decisioni definitive su proteste e reclami relativi alle operazioni di votazione e scrutinio presentati agli Uffici provinciali sono assunte dall'Ufficio centrale per il *referendum*.

Le schede corrispondenti ai voti contestati devono essere immediatamente "vidimate", cioè firmate o siglate, dal presidente e da almeno due scrutatori. Si suggerisce che tali firme o sigle vengano apposte sulla parte esterna della scheda.

Le schede contestate, man mano accantonate e raggruppate a seconda dei motivi di contestazione, al termine dello scrutinio devono essere inserite, rispettivamente:

- quelle contenenti voti provvisoriamente assegnati, nella Busta n. 7 (Ref.)/B;
- quelle contenenti voti provvisoriamente non assegnati, nella Busta n. 7 (Ref.)/C.

(Cfr. artt. 69 e 71 TU. n. 361/1957; artt. 21, terzo comma, e 23 legge n. 352/1970)

§ 103. Operazioni di controllo dello spoglio

Terminato lo scrutinio, il presidente:

- a) toglie dalla cassetta o scatola tutte le schede spogliate, contenenti voti validi;
- b) conta le schede contenenti voti validi, ivi comprese le schede contenenti voti contestati e provvisoriamente assegnati;
- c) conta le schede contenenti voti contestati e provvisoriamente NON assegnati;
- d) conta le schede dichiarate nulle nel corso dello scrutinio;
- e) conta le schede bianche;
- f) verifica se il totale delle schede di cui alle lettere b), c), d), e) corrisponde al totale risultante dalle tabelle di scrutinio.

(Cfr. art. 68, comma 7, primo periodo, T.U. n. 361/1957)

§ 104. Operazioni di riscontro della corrispondenza e della congruità delle cifre da riportare nel verbale

Il presidente, prima di compilare il verbale del seggio, deve riscontrare personalmente la corrispondenza delle cifre da segnare nelle varie colonne del verbale stesso concernenti il numero degli elettori iscritti o assegnati alla sezione, il numero dei votanti, il numero dei voti validi, il numero delle schede nulle, il numero delle schede bianche e il numero delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati.

(Cfr. art. 68, comma 7, secondo periodo, T.U. n. 361/1957)

I - Il numero complessivo degli elettori assegnati alla sezione (§ 46) si ricava dalla somma di:

- 1) numero degli elettori iscritti nella sezione;
- 2) numero degli elettori ricoverati in luoghi di cura e reclusi in luoghi di detenzione assegnati alla sezione;
- 3) numero degli elettori non iscritti nelle liste sezionali ma ammessi al voto domiciliare nella sezione;

detratto il:

- 4) numero degli elettori della sezione ammessi al voto domiciliare presso un'altra sezione.

II - Il numero complessivo delle schede autenticate prima o nel corso della votazione si ricava dalla somma di:

- 1) numero degli elettori di cui al punto I (§ 46);
- 2) numero delle schede autenticate durante la votazione (§ 91).

III - Il numero complessivo dei votanti nella sezione si ricava dalle operazioni di accertamento di cui al paragrafi 89 e 90.

IV - Il numero complessivo delle schede autenticate NON utilizzate per la votazione si ricava dalle operazioni di controllo di cui al paragrafo 93.

V - Il numero complessivo delle schede nulle si ricava dalla somma di:

- 1) schede annullate durante le operazioni di voto (§ 101, lett. A);
- 2) schede dichiarate nulle nel corso dello scrutinio (§ 101, lett. B).

VI - Il numero complessivo delle schede scrutinate, da registrare nell'apposito riepilogo del verbale del seggio, si ricava dalla somma di:

- 1) schede spogliate contenenti voti validi (compreso quelli contestati e provvisoriamente assegnati);
- 2) schede bianche;
- 3) schede nulle (§ 101, lett. A + lett. B);
- 4) schede contenenti voti contestati e provvisoriamente NON assegnati.

Il numero complessivo di cui al punto III) deve coincidere con quello di cui al punto VI).

§ 105. Risultato dello scrutinio: dichiarazione e certificazione nel verbale

Il presidente, ultimate le operazioni di controllo e riscontro illustrate nei paragrafi 103 e 104:

- dichiara il risultato dello scrutinio, con l'indicazione del numero di voti validi riportati da ciascuna risposta, affermativa o negativa, al quesito referendario, dandone pubblica lettura nella sala del seggio elettorale;
- attesta e certifica il risultato dello scrutinio nel verbale del seggio;
- fa firmare in ciascun foglio e sottoscrivere da tutti i componenti dell'ufficio e dai rappresentanti dei partiti o dei promotori presenti il verbale del seggio [modello n. 13 (Ref.)].

(Cfr. artt. 68, commi 7 e 8, 74, primo comma e 75, primo comma, T.U. n. 361/1957)

Se contemporaneamente si svolgono più *referendum*, il seggio, dopo avere effettuato per il primo *referendum* le operazioni di spoglio e scrutinio descritte nei paragrafi precedenti, effettua le medesime operazioni per il secondo e poi per i successivi *referendum*.

§ 106. Invio dell'estratto del verbale del seggio con i risultati della votazione e dello scrutinio

Il presidente compila altresì un estratto del verbale del seggio concernente il risultato della votazione e dello scrutinio [modello n. 14 (Ref.)], lo inserisce nella Busta n. 5 (Ref.) e lo rimette al sindaco del comune per il successivo inoltro alla Prefettura - U. T. G.

§ 107. Chiusura del verbale del seggio. Formazione dei plichi contenenti il verbale e gli atti dello scrutinio.

Il presidente, prima di chiudere il verbale del seggio, deve confezionare i plichi contenenti gli atti e i documenti della votazione e dello scrutinio da inviare agli uffici competenti. All'interno di ogni plico, le schede di ciascun *referendum* saranno suddivise in distinti pacchetti o fascette, utilizzando le buste o il rotolo di carta gommata contenuti nel pacco di cancelleria.

Le operazioni da compiere sono le seguenti:

A) le schede valide e una copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in nero) vanno chiuse nella Busta n. 6 (Ref.).

Sulla busta vanno apposti: l'indicazione della sezione; il sigillo con il bollo della

sezione; le firme del presidente, di almeno due scrutatori e dei rappresentanti dei partiti o dei promotori che ne facciano richiesta.

Nella stessa busta va incluso anche un estratto del verbale relativo alla formazione di tale plico [modello n. 19 (Ref.)/4].

La Busta n. 6 (Ref.) deve essere recapitata, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore, al sindaco del comune, il quale la inoltrerà successivamente al tribunale (o sezione distaccata del tribunale);

(Cfr. art. 75, quinto comma, T.U. n. 361/1957; art. 7, ultimo comma, legge n. 136/1976)

B) le schede con voti contestati e provvisoriamente assegnati e le carte relative vanno chiuse nella Busta n. 7 (Ref.)/B;

C) le schede con voti contestati e provvisoriamente NON assegnati e le carte relative vanno chiuse nella Busta n. 7 (Ref.)/C;

D) le anzidette Buste n. 7 (Ref.)/B e n. 7 (Ref.)/C sono riunite e, con una copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in rosso) e tutte le carte relative a proteste e reclami, vanno chiuse nella Busta n. 7 (Ref.)/A;

E) le schede bianche e le schede nulle vanno chiuse nella Busta n. 7 (Ref.)/D;

F) le schede deteriorate, le schede consegnate senza bollo o senza firma dello scrutatore, le schede ritirate a elettori allontanati dalla cabina o che non hanno votato nella cabina vanno raccolte e chiuse nella Busta n. 7 (Ref.)/E;

G) le Buste n. 7 (Ref.)/A, n. 7 (Ref.)/D e 7 (Ref.)/E vanno riunite e, con un esemplare del verbale e gli atti ad esso allegati, vanno raccolte e chiuse nella Busta n. 7 (Ref.).

Su tale busta vanno apposti: l'indicazione della sezione; il sigillo con il bollo della sezione; le firme del presidente, di almeno due scrutatori e dei rappresentanti dei partiti o dei promotori che ne facciano richiesta.

La Busta n. 7 (Ref.) deve essere recapitata, dal presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore, al sindaco del comune, il quale la inoltrerà sollecitamente al tribunale nella cui circoscrizione si trova la sezione, per la consegna all'Ufficio provinciale per il *referendum*;

H) l'altro esemplare del verbale va chiuso nella Busta n. 8 (Ref.) e, al termine delle operazioni del seggio, va depositato nella segreteria del comune.

CAPITOLO XXVII

RICONSEGNA DEL MATERIALE ELETTORALE

§ 108. Persone incaricate di ritirare il materiale elettorale

Il presidente del seggio deve infine curare la riconsegna del materiale elettorale al rappresentante del comune o della forza pubblica più elevato in grado in servizio presso la sezione.

§ 109. Confezione del plico con il materiale da restituire.

A cura del presidente e del segretario del seggio devono essere riposti nella Busta n. 9 (Ref.):

- il contenitore con il bollo della sezione (togliendo la bottiglietta d'inchiostro, se è stata aperta per bagnare il tampone inchiostatore, per evitare che l'inchiostro si versi);
- l'eventuale secondo bollo consegnato al seggio nella cui circoscrizione si trovino luoghi di cura o di detenzione o abitino elettori ammessi al voto domiciliare;
- le matite copiative rimaste;
- le pubblicazioni, gli stampati e gli oggetti di cancelleria avanzati;
- una copia del verbale di riconsegna al comune del materiale del seggio [modello n. 19 (Ref.)/9].

La Busta n. 9 (Ref.), sulla quale appongono la firma il presidente e il segretario, viene chiusa alla presenza del rappresentante del comune o, in sua assenza, del rappresentante della forza pubblica più elevato in grado in servizio presso la sezione e consegnata al rappresentante stesso che la porterà alla segreteria del comune.

Riepilogo plichi da confezionare

**PLICHI DA CONFEZIONARE IL SABATO SERA DOPO
L'AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE DI VOTO**

N. ro Busta	Contenuto	Destinatario
BUSTA n. 2 (Ref.)	1) Timbro della sezione 2) Matite copiative 3) Atti, stampati e oggetti di cancelleria occorrenti per le operazioni del seggio elettorale	Ufficio di sezione

**PLICHI DA CONFEZIONARE AL TERMINE DELLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE E DI ACCERTAMENTO
DEGLI ELETTORI E DEI VOTANTI PRIMA DI INIZIARE LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO**

N. ro Busta	Contenuto	Destinatario
BUSTA n. 3 (Ref.)	1) Lista (distinta in maschile e femminile) degli elettori della sezione 2) Liste elettorali aggiunte dei militari e dei naviganti (marittimi e aviatori) che hanno votato nella sezione (modelli n. 20-Ref./m e 20-Ref./f) 3) Liste elettorali aggiunte (maschili e femminili) in cui sono stati iscritti gli elettori che hanno votato in luoghi di cura o in luoghi di detenzione (modelli n. 21-Ref./m e 21-Ref./f; n. 22-Ref./m e 22-Ref./f) 4) Elenchi, predisposti dai comuni, con i nominativi degli elettori ammessi al voto domiciliare nell'ambito della sezione	Tribunale (o Sezione distaccata del Tribunale), per il tramite del Comune
BUSTA n. 4 (Ref.)	1) BUSTA n. 4 (Ref.)/A (vedi sotto) 2) BUSTA n. 4 (Ref.)/B (vedi sotto)	Tribunale (o Sezione distaccata del Tribunale), per il tramite del Comune
BUSTA n. 4 (Ref.)/A	1) Schede autenticate non utilizzate per la votazione 2) Schede avanzate non autenticate	Tribunale (o Sezione distaccata del Tribunale), per il tramite del Comune
BUSTA n. 4 (Ref.)/B	1) Registro (maschile e femminile) per l'annotazione del numero di tessera dei votanti 2) Registri (maschili e femminili) per l'annotazione del numero di tessera, eventualmente utilizzati per gli elettori che hanno votato in luoghi di cura o di detenzione (modelli Os./Ref. e D./Ref.)	Tribunale (o Sezione distaccata del Tribunale), per il tramite del Comune

**PLICHI DA CONFEZIONARE AL TERMINE
DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO**

N. ro Busta	Contenuto	Destinatario
BUSTA n. 5 (Ref.)	Estratto del verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione con i risultati della votazione e dello scrutinio	Prefettura, per il tramite del Comune
BUSTA n. 6 (Ref.)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Schede valide 2) Tabella di scrutinio con frontespizio stampato in nero 3) Estratto del verbale relativo alla formazione del plico 	Tribunale (o Sezione distaccata del Tribunale), per il tramite del Comune
BUSTA n. 7 (Ref.)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione (primo esemplare) 2) Atti allegati al verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione: <ul style="list-style-type: none"> - verbali delle operazioni dei seggi speciali e di quelli volanti (primo esemplare) - estratto del verbale di nomina degli scrutatori - atti di designazione dei rappresentanti dei partiti o dei promotori - certificati medici esibiti dagli elettori che hanno votato con l'assistenza di un accompagnatore - attestazioni mediche esibite dagli elettori non deambulanti che hanno votato nella sezione priva di barriere architettoniche 3) BUSTA n. 7 (Ref.)/A 4) BUSTA n. 7 (Ref.)/D 5) BUSTA n. 7 (Ref.)/E 	Tribunale, per il tramite del Comune, per il successivo inoltro all'Ufficio provinciale per il referendum
BUSTA n. 7 (Ref.)/A	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tabella di scrutinio con frontespizio stampato in rosso 2) Carte relative a reclami e proteste 3) BUSTA n. 7 (Ref.)/B (vedi sotto) 4) BUSTA n. 7 (Ref.)/C (vedi sotto) 	Tribunale, per il tramite del Comune, per il successivo inoltro all'Ufficio provinciale per il referendum
BUSTA n. 7 (Ref.)/B	Schede contestate e provvisoriamente assegnate e carte relative	Tribunale, per il tramite del Comune, per il successivo inoltro all'Ufficio provinciale per il referendum

N. ro Busta	Contenuto	Destinatario
BUSTA n. 7 (Ref.)/C	Schede contestate e provvisoriamente NON assegnate e carte relative	Tribunale, per il tramite del Comune, per il successivo inoltro all'Ufficio provinciale per il referendum
BUSTA n. 7 (Ref.)/D	1) Schede nulle 2) Schede bianche	Tribunale, per il tramite del Comune, per il successivo inoltro all'Ufficio provinciale per il referendum
BUSTA n. 7 (Ref.)/E	1) Schede deteriorate 2) Schede riconsegnate dagli elettori senza il bollo della sezione o senza la firma dello scrutatore 3) Schede ritirate agli elettori allontanati dalla cabina per artificioso indugio nell'espressione del voto 4) Schede ritirate agli elettori che non si sono recati nella cabina per esprimere il voto	Tribunale, per il tramite del Comune, per il successivo inoltro all'Ufficio provinciale per il referendum
BUSTA n. 8 (Ref.)	Verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione (secondo esemplare)	Segreteria del Comune

**PLICHI DA CONFEZIONARE A CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI
DEL SEGGIO ELETTORALE**

N. ro Busta	Contenuto	Destinatario
BUSTA n. 9 (Ref.)	1) Timbro della sezione 2) Matite copiative 3) Atti, stampati e oggetti di cancelleria avanzati a conclusione delle operazioni del seggio elettorale	Segreteria del Comune

Appendice normativa

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (stralcio)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1957, n. 361 (stralcio)

Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1967, n. 223 (stralcio)

Testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali

LEGGE 25 maggio 1970, n. 352 (stralcio)

Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo

LEGGE 23 aprile 1976, n. 136 (stralcio)

Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale

LEGGE 22 maggio 1978, n. 199 (stralcio)

Modificazioni alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo

LEGGE 13 marzo 1980, n. 70 (stralcio)

Determinazione degli onorari dei componenti gli Uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione

LEGGE 8 marzo 1989, n. 95

Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica dell'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570

LEGGE 21 marzo 1990, n. 53 (stralcio)

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale

LEGGE 15 gennaio 1991, n. 15

Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 29)

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 9 maggio 1995

Caratteristiche essenziali della parte esterna della scheda di votazione in caso di svolgimento di più referendum popolari previsti dall'art. 75 della Costituzione

LEGGE 5 febbraio 1998, n. 22 (art. 2)

Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea

LEGGE 30 aprile 1999, n. 120 (art. 13)

Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 2000, n. 121 (art. 4)

Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2000, n. 299

Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120

LEGGE 27 dicembre 2001, n. 459 (stralcio)

Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2003, n. 104 (stralcio)

Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero

DECRETO-LEGGE 3 gennaio 2006, n. 1 (art. 1)

Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche

DECRETO-LEGGE 1° aprile 2008, n. 49

Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (stralcio)

Codice dell'ordinamento militare

DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 1° aprile 2011

Determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassette per timbri elettorali

LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 (art. 1)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)

PRINCIPI FONDAMENTALI

Omissis

ART. 12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni ¹.

PARTE PRIMA

Diritti e doveri dei cittadini

Omissis

TITOLO IV

Rapporti politici

ART. 48

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge².

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

1 - La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono esposte all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni (art. 2, comma 2, della legge n. 22/1998, a pag. 153) dall'insediamento dei rispettivi uffici elettorali di sezione sino alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio (art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 121/2000, a pag. 157).

2 - Il terzo comma dell'art. 48 è stato inserito dall'art. 1 della legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1. L'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero è disciplinato dalla legge n. 459/2001 (pag. 173) e dal relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 104/2003 (pag. 177).

Omissis

PARTE SECONDA Ordinamento della Repubblica

TITOLO I Il Parlamento

Omissis

SEZIONE II La formazione delle leggi

Omissis

ART. 71

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Omissis

ART. 75

È indetto *referendum* popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*.

Omissis

TITOLO V

Le Regioni, le Province, i Comuni

Omissis

ART. 132

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra³.

Omissis

TITOLO VI

Garanzie costituzionali

Omissis

SEZIONE II

Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali

ART. 138

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a *referendum* se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Omissis

3 - Il secondo comma dell'art. 132 è stato così modificato dall'art. 9, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati¹

Omissis

TITOLO III
Del procedimento elettorale preparatorio

Omissis

ART. 25

Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un sindaco della circoscrizione², i delegati di cui all'art. 20, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'ufficio di ciascuna sezione ed all'ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti della lista: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato entro il venerdì precedente l'elezione, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione.

1- Sui giorni e orari delle operazioni di votazione (“nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23”), si veda ora l'art. 1, comma 399, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (*Legge di stabilità 2014*), riportato a pag. 187. Per effetto di tale disposizione devono ritenersi implicitamente abrogate quelle contenute negli artt. 45, ultimo comma, 46, primo comma, 64 e 64-bis del presente testo unico, nella parte in cui fanno riferimento a un diverso arco temporale di svolgimento delle operazioni di votazione. Inoltre, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 299/2000, ogni riferimento al certificato elettorale o al tagliando del certificato elettorale, contenuto in vari articoli del presente testo unico di seguito riportati (artt. 48, 49, 50, 51, 55, 67, 104) deve intendersi sostituito dal riferimento, rispettivamente, alla tessera elettorale o al registro per l'annotazione del numero della tessera elettorale dei votanti.

2 - Per quanto riguarda i soggetti competenti e le modalità di autenticazione delle firme, si veda l'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 [pag. 145].

L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'ufficio centrale circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.

Per lo svolgimento del loro compito i delegati di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla cancelleria della corte d'appello o del tribunale all'atto del deposito delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio, nell'autenticarne la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle liste.

ART. 26

Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

Il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

Omissis

ART. 30

Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio elettorale di sezione:

- 1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- 2) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla commissione elettorale circondariale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione nella sala della votazione;
- 3) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti, a norma dell'articolo 51;
- 4) tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione: una copia rimane a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;
- 5) i verbali di nomina degli scrutatori;
- 6) le designazioni dei rappresentanti di lista, ricevute a norma dell'articolo 25, secondo comma;
- 7) i pacchi delle schede che al sindaco sono stati trasmessi sigillati dalla prefettura, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
- 8) un'urna del tipo descritto nell'articolo 32;
- 9) una cassetta o scatola per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;

10) un congruo numero di matite copiative per l'espressione del voto.

Omissis

ART. 32

I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva conforme al modello descritto nella tabella D, allegata al presente testo unico, sono forniti dal Ministero dell'interno.

Le urne per la votazione sono fornite dal Ministero dell'interno; le caratteristiche essenziali di esse sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Il Ministro dell'interno stabilisce, altresì con proprio decreto, le caratteristiche essenziali e la materia delle cassetine per timbri di cui alla tabella D allegata al presente testo unico³.

ART. 33

Entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il Sindaco od un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario comunale, accerta l'esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni.

Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, ogni elettore può ricorrere al Prefetto, perché, ove ne sia il caso, provveda a fare eseguire, anche a mezzo d'apposito commissario, le operazioni di cui al comma precedente.

La Prefettura provvede ad inviare ai Sindaci, insieme con i pacchi delle schede di votazione, i plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni, non oltre il terzo giorno antecedente quello dell'elezione.

Omissis

ART. 35

La nomina dei presidenti di seggio deve essere effettuata dal presidente della corte d'appello competente per territorio entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai, i vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del presidente medesimo, siano idonei all'ufficio, esclusi gli appartenenti alle categorie elencate nell'articolo 38.

L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

Presso la cancelleria di ciascuna corte di appello, è tenuto al corrente, con le

3 - Si veda il decreto del Ministro dell'interno 1° aprile 2011 (*Determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassetine per timbri elettorali*), riportato a pag. 185.

norme da stabilirsi dal Ministero di grazia e giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco di persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale⁴.

Entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, il presidente della corte d'appello trasmette ad ogni comune l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni.

In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato.

Delle designazioni è data notizia ai magistrati ed ai cancellieri, vice cancellieri e segretari degli uffici giudiziari per mezzo dei rispettivi capi gerarchici; agli altri designati, mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di pretura o dagli uscieri degli uffici di conciliazione o dai messi comunali.

Omissis

ART. 38

Sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

- a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età⁵;
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
- d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- e) i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Omissis

ART. 40

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Lo scrutatore che assume le funzioni di vicepresidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento.

4 - Le norme richiamate al terzo comma dell'art. 35 del presente testo unico erano contenute nel decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro dell'interno 30 ottobre 1979. La disciplina relativa alla istituzione e alla tenuta dell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale è ora contenuta nell'art. 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53 [pag. 143].

5 - La causa ostativa all'espletamento delle funzioni di componente di seggio, consistente nel superamento dei settanta anni di età, è da ritenere non più operante nei confronti degli scrutatori, per il principio della successione delle leggi nel tempo; infatti, l'art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, che in origine, nell'istituire l'albo a sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore, ne subordinava l'inclusione al possesso, tra l'altro, del requisito del non superamento del settantesimo anno di età, è stato successivamente sostituito ai sensi dell'art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120, con l'introduzione di un unico albo a domanda delle persone idonee al precitato ufficio e con l'eliminazione, tra i requisiti di iscrizione, del limite massimo di età.

Tutti i membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

ART. 41

Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati.

Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 38.

TITOLO IV Della votazione

ART. 42

La sala delle elezioni deve avere una sola porta d'ingresso aperta al pubblico.

La sala deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio.

Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta d'ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario.

Il tavolo dell'ufficio deve essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno, allorché sia stata chiusa la votazione. L'urna deve essere fissata sul tavolo stesso e sempre visibile a tutti.

Ogni sala, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto.

Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.

L'estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto contenente le liste dei candidati devono essere visibilmente affissi, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti.

ART. 43

Salvo le eccezioni previste dagli articoli 44, 47, 48, 49, 50 e 51, possono entrare nella sala dell'elezione soltanto gli elettori che presentino il certificato d'iscrizione alla sezione rispettiva.

È assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere.

ART. 44

Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La Forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala delle elezioni.

Però, in caso di tumulti o di disordini nella sala o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria, possono, anche senza richiesta del presidente, ma non contro la sua opposizione, entrare nella sala delle elezioni e farsi assistere dalla Forza.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala dell'elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.

Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nella votazione, o non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò è dato atto nel processo verbale.

ART. 45

Appena accertata la costituzione dell'ufficio, il presidente, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui all'articolo 30, n. 3, estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione.

Lo scrutatore [scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna scheda ed] ⁶ appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa.

6- Le parole tra parentesi quadra devono intendersi abrogate, poiché l'appendice sulle schede di votazione, espressamente abolita dall'art. 5 della legge n. 136/1976, non è stata più prevista nei modelli di scheda di voto.

Il presidente, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo. Subito dopo il presidente imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda.

Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascun scrutatore.

Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui al n. 7 dell'articolo 30.

Abrogato

Successivamente, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore otto ⁷ del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della scatola contenente le schede firmate e dei documenti alla Forza pubblica.

ART. 46

Alle ore otto ⁸ antimeridiane della domenica fissata per l'inizio della votazione il presidente riprende le operazioni elettorali.

Il presidente prende nota sulla lista sezionale, a fianco dei relativi nominativi, degli elettori compresi nell'elenco di cui all'articolo 50, ultimo comma.

Successivamente, il presidente dichiara aperta la votazione.

ART. 47

Ha diritto di votare chi è iscritto nelle liste degli elettori della sezione, salve le eccezioni previste agli articoli 48, 49, 50 e 51.

Ha, inoltre, diritto di votare chi presenti una sentenza che lo dichiara elettore della circoscrizione.

ART. 48

Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune della circoscrizione. I rappresentanti delle liste votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori della circoscrizione. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione dove sono proposti, presentando il certificato elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territo-

7 - Vedasi nota 1 a pag. 95.

8 - Vedasi nota 1 a pag. 95.

rio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico. Essi sono ammessi al voto, previa esibizione del certificato elettorale.

Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale.

ART. 49

I militari delle Forze armate nonché gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia⁹ ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio.

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale, e sono iscritti in una lista aggiunta.

È vietato ad essi di recarsi inquadri o armati nelle sezioni elettorali.

La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del presidente.

ART. 50

I naviganti fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi a votare nel comune ove si trovano.

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale del comune stesso, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste, previa esibizione del certificato elettorale, corredato dai seguenti documenti:

- a) certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità di recarsi a votare nel comune di residenza per motivi di imbarco; limitatamente a questi fini il direttore dell'aeroporto viene considerato autorità certificante;
- b) certificato del sindaco del comune, di cui al primo comma, attestante l'avvenuta notifica telegrafica, da parte del comune stesso, non oltre il giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune che ha rilasciato il certificato elettorale, della volontà espressa dall'elettore di votare nel comune in cui si trova per causa di imbarco.

I predetti elettori sono iscritti, a cura del presidente della sezione, nella stessa lista aggiunta di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

I sindaci dei comuni che hanno rilasciato i certificati elettorali, sulla base delle

9 - Si riporta, qui di seguito, l'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (*Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza*):

“Art. 16 (*Forze di polizia*)

1. Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

- a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;
- b) il Corpo della Guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

2. Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.

3. Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso”.

notifiche telegrafiche previste dal secondo comma, compileranno gli elenchi dei naviganti che hanno tempestivamente espresso la volontà di votare nel comune ove si trovano per causa di imbarco e li consegneranno ai presidenti di seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto. I presidenti di seggio ne prenderanno nota, a fianco dei relativi nominativi, nelle liste di sezione.

ART. 51

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero.

A tale effetto gli interessati devono fare pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato [e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione]¹⁰, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituto, ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto stesso.

Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

- a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni: gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'articolo 30, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
- b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

ART. 52¹¹

Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita una sezione elettorale per ogni 500 letti o frazioni di 500.

Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione, a cura del presidente del seggio: alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione [annuale]¹² delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto che ne facciano domanda.

Nel caso di contemporaneità delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni.

ART. 53¹³

Negli ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto,

10 - La necessità di inserire nella dichiarazione anche il numero di iscrizione nella lista sezionale deve ritenersi non più attuale, atteso che il D.P.R. n. 299/2000 non prevede l'indicazione di tale numero all'interno della tessera elettorale.

11 - Si veda anche l'art. 9 della legge n. 136/1976, riportato a pag. 128.

12 - A norma dell'art. 7 del D.P.R. n. 223/1967, l'aggiornamento delle liste elettorali si effettua, ora, a mezzo di due revisioni semestrali.

13 - Si veda anche l'art. 9 della legge n. 136/1976, riportato a pag. 128.

durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e del segretario ed alla presenza dei rappresentanti di lista, se sono stati designati, che ne facciano richiesta. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con le modalità di cui all'articolo precedente, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o in due plichi distinti nel caso di elezioni della Camera dei deputati e del Senato contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Omissis

ART. 55

Gli elettori non possono farsi rappresentare né, qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto.

I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto in un qualsiasi comune della Repubblica.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito ¹⁴.

I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.

L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.

Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice,

14 - L'art. 11 (*Annotazione del voto assistito*) del D.P.R. n. 299/2000 [pag. 162] stabilisce che l'annotazione dell'avvenuto assolvimento delle funzioni di accompagnatore, prevista dall'art. 55, terzo comma, del presente testo unico, viene apposta dal presidente di seggio sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del diritto di voto.

nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni¹⁵.

ART. 56

1. I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell'articolo 55 possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; i designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.

2. Detti certificati devono attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.

ART. 57

Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta d'identità o altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica Amministrazione, purché munito di fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna d'identificazione, sulla lista autenticata dalla commissione elettorale circondariale, sono indicati gli estremi del documento.

Ai fini della identificazione degli elettori sono validi anche:

- a) le carte di identità e gli altri documenti di identificazione, indicati nel comma precedente, scaduti, purché i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante;
- b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munite di fotografia e convalidate da un comando militare;
- c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali, purché munite di fotografia.

In mancanza d'idoneo documento d'identificazione, uno dei membri dell'ufficio che conosca personalmente l'elettore ne attesta l'identità, apponendo la propria firma nella colonna di identificazione.

Se nessuno dei membri dell'ufficio è in grado di accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del comune, noto all'ufficio, che ne attesti l'identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'articolo 104.

L'elettore che attesta l'identità deve apporre la sua firma nella colonna di identificazione.

In caso di dubbi sulla identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'articolo 66.

¹⁵ - A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono in vigore le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), con contestuale abrogazione della legge n. 675/1996 citata nel testo.

ART. 58 ¹⁶

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa.

L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla [inumidendone la parte gommata]. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione.

Compiuta l'operazione di voto l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo, [e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata] e pone la scheda stessa nell'urna.

Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopraindicata.

Le schede mancanti [dell'appendice o prive di numero,] di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.

Abrogato

ART. 59

1. Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista.

Omissis

ART. 62

Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente dell'ufficio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto.

ART. 63

Se un elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al presidente una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in un plico, dopo che il presidente vi abbia scritto «scheda deteriorata», aggiungendo la sua firma.

Il presidente deve immediatamente sostituire nella cassetta la seconda scheda con-

16 - Le parole tra parentesi quadra contenute nei commi secondo, terzo e quinto del presente articolo devono intendersi abrogate, poiché l'appendice e la gommatura sulle schede di votazione, espressamente abolite dall'art. 5 della legge n. 136/1976, non sono state più previste nei modelli di scheda di voto.

segnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle schede residue e contrassegnata [con lo stesso numero di quella deteriorata, nonché]¹⁷ col bollo e con la firma dello scrutatore. Nella colonna della lista indicata nel primo comma dell'articolo 58, è annotata la consegna della nuova scheda.

ART. 64¹⁸

1. Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

2. Il presidente rinvia quindi la votazione alle ore 7 del giorno successivo e, dopo aver provveduto a sigillare l'urna e la scatola recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.

3. Successivamente, fatti uscire dalla sala tutti gli estranei all'ufficio, il presidente provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni apertura e provvede, quindi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.

4. Il presidente, infine, affida alla Forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi.

5. È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

ART. 64-BIS¹⁹

1. Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli dell'urna e dei plichi, dichiara riaperta la votazione che prosegue fino alle ore 15; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

Omissis

ART. 66

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'articolo 87, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione.

Tre membri almeno dell'ufficio, fra i quali il presidente o il vice presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

17 - Le parole tra parentesi quadra devono intendersi abrogate, poiché l'appendice sulle schede di votazione, sulla quale doveva essere apposto un numero, espressamente abolita dall'art. 5 della legge n. 136/1976, non è stata più prevista sui modelli di scheda di voto.

18 - Vedasi nota 1 a pag. 95.

19 - Vedasi nota 1 a pag. 95.

TITOLO V Dello scrutinio

ART. 67²⁰

Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi degli articoli 64 e 64-bis, il presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio:

- 1) dichiara chiusa la votazione;
- 2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla commissione elettorale circondariale, dalle liste di cui agli articoli 49, 50 e 53, dalla lista di cui all'articolo 52 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonché dal presidente, e devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo dell'ufficio. Sul plico appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonché i rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano, ed il plico stesso è immediatamente consegnato o trasmesso al [pretore] del circondario, il quale ne rilascia ricevuta;
- 3) estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza [appendice o senza il numero o]²¹ il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco, ed i tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme indicate nel n. 2, consegnati o trasmessi, per il tramite del comune, al Tribunale o alla sezione distaccata del Tribunale competente, che ne rilascia ricevuta.

Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale.

ART. 68²²

1.- 2. *Abrogati*

3. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazio-

20 - Si veda anche l'art. 7, primo comma, della legge n. 136/1976, a norma del quale: "I plichi di cui all'articolo 67 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, debbono essere rimessi contemporaneamente, prima che inizino le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune al pretore del circondario [ora, tribunale o sezione distaccata del tribunale] che ne rilascia ricevuta". Alla luce di tale disposto normativo devono pertanto essere ora interpretate le parole: "consegnato o trasmesso" contenute nel presente articolo.

21 - Le parole tra parentesi quadra devono intendersi abrogate, poiché l'appendice sulle schede di votazione, espressamente abolita dall'art. 5 della legge n. 136/1976, non è stata più prevista sui modelli di scheda di voto.

22 - Si riporta di seguito l'art. 10, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 271:

"I nominativi dei presidenti inadempienti agli obblighi previsti dall'art. 68 del testo unico n. 361 del 1957 sono segnalati al presidente della corte d'appello da parte degli uffici immediatamente sopraddetti agli uffici elettorali di sezione, comunque denominati, ai fini della cancellazione dall'albo, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera e), della legge 21 marzo 1990, n. 53".

ni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista.

3-bis. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

4. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

5. *Abrogato*

6. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

8. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

ART. 69

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui all'articolo seguente. Quando un unico segno sia tracciato su più rettangoli, il voto si intende riferito al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno stesso.

ART. 70

Salve le disposizioni di cui agli articoli 58, 59 e 62, sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Sono, altresì, nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte dall'articolo 31, o che non portino la firma o il bollo richiesti dagli articoli 45 e 46.

ART. 71

Il presidente, udito il parere degli scrutatori:

- 1) pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'articolo 87, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione, nonché sulla nullità dei voti;
- 2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegna-

ti, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del n. 2) dell'articolo 76.

I voti contestati debbono essere raggruppati, per le singole liste, a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti.

Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori.

ART. 72²³

Alla fine delle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio procede alla formazione:

- a) del plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste;
- b) del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli;
- c) del plico contenente le schede deteriorate e le schede consegnate senza [appendice o numero o]²⁴ bollo o firma dello scrutatore;
- d) del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio.

Abrogato

I predetti plichi debbono recare l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo dell'ufficio, le firme dei rappresentanti di lista presenti e quelle del presidente e di almeno due scrutatori.

I plichi di cui alle lettere a), b) e c) devono essere allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all'ufficio centrale circoscrizionale.

Il plico di cui alla lettera d) deve essere depositato nella cancelleria [della pretura]²⁵, ai sensi del quinto comma dell'articolo 75, e conservato per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri.

ART. 73

Le operazioni di cui all'articolo 67 e, successivamente, quelle di scrutinio devono essere iniziate subito dopo la chiusura della votazione, proseguite senza interruzione ed ultimate entro le ore 14 del giorno seguente.

Se per causa di forza maggiore l'ufficio non possa ultimare le anzidette operazioni nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 14 del martedì successivo al giorno delle

23 - Si vedano anche il secondo e il terzo comma dell'art. 7 della legge n. 136/1976 (pag. 127).

24 - Le parole tra parentesi quadra devono intendersi abrogate, poiché l'appendice sulle schede di votazione, espressamente abolita dall'art. 5 della legge n. 136/1976, non è stata più prevista sui modelli di scheda di voto.

25 - Ora: "tribunale" (o sezione distaccata di tribunale), a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 51/1998 (*Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado*).

elezioni, chiudere la cassetta contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede già spogliate, l'urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un plico le schede residue, quelle che si trovassero fuori della cassetta o dell'urna, le liste indicate nel n. 2 dell'articolo 67 e tutte le altre carte relative alle operazioni elettorali.

Alla cassetta, all'urna ed al plico devono apporsi le indicazioni della circoscrizione e della sezione, il sigillo col bollo dell'ufficio e quello dei rappresentanti di lista che vogliono aggiungere il proprio, nonché le firme del presidente e di almeno due scrutatori.

La cassetta, l'urna ed il plico, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito portati nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione e consegnate al cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile.

In caso di inadempimento, si applica la disposizione del penultimo comma dell'articolo 75.

ART. 74

Il verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione è redatto dal segretario in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio e dai rappresentanti delle liste presenti.

Nel verbale dev'essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dal presente testo unico e deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (siano stati o non attribuiti provvisoriamente alle liste) e delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli.

Il verbale è atto pubblico.

ART. 75

Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, del quale fa compilare un estratto, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, che provvede a rimettere subito alla prefettura, tramite il comune. Il verbale è poi immediatamente chiuso in un plico, che dev'essere sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti delle liste presenti. L'adunanza è poi sciolta immediatamente.

Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano immediatamente il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e i documenti di cui al 3° comma dell'articolo 72 alla cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione.

La cancelleria del tribunale provvede all'immediato inoltro alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale del capoluogo della circoscrizione dei plichi e dei documenti previsti dal comma precedente, nonché della cassetta dell'urna, dei plichi e degli altri documenti di cui all'articolo 73.

L'altro esemplare del suddetto verbale è depositato, nella stessa giornata, nella segreteria del comune dove ha sede la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.

Il plico delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo 73, viene subito portato, da due membri almeno dell'ufficio della sezione, al [pretore], il quale, accertata l'integrità dei sigil-

li e delle firme, vi appone pure il sigillo della [pretura] e la propria firma e redige verbale della consegna²⁶⁻²⁷.

Le persone incaricate del trasferimento degli atti e documenti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto sono personalmente responsabili del recapito di essi; è vietato ogni stanziamento o tramite non previsto dalle citate disposizioni.

Qualora non si sia adempiuto a quanto prescritto nel 2°, 3° e 4° comma del presente articolo, il presidente della corte di appello o del tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte ovunque si trovino.

Le spese tutte per le operazioni indicate in questo e negli articoli precedenti sono anticipate dal comune e rimborsate dallo Stato.

ART. 76

L'ufficio centrale circoscrizionale, costituito ai termini dell'articolo 13, procede, entro quarantotto ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:

1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformità dell'articolo 73, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 59, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74 e 75;

2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente della corte d'appello o del tribunale, a richiesta del presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

Ultimato il riesame, il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo - verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al comma quarto dell'articolo 81.

Un estratto del verbale contenente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione.

Omissis

26 - A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 51/1998 (*Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado*), ogni riferimento al "pretore" o alla "pretura" contenuto nel testo del presente comma deve intendersi fatto al tribunale (o alla sezione distaccata del tribunale).

27 - Si veda anche il terzo comma dell'art. 7 della legge n. 137/1976, che si riporta di seguito: "Il plico di cui all'articolo 75, quinto comma, del predetto testo unico deve essere recapitato, con le stesse modalità di cui al precedente comma, al sindaco del comune, il quale provvederà al successivo inoltro al pretore (ora, tribunale o sezione distaccata del tribunale)".

TITOLO VII

Disposizioni penali²⁸

ART. 94

Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei modi e nei termini prescritti, le operazioni necessarie per la preparazione tecnica delle elezioni, per il normale svolgimento degli scrutini e per le proclamazioni, o, in mancanza di prescrizione di termini, ritarda ingiustificatamente le operazioni stesse, è punito, salvo le maggiori pene previste dagli articoli seguenti, con la reclusione da tre a sei mesi e con la multa da 5 euro a 25 euro [anziché da lire 10.000 a lire 50.000].

Omissis

ART. 98

Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 309 euro a 2.065 euro [anziché da lire 600.000 a lire 4.000.000].

Omissis

28 - L'ammontare delle pene pecuniarie indicate negli articoli del presente Titolo è stato aggiornato sulla base degli aumenti di pena stabiliti, da ultimo, dall'art. 113, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (*Modifiche al sistema penale*). In particolare, gli artt. 24 (*Multa*) e 26 (*Ammenda*) del codice penale, come modificati dall'art. 101 della legge n. 689 del 1981, rispettivamente dispongono che l'entità della multa non può essere in alcun modo inferiore a lire diecimila e che l'entità dell'ammenda non può essere in alcun caso inferiore a lire quattromila. Inoltre, a norma dell'art. 32 della medesima legge n. 689 del 1981, mentre, ai sensi del primo comma, non costituiscono reato e sono soggette a sanzione amministrativa tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, viceversa, ai sensi del secondo comma, sono escluse dalla depenalizzazione le fattispecie di reato che, nelle ipotesi aggravate, siano punibili con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria.

L'ammontare stesso delle pene pecuniarie deve intendersi ora tradotto in euro ai sensi e con le modalità dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (*Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433*).

ART. 100²⁹

Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 309 euro a 2.065 euro [anziché da lire 600.000 a lire 4.000.000].

Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.

Omissis

ART. 101

Nei casi indicati negli articoli 97 e 100, primo comma, se siasi usata violenza o minaccia, se siasi esercitata pressione, se siansi cagionati disordini, mediante uso di armi o da persone travisate o da più persone riunite o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o a nome di categorie, gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti, la pena è aumentata e sarà, in ogni caso, non inferiore a tre anni.

Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi, anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa sino a 2.065 euro [anziché lire 4.000.000], salva l'applicazione, quando vi sia concorso di reati, delle relative norme del codice penale.

ART. 102

Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali, s'introduce nella sala dell'ufficio di sezione o nell'aula dell'ufficio centrale, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con la ammenda sino a 206 euro [anziché lire 400.000].

29 - Ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (*Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*), le sanzioni previste dall'art. 100 del presente testo unico, in caso di voto per corrispondenza, si intendono raddoppiate. Si ritiene utile riportare di seguito il testo integrale dell'art. 18 della citata legge n. 459 del 2001:

“Art. 18

1. Chi commette in territorio estero taluno dei reati previsti dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è punito secondo la legge italiana. Le sanzioni previste all'articolo 100 del citato testo unico, in caso di voto per corrispondenza si intendono raddoppiate.

2. Chiunque, in occasione delle elezioni delle Camere e dei referendum, vota sia per corrispondenza che nel seggio di ultima iscrizione in Italia, ovvero vota più volte per corrispondenza è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 52 euro a 258 euro”.

Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a 206 euro [anziché lire 400.000].

ART. 103

Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto elettorale o essendone sospeso, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 51 euro [anziché lire 100.000].

Chi, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a 129 euro [anziché lire 250.000].

Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, e chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso collegio o di collegi diversi, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da 258 euro a 1.291 euro [anziché da lire 500.000 a lire 2.500.000].

Chi, nel corso delle operazioni elettorali, enuncia fraudolentemente come designato un contrassegno di lista o un cognome diversi da quelli della lista o del candidato per cui fu espresso il voto, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 516 euro a 2.065 euro [anziché da lire 1.000.000 a lire 4.000.000].

ART. 104

Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a 1.032 euro [anziché lire 2.000.000]. Se il reato è commesso da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 2.065 euro [anziché lire 4.000.000].

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 1.032 euro a 2.065 euro [anziché da lire 2.000.000 a lire 4.000.000].

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni dell'articolo 68, è punito con la reclusione da tre a sei mesi.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ostacola la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od urne, ritardandone o rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento anche temporaneo, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 1.032 euro a 2.065 euro [anziché da lire due milioni a lire quattro milioni].

Il segretario dell'ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni

e con la multa sino a 2.065 euro [anziché lire 4.000.000].

I rappresentanti delle liste di candidati che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 1.032 euro a 2.065 euro [anziché da lire 2.000.000 a lire 4.000.000].

Chiunque al fine di votare senza averne diritto, o di votare un'altra volta, fa indebito uso del certificato elettorale è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a 2.065 euro [anziché lire 4.000.000].

Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a 2.065 euro [anziché lire 4.000.000].

Omissis

ART. 108

Salve le maggiori pene stabilite dall'art. 104 pel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore e segretario, senza giustificato motivo rifiutano di assumerlo o non si trovano presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da 309 euro a 516 euro [anziché da lire 600.000 a lire 1.000.000]. Alla stessa sanzione sono soggetti i membri dell'ufficio che, senza giustificato motivo, si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali³⁰.

ART. 109

L'elettore che contravviene alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 43 od a quella di cui al quarto comma dell'articolo 79, è tratto in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.

ART. 110

L'elettore che non riconsegna una scheda o la matita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 309 euro [anziché da lire 200.000 a lire 600.000]³¹.

[Con uguale sanzione amministrativa viene punito il presidente che non distacca l'appendice dalla scheda]³².

30 - La sanzione di cui al presente articolo è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 34, primo comma, lettera o), della legge 24 novembre 1981, n. 689.

31 - Le parole: "la sanzione amministrativa pecuniaria" sostituiscono le originarie parole: "l'ammenda", a norma dell'art. 32 della legge n. 689 del 1981.

32 - Il secondo comma dell'art. 110 deve intendersi abrogato, poiché l'appendice sulle schede di votazione, espressamente abolita dall'art. 5 della legge n. 136/1976, non è stata più prevista nei modelli di scheda di voto.

ART. 111

Il presidente del seggio che trascura, o chiunque altro impedisce di fare entrare l'elettore in cabina, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

ART. 112

Per i reati commessi in danno dei membri degli uffici elettorali, compresi i rappresentanti di lista, e per i reati previsti dagli articoli 105, 106, 107, 108, 109 e 111 si procede a giudizio direttissimo.

ART. 113

Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e l'interdizione dai pubblici uffici.

Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunciata per un tempo non minore di cinque anni e non superiore a dieci.

Il giudice può ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel codice penale e in altre leggi per i reati non previsti dal presente testo unico.

Abrogato

Omissis

TITOLO VIII Disposizioni finali

Omissis

ART. 119³³

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della

33 - Si riporta di seguito il testo della legge 30 aprile 1981, n. 178 (*Estensione della norma dell'articolo 119 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, alle elezioni comunali, provinciali e regionali*):

“Art. 1 - Le norme di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si applicano anche in occasione delle elezioni comunali, provinciali e regionali.

“Art. 2 - Le somme corrisposte in base alla norma dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, così come modificato dal precedente articolo, sono detraibili, da parte del datore di lavoro, dall'imponibile complessivo determinato ai fini delle imposte sul reddito.

“Art. 3 - *Omissis*”.

Si veda, anche, l'art. 9, comma 2, della legge n. 53/1990, a norma del quale:

“2. Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisse forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali”.

Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa³⁴.

Omissis

Tabella D Bollo della sezione

Il bollo, in duralluminio, è fornito dal Ministero dell'interno e reca una numerazione progressiva unica per tutte le sezioni elettorali della Repubblica.

Esso è racchiuso in una cassetina di legno debitamente sigillata³⁵, cosicché il numero recato dal bollo rimane segreto sino al momento dell'inizio delle operazioni di votazione.



34 - Il comma 2 deve essere inteso nel senso che i lavoratori, di cui al comma 1 dello stesso art. 119, hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta all'ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi, eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali: in tali sensi, l'art. 1, comma 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 69 (*Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali*).

35 - Si veda l'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 1° aprile 2011 (*Determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassetine per timbri elettorali*), riportato a pag. 185.

Testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali *

ART. 1

Sono elettori i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 2 e 3.

Omissis

ART. 32-BIS

Decorso il termine di cui al quarto comma dell'articolo 32 relativo alle iscrizioni previste al numero 5) dell'articolo stesso, la commissione elettorale circondariale dispone l'ammissione al voto esclusivamente a domanda dell'interessato. Le richieste del sindaco intese ad acquisire le certificazioni necessarie presso il casellario giudiziale e presso l'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono fatte per telegrafo e i documenti richiesti devono pervenire al sindaco entro 48 ore dalla richiesta.

Nel caso in cui la domanda debba essere accolta, il sindaco fa notificare all'elettore una attestazione di ammissione al voto nella quale è indicata la sezione elettorale presso la quale è assegnato, secondo i criteri di cui all'articolo 36.

Dell'ammissione al voto è data notizia al presidente del seggio, il quale ammette al voto l'elettore previa esibizione dell'attestazione di cui al comma precedente, in sostituzione del certificato elettorale.

Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al presente articolo sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione.

ART. 32-TER

1. Qualora, successivamente alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, pervenga al comune provvedimento, dal quale risulti la perdita del diritto elettorale per uno dei motivi indicati ai numeri 2) e 3) del primo comma dell'articolo 32, il sindaco fa notificare all'elettore una comunicazione indicante il motivo per il

* - Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 299/2000, ogni riferimento al certificato elettorale, contenuto negli articoli 32-bis e 32-ter del D.P.R. n. 223/1967, deve intendersi sostituito dal riferimento alla tessera elettorale.

quale l'elettore stesso non è ammesso al voto, disponendo, nel contempo, il ritiro del certificato elettorale, se già consegnato.

2. Copia della comunicazione di cui al comma 1 è consegnata al presidente del seggio il quale ne prende nota, nelle liste della sezione accanto al nome dell'elettore.

3. Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al comma 1 sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione.

Omissis

TITOLO I

Referendum previsto dall'articolo 138 della Costituzione

Omissis

ART. 12

Presso la Corte di Cassazione è costituito un Ufficio centrale per il *referendum*, composto dai tre presidenti di sezione della Corte di Cassazione più anziani di ciascuna sezione. Il più anziano dei tre presidenti presiede l'Ufficio e gli altri due esercitano le funzioni di vice presidente.

Omissis

Omissis

ART. 19

L'ufficio di sezione per il *referendum* è composto di un presidente, di tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario ¹.

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni degli Uffici provinciali e dell'Ufficio centrale per il *referendum* possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente di ognuno dei partiti, o dei gruppi politici rappresentati in Parlamento, e dei promotori del *referendum*.

Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede, per i seggi e per gli Uffici provinciali, persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario provinciale del partito o gruppo politico oppure da parte dei promotori del *referendum* e, per l'Ufficio centrale del *referendum*, persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario nazionale del partito o del gruppo politico o dei promotori del *referendum*.

1 - Per gli uffici di sezione nelle cui circoscrizioni esistano ospedali o case di cura con meno di cento posti letto o abbiano dimora elettori dei quali raccogliere il voto a domicilio, il numero degli scrutatori è aumentato a quattro.

ART. 20

Le schede per il *referendum*, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Ministero dell'interno con le caratteristiche risultanti dai modelli riprodotti nelle tabelle A e B allegate alla presente legge ².

Esse contengono il quesito formulato a termini dell'articolo 16, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più *referendum* costituzionali, all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso.

L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

Nel caso di cui al terzo comma, l'Ufficio di sezione per il *referendum* osserva, per gli scrutini, l'ordine di deposito presso la cancelleria della Corte di Cassazione delle richieste di *referendum*.

ART. 21

Presso il tribunale, nella cui circoscrizione è compreso il capoluogo della provincia, è costituito l'Ufficio provinciale per il *referendum*, composto da tre magistrati, nominati dal presidente del tribunale entro quaranta giorni dalla data del decreto che indice il *referendum*. Dei tre magistrati il più anziano assume le funzioni di presidente. Sono nominati anche i magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere del tribunale, designato dal presidente del tribunale medesimo.

Sulla base dei verbali di scrutinio, trasmessi dagli uffici di sezione per il *referendum* di tutti i comuni della provincia, l'Ufficio provinciale per il *referendum* dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del *referendum*, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del tribunale, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione per il *referendum* e ai documenti annessi; uno viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale per il *referendum*, ed uno viene trasmesso alla prefettura della provincia.

I delegati o i promotori della richiesta di *referendum* hanno la facoltà di prendere cognizione e di fare copia, anche per mezzo di un loro incaricato, dell'esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del tribunale.

ART. 22

L'Ufficio centrale per il *referendum*, appena pervenuti i verbali di tutti gli Uffici provinciali, procede, in pubblica adunanza, con l'intervento del procuratore generale della Corte di Cassazione, facendosi assistere per l'esecuzione materiale dei calcoli da

2 - Le tabelle A e B sono state da ultimo sostituite dalle tabelle N e O allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70 (pagg. 135 e 136).

esperti designati dal primo presidente, all'accertamento della somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari alla legge di revisione costituzionale o alla legge costituzionale su cui si vota e alla conseguente proclamazione dei risultati del *referendum*.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal cancelliere capo della Corte di Cassazione, che redige il verbale delle operazioni in cinque esemplari.

Un esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di Cassazione, unitamente ai verbali trasmessi dagli Uffici provinciali per il *referendum*. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere ed al Ministro per la grazia e la giustizia.

Se lo ritiene necessario ai fini delle operazioni e della proclamazione di cui al primo comma, l'Ufficio centrale per il *referendum* richiede agli uffici provinciali la trasmissione, per mezzo di corriere speciale, dei verbali e dei documenti depositati presso la cancelleria del tribunale.

ART. 23

Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio presentati agli Uffici provinciali per il *referendum* o all'Ufficio centrale, decide quest'ultimo, nella pubblica adunanza di cui all'articolo precedente, prima di procedere alle operazioni ivi previste.

Omissis

TITOLO II

Referendum previsto dall'articolo 75 della costituzione

Omissis

ART. 32

Omissis

L'Ufficio centrale stabilisce altresì, sentiti i promotori, la denominazione della richiesta di *referendum* da riprodurre nella parte interna delle schede di votazione, al fine dell'identificazione dell'oggetto del *referendum*.

Omissis

ART. 35

Le schede per il *referendum* sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore: sono fornite dal Ministero dell'interno con le caratteristiche risultanti dal modello riprodotto nelle tabelle C e D allegate alla presente legge³.

3 - Le tabelle C e D sono state sostituite dalle tabelle P e Q allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70 (pagg. 137 e 138).

Esse contengono il quesito formulato nella richiesta di *referendum*, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

All'elettore vengono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di *referendum* che risultano ammesse.

L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.

ART. 36

L'Ufficio centrale per il *referendum*, appena pervenuti i verbali procede, in pubblica adunanza con l'intervento del procuratore generale della Corte di Cassazione, facendosi assistere, per l'esecuzione materiale dei calcoli, da esperti designati dal primo presidente, all'accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto, alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari all'abrogazione della legge, e alla conseguente proclamazione dei risultati del *referendum*.

Se lo ritiene necessario ai fini delle operazioni e della proclamazione di cui al primo comma, l'Ufficio centrale per il *referendum* richiede agli uffici provinciali la trasmissione, per mezzo di corriere speciale, dei verbali e dei documenti depositati presso la cancelleria del tribunale.

Omissis

ART. 40

Per quanto non previsto dal presente Titolo si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al Titolo I.

TITOLO III

Referendum per la modificazione territoriale delle regioni previsti dall'articolo 132 della costituzione

Omissis

ART. 45

L'Ufficio centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte di Cassazione, procede alla somma dei risultati del *referendum* relativi a tutto il territorio nel quale esso si è svolto, e ne proclama il risultato.

La proposta sottoposta a *referendum* è dichiarata approvata, nel caso che il numero dei voti attribuiti alla risposta affermativa al quesito del *referendum* non sia inferiore alla maggioranza degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni nei quali è stato indetto il *referendum*, altrimenti è dichiarata respinta.

Omissis

Omissis

TITOLO V

Disposizioni finali

ART. 50

Per tutto ciò che non è disciplinato nella presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché, per i cittadini italiani residenti all'estero, le disposizioni della legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

ART. 51

Le disposizioni penali, contenute nel Titolo VII del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, si applicano anche con riferimento alle disposizioni della presente legge.

Le sanzioni previste dagli articoli 96, 97 e 98 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti negli articoli stessi contemplati riguardino le firme per richiesta di *referendum* o per proposte di leggi, o voti o astensioni di voto relativamente ai *referendum* disciplinati nei Titoli I, II e III della presente legge.

Le sanzioni previste dall'articolo 103 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti previsti nell'articolo medesimo riguardino espressioni di voto relative all'oggetto del *referendum*.

Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale

Omissis

ART. 7

I plichi di cui all'art. 67 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361¹, debbono essere rimessi contemporaneamente, prima che inizino le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune al [pretore del circondario]² che ne rilascia ricevuta.

2. I plichi contenenti gli atti dello scrutinio devono essere recapitati, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore al sindaco del comune, il quale provvederà al sollecito inoltro agli uffici cui sono diretti³.

3. Il plico di cui all'art. 75, quinto comma, del predetto testo unico⁴ deve essere recapitato, con le stesse modalità di cui al precedente comma, al sindaco del comune, il quale provvederà al successivo inoltro al [pretore].

ART. 8.

I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare con le modalità di cui al successivo articolo 9 nel luogo di detenzione.

A tale effetto gli interessati devono far pervenire non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione al sindaco del comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'e-

-
- 1 - Si tratta dei plichi contenenti le liste degli elettori della sezione, le liste elettorali aggiunte, il registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti e le schede autenticate avanzate a chiusura delle operazioni di votazione.
 - 2 - Ora: tribunale (o sezione distaccata del tribunale), a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (*Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado*).
 - 3 - A norma dell'art. 75, sesto comma, del T.U. n. 361/1957, "le persone incaricate del trasferimento degli atti e documenti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto" dello stesso articolo "sono personalmente responsabili del recapito di essi; è vietato ogni stazionamento o tramite non previsto dalle citate disposizioni".
 - 4 - Si tratta del plico contenente le schede spogliate e l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio del medesimo.

lettore è assegnato [e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione]⁵, risultanti dal certificato elettorale⁶, deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione dell'elettore, ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore stesso.

Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

- a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, all'atto della costituzione del seggio, al presidente di ciascuna sezione, il quale provvede subito a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
- b) a rilasciare immediatamente, ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

*Abrogato*⁷

ART. 9

Per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto degli elettori ivi esistenti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da uno speciale seggio, composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite per tali nomine.

La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata il giorno che precede le elezioni contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione.

Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio.

Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista o dei gruppi di candidati, designati presso la sezione elettorale, che ne facciano richiesta.

Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

Dei nominativi degli elettori viene presa nota in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

I compiti del seggio, costituito a norma del presente articolo, sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e dei detenuti e cessano appena le schede votate, raccolte in plichi separati in caso di più elezioni, vengono portate alla sezione elettorale per essere immesse immediatamente nell'urna o nelle urne destinate alla votazione, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Alla sostituzione del presidente e degli scrutatori eventualmente assenti o impedi-

5 - La necessità di inserire nella dichiarazione anche il numero di iscrizione nella lista sezionale deve ritenersi non più attuale, poiché il D.P.R. n. 299/2000 non prevede l'indicazione di tale numero all'interno della tessera elettorale.

6 - Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 299/2000, il riferimento al "certificato elettorale" deve intendersi sostituito dal riferimento alla "tessera elettorale".

7 - L'ultimo comma dell'art. 8 è stato abrogato dall'art. 13 del D.P.R. n. 299/2000, che l'ha sostituito con la seguente norma regolamentare: "1. I detenuti possono votare esclusivamente previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche dell'attestazione di cui all'articolo 8, terzo comma, lettera b), della legge 23 aprile 1976, n. 136, che, a cura del presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti".

ti, si procede con le modalità stabilite per la sostituzione del presidente e dei componenti dei seggi normali.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le sezioni ospedaliere per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina.

Negli ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto con le modalità previste dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361⁸.

Qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di cinquecento, la commissione elettorale circondariale, su proposta del sindaco, entro il secondo giorno antecedente la votazione, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto con lo speciale seggio previsto nel presente articolo, tra la sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione ed una sezione contigua.

Omissis

8 - L'art. 53 del T.U. n. 361/1957 è riportato a pag. 103.

LEGGE 22 maggio 1978, n. 199

Modificazioni alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo

ART. 1

In caso di contemporaneo svolgimento di più *referendum*, delle operazioni compiute dagli uffici provinciali per il *referendum* e dagli uffici di sezione viene compilato, in duplice copia, un unico verbale nel quale i relativi dati debbono essere riportati distintamente per ciascun *referendum*.

ART. 2

Per gli uffici di sezione per il *referendum* nelle cui circoscrizioni esistono ospedali o case di cura con meno di cento letti o presso i quali si procede alla raccolta del voto domiciliare, il numero degli scrutatori è aumentato a quattro.

Omissis

Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione

ART. 1¹

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali, con esclusione di quelle per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso forfettario di euro 150, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti dell'amministrazione statale.

2. A ciascuno degli scrutatori ed al segretario dell'ufficio elettorale di sezione, il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso forfettario di euro 120.

3. Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, gli onorari di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorati, rispettivamente, di euro 37 e di euro 25. In caso di contemporanea effettuazione di più consultazioni elettorali o referendarie ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino a un massimo di quattro maggiorazioni.

4. Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spetta un onorario fisso forfettario, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamente, di euro 90 e di euro 61.

5. In occasione di consultazioni referendarie, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:

a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 130 ed in euro 104;

b) gli importi di cui al comma 3 sono determinati, rispettivamente, in euro 33 ed in euro 22;

c) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 79 ed in euro 53.

6. In occasione di consultazioni per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al

1 - A norma dell'art. 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53 "gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrenti alla formazione della base imponibile ai fini fiscali".

Parlamento europeo, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:

omissis

Omissis

ART. 4

Le indennità di trasferta previste nella presente legge non sono dovute, oltre che nei casi previsti dalle leggi relative al trattamento economico di missione e di trasferimento dei dirigenti statali, quando le funzioni sono svolte nell'ambito del comune di residenza anagrafica dell'incaricato.

Le persone inviate in missione per gli incarichi previsti nella presente legge sono esentate dall'obbligo del rientro giornaliero in sede, disposto per le missioni dei dirigenti statali.

Esse sono altresì autorizzate all'uso del mezzo proprio, restando esclusa l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso.

I titoli di spesa per gli onorari giornalieri previsti nella presente legge devono essere corredati da estratti dei verbali relativi alle singole riunioni.

ART. 5

Ai componenti dei seggi che siano lavoratori dipendenti e che possedendo solo il proprio reddito di lavoro non sono tenuti a presentare, a norma dell'articolo 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione dei redditi, è consentito di comunicare l'ammontare dei compensi riscossi per le funzioni elettorali e della relativa ritenuta operata, al proprio datore di lavoro, affinché questi ne tenga conto in sede di conguaglio di fine d'anno.

Omissis

ART. 7

Le tabelle A, B, C, D ed F allegate alla legge 22 maggio 1978, n. 199, recante modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, sono sostituite dalle tabelle N, O, P e Q allegate alla presente legge.

ART. 8

I commi secondo e terzo dell'articolo 32 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361, sono sostituiti dai seguenti²:

omissis

Omissis

2 - L'art. 32 del T.U. n. 361/1957 è riportato a pag. 97.

TABELLA N
 Modello della scheda di votazione per il *referendum* previsto
 dall'articolo 138 della Costituzione
 Parte interna della scheda

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 0 auto; width: 80%;">REFERENDUM COSTITUZIONALE</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: 90%;"> <p><i>Approvate</i></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center; width: 15%;">SI</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center; width: 15%;">NO</div> </div>			

N.B. — La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta seguendo il verso di tre pieghe verticali equidistanti fra di loro. La scheda così piegata deve essere quindi ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

(*) — L'Ufficio centrale per il *referendum* stabilisce altresì, sentiti i promotori, la denominazione della richiesta di *referendum* da riprodurre nella parte interna delle schede di votazione al fine dell'identificazione dell'oggetto del *referendum*.
 (Art. 32, ultimo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni).

TABELLA O
Modello della scheda di votazione per il *referendum* previsto
dall'articolo 138 della Costituzione
Parte esterna della scheda

<p>REFERENDUM COSTITUZIONALE data</p>	<p>SCHEDA PER LA VOTAZIONE</p>	<p>FIRMA DELLO SCRUTATORE</p>
<p>PROVINCIA DI</p>		<p>TIMBRO</p>

TABELLA P

Modello della scheda di votazione per i *referendum* previsti dall'articolo 75 e dall'articolo 132 della Costituzione

Parte interna della scheda

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 0 auto; width: 80%;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">REFERENDUM POPOLARE</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p><i>Volete</i></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin: 10px auto; width: 80%;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center; width: 15%;">SI</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center; width: 15%;">NO</div> </div>			

N.B. — La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta seguendo il verso di tre pieghe verticali equidistanti fra di loro. La scheda così piegata deve essere quindi ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

(*) — L'Ufficio centrale per il *referendum* stabilisce altresì, sentiti i promotori, la denominazione della richiesta di *referendum* da riprodurre nella parte interna delle schede di votazione al fine dell'identificazione dell'oggetto del *referendum*.
(Art. 32, ultimo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni).

TABELLA Q
Modello della scheda di votazione per i *referendum* previsti
dall'articolo 75 e dall'articolo 132 della Costituzione
Parte esterna della scheda

REFERENDUM POPOLARE data
PROVINCIA DI
SCHEDA PER LA VOTAZIONE
FIRMA DELLO SCRUTATORE
TIMBRO

ATTENZIONE — In caso di svolgimento di più referendum previsti dall'art. 75 della Costituzione, il modello di scheda, nella parte esterna, è quello stabilito con decreto del Ministro dell'Interno 9 maggio 1995

LEGGE 8 marzo 1989, n. 95

Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica dell'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570

ART. 1

1. In ogni comune della Repubblica è tenuto un unico albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda secondo i termini e le modalità indicati dagli articoli seguenti.

2. La inclusione nell'albo di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere elettore del comune;
- b) avere assolto gli obblighi scolastici.

ART. 2

1. Nei comuni con più di duecento sezioni elettorali l'albo è articolato in più settori, che raggruppano sezioni territorialmente contigue, assicurando una eguale ripartizione del numero degli iscritti in ciascun settore.

ART. 3

1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, il sindaco, con manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell'albo a farne apposita domanda entro il mese di novembre.

2. Le domande vengono trasmesse alla commissione elettorale comunale, la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della presente legge e non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed all'articolo 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, li inserisce nell'albo, escludendo sia coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, sia coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall'articolo 96 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica

16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 104, secondo comma, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

3. A coloro che non siano stati inclusi nell'albo, il sindaco notifica per iscritto la decisione della commissione elettorale comunale, indicandone i motivi.

4. Entro il 15 gennaio di ciascun anno, l'albo formato ai sensi dei commi 1 e 2 è depositato nella segreteria del comune per la durata di giorni quindici ed ogni cittadino del comune ha diritto di prenderne visione.

5. Il sindaco dà avviso del deposito dell'albo nella segreteria del comune con pubblico manifesto con il quale invita gli elettori del comune che intendono proporre ricorso avverso la denegata iscrizione, oppure avverso la indebita iscrizione nell'albo, a presentarlo alla commissione elettorale circondariale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.

6. Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, la notificazione del ricorso alla parte interessata, la quale può, entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un controricorso alla stessa commissione elettorale circondariale.

ART. 4

1. La commissione elettorale circondariale, scaduti i termini di cui al comma 6 dell'articolo 3, decide inappellabilmente sui ricorsi presentati entro il mese di febbraio.

2. Le determinazioni adottate dalla commissione elettorale circondariale sono immediatamente comunicate alla commissione elettorale comunale per i conseguenti adempimenti. Le decisioni sui ricorsi sono subito notificate agli interessati a cura del sindaco.

ART. 5

1. L'albo formato a norma dei precedenti articoli viene aggiornato periodicamente.

2. A tali fini la commissione elettorale comunale, nel mese di gennaio di ogni anno, dispone la cancellazione dall'albo di coloro che hanno perso i requisiti stabiliti nella presente legge e di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, nonché di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati dall'articolo 96 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dell'articolo 104, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

3. In tale sede vengono, altresì, cancellati dall'albo gli iscritti che, avendo svolto le funzioni di scrutatore in precedenti consultazioni elettorali, abbiano chiesto, entro il mese di dicembre, con apposita istanza diretta alla commissione elettorale comunale, di essere cancellati dall'albo per gravi, giustificati e comprovati motivi.

4. Compiute le operazioni di cui ai commi precedenti, la Commissione elettorale comunale provvede, con le modalità di cui all'articolo 6, alla sostituzione delle persone cancellate. Della nomina così effettuata è data comunicazione agli interessati con invito ad esprimere per iscritto il loro gradimento per l'incarico di scrutatore entro quindici giorni dalla ricezione della notizia.

5. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, commi 4, 5, 6 e 7, e dell'articolo 4, è ammesso ricorso, da parte dei diretti interessati, anche per le cancellazioni dall'albo.

ART. 5-BIS

Abrogato

ART. 6

1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione elettorale comunale di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:

- a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;
- b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti la Commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio;
- c) alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b).

2. Alle nomine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si procede all'unanimità. Qualora la nomina non sia fatta all'unanimità, ciascun membro della Commissione elettorale vota per un nome e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

3. Il sindaco o il commissario, nel più breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, notifica agli scrutatori l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.

4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni.

Omissis

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale

ART. 1

1. Presso la cancelleria di ciascuna corte di appello è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

2. La prima iscrizione nel predetto albo è disposta, d'ufficio, dal presidente della corte d'appello, che vi inserisce i nominativi degli elettori appartenenti alle particolari categorie elencate nel primo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato testo unico n. 361 del 1957, e nel secondo comma dell'articolo 20 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, di seguito denominato testo unico n. 570 del 1960, nonché, per ciascun comune, i nomi degli iscritti negli elenchi di cui al terzo comma del citato articolo 35 ed al quarto comma del citato articolo 20.

3. Le iscrizioni nell'albo sono subordinate al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

4. Il presidente della corte d'appello nel mese di gennaio di ogni anno dispone la cancellazione dall'albo:

- a) di coloro che non hanno i requisiti stabiliti dalla legge;
- b) di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale, non le abbiano svolte senza giustificato motivo;
- c) di coloro che hanno presieduto seggi le cui operazioni sono state annullate con decisione del giudice amministrativo anche non definitiva;
- d) di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati nel titolo VII del testo unico n. 361 del 1957 e nel capo IX del testo unico n. 570 del 1960;
- e) di coloro che, sulla base di segnalazione effettuata dai presidenti degli uffici immediatamente sovraordinati agli uffici elettorali di sezione, e comunque denominati, si sono resi responsabili di gravi inadempienze.

5. Le operazioni di cancellazione dall'albo sono comunicate, in estratto, dal pre-

sidente della corte d'appello ai sindaci relativamente ai nominativi cancellati che siano stati da loro stessi in precedenza segnalati, perché, sentita la commissione elettorale comunale, proponano, per la iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nomi di cittadini elettori del comune quivi abitualmente dimoranti, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960, che siano in possesso del titolo di studio previsto dal comma 3. Nella proposta dovranno essere precisati i nominativi di coloro che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale.

6. Analoghe comunicazioni sono effettuate dal presidente della corte d'appello nei confronti dei presidenti degli ordini professionali relativamente ai nominativi cancellati che siano stati dagli stessi in precedenza segnalati, perché proponano, per l'iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nominativi dei professionisti che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960.

7. Ai fini dell'aggiornamento periodico dell'albo, i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, in possesso dei requisiti di idoneità, possono chiedere, entro il mese di ottobre di ogni anno, di essere inseriti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale presentando domanda scritta al sindaco, nella quale devono indicare data di nascita, titolo di studio, residenza, professione, arte o mestiere.

8. Il sindaco, sentita la commissione elettorale comunale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di idoneità e che non rientrano nelle categorie indicate dall'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e dall'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960, comunica i nominativi alla cancelleria della corte d'appello.

9. Ai fini dell'aggiornamento periodico previsto dai commi 5, 6 e 7, l'iscrizione nell'albo è disposta secondo i criteri indicati ai commi 2 e 3 dal presidente della corte d'appello accordando la precedenza a coloro che hanno manifestato gradimento o formulato domanda per l'incarico di presidente di seggio elettorale.

ART. 2

1. Il presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Omissis

ART. 9

1. *Omissis*

2. Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenu-

te o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

Omissis

ART. 14

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e [delle preture]¹, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunicano la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15².

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

1 - Ora, tribunali (o sezioni distaccate dei tribunali), a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (*Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado*).

2 - Ora, art. 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*), che di seguito si riporta:

“Art. 21. – Autenticazione delle sottoscrizioni

1. *Omissis*

2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal sindaco; in tale ultimo caso l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data e il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio”.

Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti

ART. 1

1. In attesa che sia data piena applicazione alle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, che sono di ostacolo alla partecipazione al voto degli elettori non deambulanti, gli elettori stessi, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del comune, che sia allocata in sede già esente da barriere architettoniche e che abbia le caratteristiche di cui all'articolo 2, previa esibizione, unitamente al certificato elettorale¹, di attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

2. Nei comuni ripartiti in più collegi senatoriali o in più collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati o in più collegi provinciali per l'elezione, rispettivamente, del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati o del consiglio provinciale e nei comuni nei quali si svolge l'elezione dei consigli circoscrizionali, la sezione scelta dall'elettore non deambulante per la votazione deve appartenere, nell'ambito territoriale comunale, al medesimo collegio, senatoriale o della Camera dei deputati o provinciale, o alla medesima circoscrizione, nei quali è compresa la sezione nelle cui liste l'elettore stesso è iscritto.

3. Per tutte le altre consultazioni elettorali, l'elettore non deambulante può votare in qualsiasi sezione elettorale del comune.

4. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del presidente del seggio presso il quale votano, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale dell'ufficio.

5. I certificati di cui al comma 1 devono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche e vengono allegati al verbale dell'ufficio elettorale.

1 - Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 299/2000, il riferimento al "certificato elettorale", contenuto nel presente articolo, deve intendersi sostituito dal riferimento alla "tessera elettorale".

ART. 2

1. Gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza, nonché di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliono, alle operazioni dell'ufficio elettorale.


2. Le sezioni così attrezzate sono segnalate mediante affissione, agli accessi delle aree di circolazione, del simbolo di cui all'allegato A al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384².

3. Nelle sezioni elettorali di cui al comma 1 deve essere predisposta almeno una cabina per consentire agevolmente l'accesso agli elettori e deve essere previsto un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa ottanta centimetri o un tavolo munito di ripari che garantisca la stessa segretezza.

ART. 3

Omissis

2- Il D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 è stato abrogato dall'art. 32 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 e il relativo simbolo è stato sostituito con quello di cui all'allegato A del medesimo D.P.R. n. 503 del 1996 di seguito riportato:



Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

Omissis

ART. 29

Esercizio del diritto di voto

1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.

2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.

3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicappato. Sul certificato elettorale ¹ dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.

Omissis

1 - Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 299/2000, il riferimento al "certificato elettorale", contenuto nel presente articolo, deve intendersi sostituito dal riferimento alla "tessera elettorale".

DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 9 maggio 1995

Caratteristiche essenziali della parte esterna della scheda di votazione in caso di svolgimento di più referendum popolari previsti dall'art. 75 della Costituzione

ART. 1

1. In caso di svolgimento di più referendum popolari abrogativi, le schede di votazione recano, nella parte esterna, in apposito riquadro, un numero progressivo corrispondente all'ordine di deposito presso la Cancelleria della Corte di Cassazione delle richieste di referendum.

2. Le caratteristiche essenziali della parte esterna della scheda di votazione sono indicate nella tabella A allegata al presente decreto.

TABELLA Q

Parte esterna del modello della scheda di votazione in caso di svolgimento di più *referendum* previsti dall'articolo 75 della costituzione

3	REFERENDUM POPOLARE data..... PROVINCIA DI.....	SCHEDA PER LA VOTAZIONE	FIRMA DELLO SCRUTATORE TIMBRO
----------	--	--------------------------------	---

ATTENZIONE — In caso di svolgimento di un solo referendum previsto dall'art. 75 della Costituzione, il modello di scheda, nella parte esterna, è quello stabilito dalla tabella Q allegata alla legge 13 marzo 1980, n. 70

LEGGE 5 febbraio 1998, n. 22

Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea

Omissis

ART. 2

1. *Omissis*

2. La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono altresì esposte all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni e all'esterno delle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero.

Omissis

Disposizioni in materia di elezione dei organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale

Omissis

ART. 13

Istituzione della tessera elettorale

1. Con uno o più regolamenti, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la tessera elettorale, a carattere permanente, destinata a svolgere, per tutte le consultazioni, la stessa funzione del certificato elettorale, conformemente ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) ad ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali è rilasciata, a cura del comune, una tessera elettorale personale, contrassegnata da una serie e da un numero;
- b) la tessera elettorale contiene i dati anagrafici del titolare, il luogo di residenza, nonché il numero e la sede della sezione alla quale l'elettore è assegnato;
- c) eventuali variazioni dei dati di cui alla lettera b) sono tempestivamente riportate nella tessera a cura dei competenti uffici comunali;
- d) la tessera è idonea a certificare l'avvenuta partecipazione al voto nelle singole consultazioni elettorali;
- e) le modalità di rilascio e di eventuale rinnovo della tessera sono definite in modo da garantire la consegna della stessa al solo titolare e il rispetto dei principi generali in materia di tutela della riservatezza personale.

2. Con i regolamenti di cui al comma 1 possono essere apportate le conseguenti modifiche, integrazioni e abrogazioni alla legislazione relativa alla disciplina dei vari tipi di consultazioni elettorali e referendarie. I medesimi regolamenti possono inoltre disciplinare l'adozione, anche in via sperimentale, della tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando anche la carta di identità prevista dall'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191¹.

Omissis

1 - In attuazione del presente articolo, il regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente è stato emanato con D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299. Con successivi decreti del Ministro dell'interno 16 novembre 2000 e 23 luglio 2003 sono stati modificati i modelli di tessera elettorale allegati al precitato D.P.R. 299/2000.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 2000, n. 121

Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici

CAPO I

Esposizione delle bandiere all'esterno degli edifici pubblici

Omissis

ART. 4

Omissis

4. Le bandiere all'esterno degli edifici in cui hanno sede uno o più seggi elettorali sono esposte dall'insediamento dei rispettivi uffici elettorali di sezione alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio.

Omissis

Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120

TITOLO I

Disposizioni sull'istituzione e l'aggiornamento della tessera elettorale

ART. 1

Istituzione della tessera elettorale

1. In conformità ai principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 13, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, è istituita la tessera elettorale personale, a carattere permanente, che sostituisce integralmente e svolge le medesime funzioni del certificato elettorale.

2. La esibizione della tessera presso la sezione elettorale di votazione è necessaria, unitamente ad un documento d'identificazione, per l'ammissione dell'elettore all'esercizio del diritto di voto in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria.

ART. 2

Caratteristiche della tessera elettorale

1. La tessera elettorale ha le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A, B, C e D allegate al presente decreto¹ e può essere adattata alle esigenze dei vari impianti meccanografici o elettronici in uso presso i comuni.

2. In ogni caso, la tessera, che riporta l'indicazione del comune di rilascio, è contrassegnata da una serie e da un numero progressivi e contiene i seguenti dati relativi al titolare:

- a) nome e cognome; per le donne coniugate il cognome può essere seguito da quello del marito;
- b) luogo e data di nascita;
- c) indirizzo;
- d) numero, sede ed indirizzo della sezione elettorale di assegnazione;
- e) il collegio e la circoscrizione o regione nei quali può esprimere il diritto di voto in ciascun tipo di elezione.

¹ - Le tabelle A, B, C e D sono state modificate con decreto del Ministro dell'interno 16 novembre 2000. Successivamente, la tabella B è stata sostituita con altro decreto del Ministro dell'interno 23 luglio 2003.

3. Sulla tessera sono previsti appositi spazi, in numero non inferiore a diciotto, per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione, che si effettua mediante apposizione, da parte di uno scrutatore, della data della elezione e del bollo della sezione.

4. La tessera riporta, in avvertenza, il testo del primo comma dell'articolo 58 della Costituzione, nonché un estratto delle disposizioni del presente decreto. Le tessere rilasciate ai cittadini di altri Stati dell'Unione europea residenti in Italia riportano, in avvertenza, l'indicazione delle consultazioni in cui il titolare ha facoltà di esercitare il diritto di voto. Sulle tessere rilasciate dai comuni delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta, è inserito un estratto delle rispettive disposizioni che ivi subordinano l'esercizio del diritto di voto per le elezioni regionali ed amministrative al maturare di un ininterrotto periodo di residenza nel relativo territorio; in tutti i casi di mancata maturazione del suddetto prescritto periodo di residenza, il sindaco del comune in cui l'elettore ha diritto di votare per le elezioni regionali o amministrative gli invia una attestazione di ammissione al voto.

5. Gli esemplari della tessera elettorale sono forniti dal Ministero dell'interno - [Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per i servizi elettorali]², tramite l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ai dirigenti degli Uffici elettorali comunali.

6. Le eventuali modificazioni ai modelli di tessera elettorale, di cui alle tabelle A, B, C e D del presente decreto, sono apportate con decreto del Ministro dell'interno.

ART. 3

Consegna della tessera elettorale

1. La consegna della tessera elettorale è eseguita, in plico chiuso, a cura del comune di iscrizione elettorale, all'indirizzo del titolare, ed è constatata mediante ricevuta firmata dall'intestatario o da persona con lui convivente. Qualora l'intestatario non possa o non voglia rilasciare ricevuta, l'addetto alla consegna la sostituisce con la propria dichiarazione.

2. La tessera elettorale viene consegnata ai titolari domiciliati fuori del comune per il tramite del sindaco del comune di domicilio, quando quest'ultimo sia conosciuto.

3. Qualora il titolare risulti irreperibile, la tessera elettorale è restituita al comune che l'ha emessa.

4. Gli elettori residenti all'estero ritirano la tessera presso il comune di iscrizione elettorale in occasione della prima consultazione utile, fermo restando l'invio della cartolina avviso prevista dall'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40.

ART. 4

Aggiornamento e sostituzione della tessera elettorale

1. In caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune ad un altro, il comune di nuova iscrizione nelle liste elettorali provvede a consegnare al titolare una nuova tessera elettorale, previo ritiro di quella rilasciata dal comune di precedente residenza.

2 - Ora: Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione Centrale dei Servizi elettorali.

2. Le variazioni dei dati o delle indicazioni contenute nella tessera, conseguenti alle revisioni delle liste elettorali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, vengono effettuate dall'ufficio elettorale comunale, che provvede a trasmettere per posta, all'indirizzo del titolare, un tagliando di convalida adesivo riportante i relativi aggiornamenti, che il titolare stesso incolla all'interno della tessera elettorale, nell'apposito spazio. Analogamente si procede in caso di variazione dei dati relativi al collegio o circoscrizione amministrativa nei quali l'elettore può esprimere il voto.

3. La tessera elettorale è ritirata qualora il titolare perda il diritto di voto ai sensi della normativa vigente; il ritiro è effettuato, a cura del comune, previa notifica all'interessato della relativa comunicazione contenente gli specifici motivi che ostano al godimento dell'elettorato attivo.

4. La tessera ritirata è conservata nel fascicolo personale del titolare.

5. In caso di deterioramento della tessera, con conseguente inutilizzabilità, l'ufficio elettorale del comune rilascia al titolare un duplicato della stessa, previa presentazione da parte dell'interessato di apposita domanda e consegna dell'originale deteriorato.

6. In caso di smarrimento o furto, il comune rilascia il duplicato della tessera al titolare, previa sua domanda, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.

7. Su domanda dell'interessato, si procede al rinnovo della tessera elettorale personale quando essa non risulti più utilizzabile in seguito all'esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione dell'esercizio del diritto di voto.

ART. 5

Protezione dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali e tutte le operazioni previste dal presente decreto, anche con riferimento alla consegna, all'aggiornamento e al ritiro della tessera elettorale, nonché della sua custodia nel fascicolo personale, sono eseguiti nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed, in particolare, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318³.

2. A tali fini, gli adempimenti di cui al comma 1 sono posti, in ogni comune, sotto la diretta vigilanza del responsabile del trattamento dei dati personali, che cura, altresì, l'individuazione delle persone incaricate del trattamento.

ART. 6

Nomina di un commissario

1. In caso di mancata, irregolare o ritardata consegna, da parte del comune, delle tessere elettorali, il prefetto, previ sommari accertamenti, nomina un commissario.

3 - Ora: decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), che ha abrogato i testi normativi riportati nel presente comma.

ART. 7

Impossibilità di consegna della tessera

1. In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, ove, per qualsiasi motivo, non sia possibile il rilascio, la sostituzione o il rinnovo immediato della tessera o del duplicato, è consegnato all'elettore un attestato del sindaco sostitutivo della tessera ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quella consultazione.

ART. 8

Sperimentazione della tessera elettorale elettronica

Omissis

TITOLO II

Modifiche, integrazioni ed abrogazioni alla normativa sulle consultazioni elettorali e referendarie, conseguenti alla istituzione della tessera elettorale permanente

ART. 9

Apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali

*Abrogato*⁴

ART. 10

Voto dei degenti nei luoghi di cura

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, gli elettori ricoverati nei luoghi di cura possono votare negli stessi luoghi esclusivamente previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione rilasciata dal sindaco concernente l'avvenuta inclusione negli elenchi dei degenti in ospedali e case di cura ammessi a votare nel luogo di ricovero.

2. L'attestazione di cui al comma 1, a cura del presidente del seggio, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

ART. 11

Annotazione del voto assistito

1. L'annotazione dell'avvenuto assolvimento delle funzioni di accompagnatore, prevista dall'articolo 55, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30

4 - Si riporta la disposizione di cui all'art. 1, comma 400, lett. g) della legge n. 147/2013 (*Legge di stabilità 2014*): "g) in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria, per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate, per la consegna dei duplicati e per il rinnovo delle tessere, previa annotazione in apposito registro, l'ufficio elettorale comunale resta aperto nei due giorni antecedenti la votazione dalle ore nove alle ore diciotto e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto. E' abrogato l'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299.

marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 41, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, viene apposta dal presidente di seggio sulla tessera elettorale dell'accompagnatore medesimo, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del voto.

ART. 12

Annotazione dell'esercizio del voto

1. In occasione delle operazioni di votazione per tutte le consultazioni elettorali o referendarie, successivamente al riconoscimento dell'identità personale dell'elettore, e all'esibizione della tessera elettorale, uno scrutatore, prima che il presidente consegni all'elettore la scheda o le schede di votazione ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, o dell'articolo 49, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, appone sull'apposito spazio della tessera elettorale il timbro della sezione e la data, e provvede, altresì, ad annotare il numero della tessera stessa nell'apposito registro.

ART. 13

Ammissione al voto dei detenuti

1. L'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1976, n. 136, è abrogato e sostituito, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 120 del 1999, dalla seguente norma regolamentare: "1. I detenuti possono votare esclusivamente previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche dell'attestazione di cui all'articolo 8, terzo comma, lettera b), della legge 23 aprile 1976, n. 136, che, a cura del presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti".

ART. 14

Norma di chiusura

1. Salvo che sia diversamente stabilito dal presente regolamento, quando leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale fanno riferimento al certificato elettorale consegnato ad ogni elettore in occasione di ciascuna consultazione, ovvero ai tagliandi dei medesimi certificati elettorali, il riferimento si intende, in quanto compatibile, rispettivamente alla tessera elettorale personale, ovvero al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

ART. 15


Norme abrogate

1. Sono abrogati, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 120 del 1999, gli articoli 27, 28, 54 e 58, primo comma, limitatamente alle parole da: «stacca il tagliando» a: «in apposito plico,», del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, gli articoli 19, 45 e 49, primo comma, limitatamente alle parole da: «stacca il tagliando» a: «in apposito plico,», del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, l'articolo 18 della legge 25 maggio 1970, n. 352, l'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300, convertito dalla legge 16 luglio 1994, n. 453, e l'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240.

TABELLA A (Prima parte)

Modello di tessera elettorale

CIRCOSCRIZIONI E COLLEGI ELETTORALI



Unione Europea
Repubblica Italiana

TESSERA ELETTORALE

N. 000000000

Comune di _____

Cognome _____

Nome _____

Luogo e data di nascita _____

Data di rilascio _____ Il Sindaco/Il Commissario

NOTA

La presente tessera elettorale è strettamente personale ed ha carattere permanente; essa costituisce titolo per l'esercizio del diritto di voto e, a tal fine, al momento della votazione, deve essere esibita al presidente del seggio **unitamente ad un documento di identificazione**.

Uno scrutatore provvederà a certificare l'avvenuta partecipazione al voto apponendo sulla tessera, in uno degli appositi spazi, la data della elezione ed il bollo della sezione.

AVVERTENZE

La tessera elettorale viene ritirata quando il titolare perde il diritto di voto; qualora questi si rifiuti di restituirla e si presenti al seggio per votare, verrà punito ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. n. 361/57 o dell'art. 97 del D.P.R. n. 570/60.

In caso di variazione dei dati ivi contenuti, il comune trasmette per posta al titolare un tagliando di convalida adesivo, che il titolare stesso dovrà apporre sulla tessera in corrispondenza dei dati da aggiornare.

In caso di smarrimento o furto della tessera, il duplicato è rilasciato dal comune, previa domanda del titolare, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.

Sono ammessi al voto per l'elezione del Senato della Repubblica gli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età (art. 58, primo comma, della Costituzione).

Parlamento europeo _____

Senato della Repubblica _____

Camera dei deputati _____

Regionali _____

Provinciali _____

Circoscrizioni _____

Numero Tessera Elettorale _____ Iscritto/a nella lista elettorale della Sezione n. _____

Indirizzo della sezione _____

Indirizzo dell'elettore/elettica _____

Data di aggiornamento _____ Il Sindaco/Il Commissario

T.E.S. 2006 - P. 103A

TABELLA A (Seconda parte)
Modello di tessera elettorale

SPAZI PER LA CERTIFICAZIONE DEL VOTO



















1 DATA DELLA VOTAZIONE 	4 DATA DELLA VOTAZIONE 	7 DATA DELLA VOTAZIONE 	10 DATA DELLA VOTAZIONE 	13 DATA DELLA VOTAZIONE 	16 DATA DELLA VOTAZIONE 
2 DATA DELLA VOTAZIONE 	5 DATA DELLA VOTAZIONE 	8 DATA DELLA VOTAZIONE 	11 DATA DELLA VOTAZIONE 	14 DATA DELLA VOTAZIONE 	17 DATA DELLA VOTAZIONE 
3 DATA DELLA VOTAZIONE 	6 DATA DELLA VOTAZIONE 	9 DATA DELLA VOTAZIONE 	12 DATA DELLA VOTAZIONE 	15 DATA DELLA VOTAZIONE 	18 DATA DELLA VOTAZIONE 

TABELLA B (Prima parte)

Modello di tessera elettorale nella regione Trentino-Alto Adige

<p>CIRCOSCRIZIONI E COLLEGI ELETTORALI</p>	<p>NOTA</p> <p>La presente tessera elettorale è strettamente personale ed ha carattere permanente; essa costituisce titolo per l'esercizio del diritto di voto e, al fine, al momento della votazione, deve essere esibita al presidente del seggio unitamente ad un documento di identificazione.</p> <p>Uno scrutatore provvederà a certificare l'avvenuta partecipazione al voto apponendo sulla tessera, in uno degli appositi spazi, la data della elezione ed il bollo della sezione.</p>	<p>Collegio</p> <p>.....</p>
<p>Circoscrizione o regione</p> <p>.....</p>	<p>Parlamento europeo</p> <p>.....</p>	<p>Senato della Repubblica</p> <p>.....</p>
<p>Camera dei deputati</p> <p>.....</p>	<p>Provinciali</p> <p>.....</p>	<p>Circoscrizioni</p> <p>.....</p>

<p>AVVERTENZE</p> <p>La tessera elettorale viene ritirata quando il titolare perde il diritto di voto; qualora questi si rifiuti di restituirla si presenta al seggio per votare, verrà punto ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. n. 361/57 o dell'art. 57 del D.P.R. n. 57/00.</p> <p>In caso di variazione dei dati ivi contenuti, il titolare trasmette per posta al titolare in corrispondenza dei dati del proprio comune, l'originale della tessera elettorale, il duplicato è rilasciato dal comune, previo annullamento del titolare, correlata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.</p> <p>Sono ammesse al voto per l'elezione del Senato della Repubblica gli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età (art. 58, primo comma, della Costituzione).</p> <p>Sono ammessi al voto, per le elezioni provinciali di Bolzano, gli elettori che risiedono ininterrottamente in regione da quattro anni e, per le elezioni provinciali di Trento, gli elettori che risiedono ininterrottamente da un anno in quel territorio provinciale.</p> <p>Sono ammessi al voto per l'elezione dei consigli comunali della provincia di Bolzano gli elettori che, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali risiedono ininterrottamente nel territorio della regione da almeno quattro anni, sempre che il periodo di residenza (anche non continuativo) in provincia di Bolzano sia superiore a quello maturato in provincia di Trento.</p>	<p>TESSERA ELETTORALE</p> <p>N. 000000000</p> <p>Comune di _____</p> <p>Cognome _____</p> <p>Nome _____</p> <p>Lungo e data di nascita _____</p> <p>Data di nascita _____ Il Sindaco/Il Commissario</p>
---	--

<p>Numero Tessera Elettorale</p> <p>.....</p>	<p>Isolato nella lista elettorale delle Sezioni n.</p> <p>.....</p>
<p>Indirizzo della sezione</p> <p>.....</p>	<p>Indirizzo dell'elettore/elettice</p> <p>.....</p>
<p>Data di aggiornamento</p> <p>.....</p>	<p>Il Sindaco/Il Commissario</p> <p>.....</p>

PSE/SP/ST/NA

TABELLA B (Seconda parte)

Modello di tessera elettorale nella regione Trentino-Alto Adige

SPAZI PER LA CERTIFICAZIONE DEL VOTO



















1 DATA DELLA VOTAZIONE 	2 DATA DELLA VOTAZIONE 	3 DATA DELLA VOTAZIONE 	4 DATA DELLA VOTAZIONE 	5 DATA DELLA VOTAZIONE 	6 DATA DELLA VOTAZIONE 	7 DATA DELLA VOTAZIONE 	8 DATA DELLA VOTAZIONE 	9 DATA DELLA VOTAZIONE 	10 DATA DELLA VOTAZIONE 	11 DATA DELLA VOTAZIONE 	12 DATA DELLA VOTAZIONE 	13 DATA DELLA VOTAZIONE 	14 DATA DELLA VOTAZIONE 	15 DATA DELLA VOTAZIONE 	16 DATA DELLA VOTAZIONE 	17 DATA DELLA VOTAZIONE 	18 DATA DELLA VOTAZIONE 
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

TABELLA C (Prima parte)

Modello di tessera elettorale nella regione Valle d'Aosta


 <p>Unione Europea Repubblica Italiana</p> <h3 style="margin: 0;">TESSERA ELETTORALE</h3> <p style="margin: 0;">N. 000000000</p>	<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>La presente tessera elettorale è strettamente personale ed ha carattere permanente; essa costituisce titolo per l'esercizio del diritto di voto e, a tal fine, al momento della votazione, deve essere esibita al presidente del seggio unitamente ad un documento di identificazione.</p> <p>Uno scrutatore provvederà a certificare l'avvenuta partecipazione al voto apponendo sulla tessera, in uno degli appositi spazi, la data della elezione ed il bollo della sezione.</p>
<p>Comuna di _____</p> <p>Cognome _____</p> <p>Nome _____</p> <p>Luogo e data di nascita _____</p> <p>Data di rilascio _____</p> <p style="text-align: right;"><i>Il Sindaco/Il Commissario</i></p>	<p style="text-align: center;">AVVERTENZE</p> <p>La tessera elettorale viene ritirata quando il titolare perde il diritto di voto; qualora questi si rifiuti di restituirla e si presenti al seggio per votare, verrà punito ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. n. 361/57 o dell'art. 97 del D.P.R. n. 570/60.</p> <p>In caso di variazione dei dati ivi contenuti, il comune tramite per posta al titolare un tagliando di convalida adesivo, che il titolare stesso dovrà apporre sulla tessera in corrispondenza dei dati da aggiornare.</p> <p>In caso di smarrimento o furto della tessera, il duplicato è rilasciato dal comune, previa domanda del titolare, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.</p> <p>Sono ammessi al voto per l'elezione del Senato della Repubblica gli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età (art. 38, primo comma, della Costituzione).</p> <p>Per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, sono ammessi al voto gli elettori che risiedono ininterrottamente nel territorio della regione da almeno un anno.</p>
<p style="text-align: center;">CIRCOSCRIZIONI E COLLEGI ELETTORALI</p>	<p style="text-align: center;">Collegio</p> <p style="text-align: center;"><i>Circoscrizione o regione</i></p> <p>Parlamento europeo _____</p> <p>Senato della Repubblica _____</p> <p>Camera dei deputati _____</p> <p>Circoscrizioni _____</p>
<p style="text-align: center;">Numero Tessera Elettorale</p> <p style="text-align: center;">Indirizzo della sezione</p> <p style="text-align: center;">Indirizzo dell'elettore/elettora</p>	<p style="text-align: center;">Iscritto/a nella lista elettorale della Sezione n. _____</p> <p style="text-align: center;">Il Sindaco/Il Commissario</p>
<p style="text-align: center;">Data di aggiornamento</p>	<p style="text-align: center;">Il Sindaco/Il Commissario</p>

TABELLA C (Seconda parte)
Modello di tessera elettorale nella regione Valle d'Aosta

SPAZI PER LA CERTIFICAZIONE DEL VOTO




















1 DATA DELLA VOTAZIONE 	2 DATA DELLA VOTAZIONE 	3 DATA DELLA VOTAZIONE 	4 DATA DELLA VOTAZIONE 	5 DATA DELLA VOTAZIONE 	6 DATA DELLA VOTAZIONE 	7 DATA DELLA VOTAZIONE 	8 DATA DELLA VOTAZIONE 	9 DATA DELLA VOTAZIONE 	10 DATA DELLA VOTAZIONE 	11 DATA DELLA VOTAZIONE 	12 DATA DELLA VOTAZIONE 	13 DATA DELLA VOTAZIONE 	14 DATA DELLA VOTAZIONE 	15 DATA DELLA VOTAZIONE 	16 DATA DELLA VOTAZIONE 	17 DATA DELLA VOTAZIONE 	18 DATA DELLA VOTAZIONE 
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

TABELLA D (Prima parte)

Modello di tessera elettorale per i cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia



Unione Europea
Repubblica Italiana

TESSERA ELETTORALE

N. 000000000

NOTA

La presente tessera elettorale è strettamente personale ed ha carattere permanente; essa costituisce titolo per l'esercizio del diritto di voto e, a tal fine, al momento della votazione, deve essere esibita al presidente del seggio **unitamente ad un documento di identificazione**.

Uno scrutatore provvederà a certificare l'avvenuta partecipazione al voto apponendo sulla tessera, in uno degli appositi spazi, la data della elezione ed il bollo della sezione.

AVVERTENZE

Il titolare della presente tessera può esercitare il diritto di voto esclusivamente per le elezioni

La tessera elettorale viene ritirata quando il titolare perde il diritto di voto; qualora questi si ritiri di restituirla e si presenti al seggio per votare, verrà punto ai sensi dell'art. 105 del D.P.R. n. 361/57 o dell'art. 97 del D.P.R. n. 570/60.

In caso di variazione dei dati ivi contenuti, il comune trasmette per posta al titolare un tagliando di convalida adesivo, che il titolare stesso dovrà apporre sulla tessera in corrispondenza dei dati da aggiornare.

In caso di smarrimento o furto della tessera, il duplice e rilasciato dal comune, previa domanda del titolare, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.

Comune di _____

Cognome _____

Nome _____

Luogo e data di nascita _____

Data di rilascio _____

Il Sindacato Commissionario

Numero Tessera Elettorale _____

iscritta nella lista elettorale della Sezione n. _____

Indirizzo della sezione _____

Indirizzo dell'elettore/elettice _____

Data di aggiornamento _____

Il Sindacato Commissionario

CIRCOSCRIZIONI E COLLEGI ELETTORALI

Circoscrizione o regione _____



















Collegio _____

Parlamento europeo _____

Circoscrizioni _____

TABELLA D (Seconda parte)
**Modello di tessera elettorale per i cittadini
 di altro Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia**

SPAZI PER LA CERTIFICAZIONE DEL VOTO

1 DATA DELLA VOTAZIONE 	2 DATA DELLA VOTAZIONE 	3 DATA DELLA VOTAZIONE 	4 DATA DELLA VOTAZIONE 	5 DATA DELLA VOTAZIONE 	6 DATA DELLA VOTAZIONE 	7 DATA DELLA VOTAZIONE 	8 DATA DELLA VOTAZIONE 	9 DATA DELLA VOTAZIONE 	10 DATA DELLA VOTAZIONE 	11 DATA DELLA VOTAZIONE 	12 DATA DELLA VOTAZIONE 	13 DATA DELLA VOTAZIONE 	14 DATA DELLA VOTAZIONE 	15 DATA DELLA VOTAZIONE 	16 DATA DELLA VOTAZIONE 	17 DATA DELLA VOTAZIONE 	18 DATA DELLA VOTAZIONE 
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero

ART. 1

1. I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, votano nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, nei limiti e nelle forme previsti dalla presente legge.

2. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza.

3. Gli elettori di cui al comma 1 possono esercitare il diritto di voto in Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.

Omissis

ART. 4

1. In occasione di ogni consultazione elettorale l'elettore può esercitare l'opzione per il voto in Italia di cui all'articolo 1, comma 3, dandone comunicazione scritta alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione consolare di residenza entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura.

2. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di referendum popolare, l'elettore può esercitare l'opzione per il voto in Italia entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni.

3. Il Ministero degli affari esteri comunica, senza ritardo, al Ministero dell'interno i nominativi degli elettori che hanno esercitato il diritto di opzione per il voto in Italia, ai sensi dei commi 1 e 2. Almeno trenta giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia il Ministero dell'interno comunica i nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione per il voto in Italia ai comuni di ultima residenza in Italia. I comuni adottano le conseguenti misure necessarie per l'esercizio del voto in Italia.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le rappresentanze diplomatiche e consolari, sulla base delle istruzioni impartite a tale fine dal Ministero

degli affari esteri, informano, con apposita comunicazione, l'elettore della possibilità di esercitare l'opzione per il voto in Italia specificando in particolare che l'eventuale opzione è valida esclusivamente per una consultazione elettorale o referendaria e che deve essere esercitata nuovamente in occasione della successiva consultazione.

5. L'elettore che intenda esercitare l'opzione per il voto in Italia per la prima consultazione elettorale o referendaria successiva alla data di entrata in vigore della presente legge lo comunica, entro il sessantesimo giorno dalla ricezione della comunicazione, alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione consolare di residenza e comunque entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura.

ART. 4 - bis ¹

1. Possono votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero, previa opzione valida per un'unica consultazione elettorale, i cittadini italiani che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, in un Paese estero in cui non sono anagraficamente residenti ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470. Con le stesse modalità possono votare i familiari conviventi con i cittadini di cui al primo periodo.

2. L'opzione di cui al comma 1, redatta su carta libera, sottoscritta dall'elettore e corredata di copia di valido documento di identità, deve pervenire al comune di iscrizione elettorale entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali. La richiesta è revocabile entro il medesimo termine ed è valida per un'unica consultazione. Essa deve contenere l'indirizzo postale al quale inviare il plico elettorale e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'elettore residente all'estero deve contestualmente revocare l'opzione eventualmente espressa ai sensi dell'articolo 1.

3. Ricevuta la comunicazione di opzione di cui al comma 2, il comune trasmette immediatamente in via informatica al Ministero dell'interno le generalità e l'indirizzo all'estero degli elettori che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 1, annotandola sulle liste sezionali. Entro il ventottesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale, il Ministero dell'interno comunica l'elenco dei suddetti elettori al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per la trasmissione agli uffici consolari competenti, che inseriscono i nominativi degli elettori in elenchi speciali finalizzati a garantire l'esercizio del voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero con le modalità previste dalla presente legge.

4. Le schede votate per corrispondenza dagli elettori di cui al presente articolo sono scrutinate congiuntamente a quelle degli elettori di cui all'articolo 1, comma 2.

5. Per gli elettori appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia tempora-

1 - Articolo inserito dall'art. 2, comma 37, lettera a), della legge 6 maggio 2015, n. 52 (*"Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati"*).

neamente all'estero nello svolgimento di missioni internazionali, sono definite, in considerazione delle particolari situazioni locali e di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del recapito agli elettori e della raccolta dei plichi stessi a cura del Ministero della difesa. Tali intese regolano l'esercizio del diritto di voto degli elettori di cui al presente comma anche nel caso previsto dall'articolo 20, comma 1-bis.

6. Nel caso previsto dall'articolo 20, comma 1-bis, gli uffici consolari consentono l'esercizio del voto agli elettori di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, con modalità definite d'intesa tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'interno.

ART. 5

1. Il Governo, mediante unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari, provvede a realizzare l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali, distinte secondo le ripartizioni di cui all'articolo 6, per le votazioni di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Sono ammessi ad esprimere il proprio voto in Italia solo i cittadini residenti all'estero che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3.

Omissis

ART. 20

1. *Omissis*

1-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4-bis, non è ammesso il voto per corrispondenza negli Stati con cui l'Italia non intrattiene relazioni diplomatiche, nonché negli Stati nei quali la situazione politica o sociale non garantisce neanche temporaneamente che l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza, ovvero che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione a tutte le attività previste dalla presente legge².

2. *Omissis*

2 - Comma inserito dall'art. 2, comma 37, lettera f), n.1, della legge 6 maggio 2015, n. 52 (*"Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati"*).

Omissis

ART. 25

1. Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

ART. 26

1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione della presente legge³.

2. *Omissis*

Omissis

3- Per il regolamento di attuazione della presente legge, si veda il D.P.R. n. 104/2003.

Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero

ART. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «legge», la legge 27 dicembre 2001, n. 459;
- b) «eletto», il cittadino italiano residente all'estero iscritto nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, della legge;
- c) «opzione», l'opzione per l'esercizio del diritto di voto in Italia, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge;
- d) «elenco aggiornato», l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui all'articolo 5, comma 1, della legge;
- e) «ripartizioni», le ripartizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge;
- f) «ufficio consolare», l'ufficio consolare competente nella circoscrizione consolare in cui risiede l'elettore, rientrante nel novero degli uffici di cui all'articolo 3 della legge. Ai fini della registrazione dei dati nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1 della legge, per «ufficio consolare» si intendono i consolati generali di prima categoria e i consolati di prima categoria di cui all'articolo 3 della legge e all'articolo 16, comma 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 470;
- g) *abrogato*;
- h) «forme di collaborazione», le forme di collaborazione per lo svolgimento della campagna elettorale, di cui all'articolo 17, comma 1, della legge;
- i) «testo unico per l'elezione della Camera dei deputati», il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Omissis

ART. 4
Opzione

Omissis

5. In ogni caso la comunicazione dell'opzione deve pervenire all'ufficio consolare non oltre il decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni. *Omissis*

6. L'opzione può essere revocata nei modi ed entro i termini previsti per il suo esercizio dall'articolo 4 della legge e dal presente articolo.

Omissis

ART. 16

Ammissione al voto dei cittadini cancellati per irreperibilità

Omissis

4. I cittadini cancellati per irreperibilità dalle liste elettorali che chiedono di essere reinscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero possono esercitare l'opzione per il voto in Italia entro il decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni.

Omissis

Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche

ART. 1

Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione

1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.

3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:

- a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;
- b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

3-bis. Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di

* Convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22.

cui al comma 1 l'azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi.

4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3, lettera b), attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

5. Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui al comma 3, previa verifica della sua regolarità e completezza, provvede:

a) ad includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi;

c) a pianificare e organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.

6. Per gli elettori ammessi al voto a domicilio presso una dimora ubicata in un comune diverso da quello d'iscrizione nelle liste elettorali, il sindaco del comune d'iscrizione, oltre agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 5, comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni ove avviene la raccolta del voto a domicilio. Questi ultimi provvedono a predisporre i conseguenti elenchi da consegnare, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore degli elettori ammessi al voto a domicilio.

7. Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora espressamente indicata dall'elettore nella dichiarazione di cui al comma 3, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e del segretario. Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.

8. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione cura, con ogni mezzo idoneo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore.

9. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione in uno o più plichi distinti, nel caso di più consultazioni elettorali, e sono immediatamente riportate presso l'ufficio elettorale di sezione per essere immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposito elenco. I nominativi degli elettori il cui voto è raccolto a domicilio da parte del presidente di un ufficio elettorale di sezione diverso da quello d'iscrizione vengono iscritti in calce alla lista stessa e di essi è presa nota nel verbale.

9-bis. Ove necessario, la commissione elettorale circondariale, su proposta dell'ufficio elettorale, può, con proprio provvedimento, disporre che il voto di taluni elettori ammessi al voto a domicilio venga raccolto dal seggio speciale che opera presso l'ospedale o la casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni dei suddetti elettori.

Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie

ART. 1

1. Nelle consultazioni elettorali o referendarie è vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, all'atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale da parte dell'elettore, invita l'elettore stesso a depositare le apparecchiature indicate al comma 1 di cui è al momento in possesso.

3. Le apparecchiature depositate dall'elettore, prese in consegna dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, sono restituite all'elettore dopo l'espressione del voto.

4. Chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1000 euro.

Omissis

* Convertito, senza modificazioni, dalla legge 30 maggio 2008, n. 96

Omissis

ART. 1489

Esercizio del diritto di voto per i militari in servizio di ordine pubblico

1. Ai militari comandati in servizio di ordine pubblico si applica la disciplina prevista dall'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

ART. 1490

Esercizio del diritto di voto per i militari in servizio

1. Il personale militare è ammesso a votare nel comune in cui si trova per causa di servizio.
2. I militari possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale. Sono iscritti in una lista aggiunta.
3. La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del presidente del seggio elettorale.
4. È fatto loro divieto di recarsi inquadri o armati nelle sezioni elettorali.

ART. 1491

Esercizio del diritto di voto per i militari temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali

1. Il personale militare temporaneamente all'estero per servizio o impegnato nello svolgimento di missioni internazionali esercita, per le elezioni al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ai Consigli regionali e degli enti locali, il diritto di voto ai sensi e nei limiti delle disposizioni vigenti.

ART. 1492

Ufficio di giudice popolare e di componente di seggio elettorale

1. *Omissis*
2. Gli appartenenti alle Forze armate in servizio sono esclusi dalle funzioni di presidente dell'ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario, ai sensi dell'articolo 38, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Omissis

DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 1° aprile 2011

Determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassetine per timbri elettorali

ART. 1

1. Le urne per la votazione, fornite dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 8 della legge 13 marzo 1980, n. 70, hanno le caratteristiche essenziali di cui all'allegato A al presente decreto.

2. Le cassetine per timbri previste dall'articolo 32, terzo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 8 della legge 13 marzo 1980, n. 70, sono approntate in legno, in cartone ondulato o in altro materiale consistente e devono avere le dimensioni utili a contenere il timbro completo di impugnatura, un tampone inchiostatore delle dimensioni minime di centimetri cinque per cinque ed una boccettina di inchiostro.

ALLEGATO A

L'urna per la votazione è costituita da una scatola di cartone ondulato o altro materiale consistente, di colore chiaro o trasparente, avente lati di dimensioni variabili da un minimo di trentacinque ad un massimo di settanta centimetri.

Il coperchio dell'urna – recante una fessura per l'introduzione delle schede – ed il fondo dell'urna stessa sono uniti, per un lato, al corpo della scatola e sono apribili per gli altri tre lati, come illustrato nel disegno in calce al presente allegato.


Prima della votazione, il coperchio ed il fondo dell'urna devono essere sigillati dall'esterno, su ciascuno dei lati apribili, con strisce di carta autoadesive.

Su ciascuno dei quattro lati esterni verticali dell'urna sono impressi lo stemma della Repubblica e la scritta "MINISTERO DELL'INTERNO – DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI – DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI"; nella parte inferiore di almeno due lati esterni verticali dovranno essere applicate etichette autoadesive, recanti la dicitura della relativa consultazione.

Alla sospensione delle operazioni di votazione nonché alla chiusura delle operazioni stesse ed in attesa di dare inizio allo spoglio delle schede contenute nell'urna, la fessura per l'introduzione delle schede viene sigillata con una striscia di carta autoadesiva.

Per ogni sigillatura, sulle strisce incollate sono apposte le firme dei componenti l'ufficio elettorale di sezione e quelle dei rappresentanti delle liste o gruppi di candidati ovvero dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum nonché il bollo dell'ufficio.

Le strisce incollate per la sigillatura della fessura sono tagliate alla ripresa delle operazioni di votazione; le strisce per la sigillatura del coperchio sono tagliate all'inizio delle operazioni di spoglio delle schede contenute nell'urna.



Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)

ART. 1

Omissis

399. A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23. *Omissis*

400. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di risparmio indicati al comma 398: *omissis*

g) in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria, per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate, per la consegna dei duplicati e per il rinnovo delle tessere, previa annotazione in apposito registro, l'ufficio elettorale comunale resta aperto nei due giorni antecedenti la votazione dalle ore nove alle ore diciotto e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto. E' abrogato l'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299;

omissis

i) il presidente della Corte d'appello nomina i presidenti di seggio, ove possibile, tra i residenti nel comune in cui sono ubicati gli uffici elettorali di sezione;

l) all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96 il secondo periodo è soppresso;

omissis

Omissis

INDICE

Avvertenze.....	pag. 3
Glossario, abbreviazioni e principali riferimenti normativi.....	pag. 5

ISTRUZIONI.....	pag. 9
------------------------	---------------

PARTE PRIMA IL SEGGIO ELETTORALE

CAPITOLO I

La composizione del seggio elettorale

§ 1. Composizione del seggio e validità delle operazioni.....	pag. 11
§ 2. Obblighi e sanzioni.....	pag. 11
§ 3. Qualifica di pubblico ufficiale.....	pag. 11

CAPITOLO II

Il presidente del seggio

§ 4. Nomina e sostituzione del presidente.....	pag. 11
§ 5. Compiti e poteri del presidente.....	pag. 12
§ 6. Poteri di polizia del presidente.....	pag. 12

CAPITOLO III

Il vicepresidente del seggio

§ 7. Funzioni del vicepresidente.....	pag. 14
---------------------------------------	---------

CAPITOLO IV

Gli scrutatori

§ 8. Nomina e sostituzione degli scrutatori.....	pag. 14
§ 9. Compiti degli scrutatori.....	pag. 15
§ 10. Funzione consultiva degli scrutatori.....	pag. 15
§ 11. Potere di decisione degli scrutatori.....	pag. 15

CAPITOLO V

Il segretario del seggio

§ 12. Nomina del segretario.....	pag. 15
§ 13. Compiti del segretario.....	pag. 16
§ 14. Verbale delle operazioni del seggio.....	pag. 16

CAPITOLO VI

Il seggio ospedaliero, il seggio speciale e il seggio volante

§ 15. Sezione ospedaliera e costituzione del seggio ospedaliero.....	pag. 17
§ 16. Costituzione del seggio speciale.....	pag. 17
§ 17. Composizione e insediamento del seggio speciale.....	pag. 17
§ 18. Il segretario del seggio speciale.....	pag. 17
§ 19. Compiti del seggio speciale.....	pag. 17
§ 20. Costituzione, composizione e compiti del seggio volante.....	pag. 18

CAPITOLO VII

I rappresentanti dei partiti e gruppi politici o dei promotori del *referendum*

§ 21. Designazione dei rappresentanti.....	pag. 18
§ 22. Facoltà dei rappresentanti.....	pag. 20
§ 23. Qualifica di pubblico ufficiale attribuita ai rappresentanti.....	pag. 21
§ 24. Sanzioni per i rappresentanti.....	pag. 21

PARTE SECONDA

OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

CAPITOLO VIII

Le operazioni preliminari all'insediamento del seggio

§ 25. Consegna al presidente di seggio delle liste sezionali e del materiale elettorale occorrente per le operazioni di votazione e di scrutinio.....	pag. 23
§ 26. Consegna al presidente di seggio di altri elenchi di elettori.....	pag. 24
§ 27. Consegna al presidente di seggio di altro materiale elettorale occorrente per le esigenze dei seggi ospedalieri, speciali e volanti.....	pag. 25
§ 28. Arredamento della sala della votazione.....	pag. 25
§ 29. Arredamento della sala della votazione nelle sezioni elettorali prive di barriere architettoniche.....	pag. 27
§ 30. Custodia della sala della votazione.....	pag. 28

CAPITOLO IX

La costituzione del seggio

§ 31. Insediamento dei componenti del seggio.....	pag. 28
§ 32. Ammissione dei rappresentanti dei partiti o dei promotori.....	pag. 28
§ 33. Persone che possono entrare nella sala della votazione.....	pag. 29
§ 34. Accesso nella sala della votazione.....	pag. 29

CAPITOLO X

Sanzioni penali

§ 35. Richiamo alle sanzioni penali previste per i componenti dei seggi.....	pag. 30
--	---------

§ 36. Sanzioni penali previste per coloro che turbino le operazioni di votazione e di scrutinio.....	pag. 30
§ 37. Chi può promuovere l'azione penale.....	pag. 30

CAPITOLO XI

Le operazioni preliminari all'autenticazione delle schede

§ 38. Accertamento dell'arredamento della sala della votazione.....	pag. 31
§ 39. Annotazioni da apportare nelle liste degli elettori della sezione.....	pag. 31

CAPITOLO XII

La costituzione del seggio speciale e le operazioni preliminari del seggio speciale e del seggio volante

§ 40. Insediamento dei componenti del seggio speciale.....	pag. 32
§ 41. Determinazione dell'ora di raccolta del voto da parte del seggio speciale.....	pag. 32
§ 42. Determinazione dell'ora di raccolta del voto da parte del seggio volante.....	pag. 32
§ 43. Accertamento della predisposizione di mezzi idonei per la raccolta del voto da parte del seggio speciale e del seggio volante.....	pag. 33

CAPITOLO XIII

Autenticazione delle schede di votazione

§ 44. Colore delle schede di voto.....	pag. 33
§ 45. Autenticazione delle schede: firma e timbratura.....	pag. 33
§ 46. Determinazione del numero delle schede da autenticare in base al numero degli elettori della sezione.....	pag. 34
§ 47. Ripartizione fra gli scrutatori delle schede da autenticare.....	pag. 34
§ 48. Apertura del plico sigillato contenente il bollo della sezione.....	pag. 34
§ 49. Timbratura delle schede.....	pag. 35
§ 50. Rinvio delle operazioni del seggio alle ore 7 della domenica e custodia della sala.....	pag. 35

PARTE TERZA

OPERAZIONI DI VOTAZIONE

CAPITOLO XIV

Le operazioni preliminari all'apertura della votazione

§ 51. Ricostituzione del seggio alle ore 7 della domenica.....	pag. 37
§ 52. Verifica della integrità dei sigilli e del materiale elettorale.....	pag. 37
§ 53. Consegna del materiale elettorale al presidente del seggio speciale.....	pag. 37

CAPITOLO XV

Le operazioni di votazione

§ 54. Apertura della votazione.....	pag. 38
§ 55. Ammissione degli elettori alla votazione.....	pag. 38
§ 56. Elettori ammessi al voto in sezione diversa da quella di iscrizione: avvertenze	pag. 40
§ 57. Identificazione degli elettori.....	pag. 40
§ 58. Presentazione della tessera elettorale o di altro documento (sentenza o attestazione del sindaco o attestato del sindaco sostitutivo della tessera per una singola consultazione).....	pag. 41
§ 59. Consegna della scheda e della matita all'elettore e, in caso di consegna di più schede, invito a non sovrapporle al momento del voto.....	pag. 42
§ 60. Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.....	pag. 43
§ 61. Espressione del voto all'interno della cabina e riconsegna delle schede e della matita al presidente del seggio.....	pag. 43
§ 62. Rilevazione e comunicazione dell'affluenza alle urne	pag. 44

CAPITOLO XVI

Procedure speciali di voto e agevolazioni per determinate categorie di elettori

§ 63. Elettori che hanno diritto di votare in base a sentenza o ad attestazione del sindaco	pag. 44
§ 64. Elettori ammessi a votare in base a un attestato del sindaco sostitutivo della tessera	pag. 45
§ 65. Elettori che votano nella sezione perché componenti del seggio; rappresentanti dei partiti o dei promotori; ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico.....	pag. 45
§ 66. Militari delle forze armate, appartenenti a corpi militarmente organizzati per il servizio di Stato, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco	pag. 46
§ 67. Naviganti (marittimi o aviatori) fuori residenza per motivi di imbarco	pag. 47
§ 68. Elettori non deambulanti che votano in sezioni prive di barriere architettoniche	pag. 47
§ 69. Elettori portatori di handicap fisicamente impediti nell'espressione autonoma del voto che votano con l'assistenza di un accompagnatore.....	pag. 48

CAPITOLO XVII

Casi anomali nel corso della votazione

§ 70. Elettore che viene allontanato dalla cabina.....	pag. 51
--	---------

§ 71. Elettore che consegna al presidente una scheda mancante del bollo della sezione o della firma dello scrutatore.....	pag. 51
§ 72. Elettore che non restituisce la scheda.....	pag. 52
§ 73. Elettore che non vota nella cabina.....	pag. 52
§ 74. Scheda deteriorata.....	pag. 52
§ 75. Elettore che non restituisce la matita copiativa utilizzata per l'espressione del voto.....	pag. 53
§ 76. Rifiuto di ritirare la scheda. Restituzione della scheda prima di entrare in cabina. Reclami e dichiarazioni di astensione o di protesta....	pag. 53

CAPITOLO XVIII

Votazione dei ricoverati nei luoghi di cura

§ 77. Operazioni di votazione nelle sezioni ospedaliere.....	pag. 54
§ 78. Operazioni di votazione dei seggi speciali e volanti presso luoghi di cura.....	pag. 55

CAPITOLO XIX

Votazione dei detenuti aventi diritto al voto

§ 79. Votazione dei detenuti.....	pag. 57
§ 80. Operazioni di votazione dei seggi speciali presso luoghi di detenzione e di custodia preventiva.....	pag. 57

CAPITOLO XX

Votazione degli elettori presso il loro domicilio

§ 81. Elettori in particolari condizioni di infermità ammessi al voto presso il loro domicilio.....	pag. 59
§ 82. Predisposizione degli elenchi per sezione degli ammessi al voto domiciliare e consegna del materiale occorrente.....	pag. 59
§ 83. Annotazioni nelle liste sezionali e autenticazione delle schede.....	pag. 59
§ 84. Raccolta del voto domiciliare da parte del seggio volante o del seggio speciale.....	pag. 60
§ 85. Altri adempimenti al rientro del seggio volante o speciale nella sezione di appartenenza.....	pag. 61

CAPITOLO XXI

Chiusura della votazione

§ 86. Operazioni di votazione fino alle ore 23 della domenica. Chiusura della votazione.....	pag. 62
§ 87. Sgombero del tavolo del seggio. Raccolta e custodia delle matite copiative.....	pag. 62

CAPITOLO XXII

Le operazioni di accertamento da compiere prima di iniziare lo scrutinio

- § 88. Accertamento del numero degli elettori
(nel caso di *referendum* abrogativi o territoriali)pag. 62
- § 89. Accertamento del numero dei votanti in base al verbale,
alle liste sezionali e alle liste elettorali aggiunte.....pag. 63
- § 90. Controllo del numero dei votanti in base al registro
per l'annotazione del numero di tessera.....pag. 65
- § 91. Formazione e spedizione del plico contenente le liste
degli elettori della sezione.....pag. 65
- § 92. Accertamento del numero delle schede autenticate
nel corso della votazione in aggiunta a quelle autenticate
subito dopo la costituzione del seggiopag. 66
- § 93. Controllo delle schede autenticate non utilizzate per la votazione.
Formazione e spedizione dei plichi contenenti le schede avanzate
(autenticate e non autenticate) e i registri per l'annotazione
del numero di tesserapag. 66

PARTE QUARTA OPERAZIONI DI SCRUTINIO

CAPITOLO XXIII

Le operazioni preliminari allo scrutinio

- § 94. Ripartizione dei compiti tra gli scrutatoripag. 69

CAPITOLO XXIV

Termini per lo svolgimento delle operazioni di scrutinio

- § 95. Termini di inizio e di conclusione delle operazioni di scrutinio.....pag. 69
- § 96. Sospensione delle operazioni di scrutinio non completate
entro le ore 14 del lunedìpag. 70

CAPITOLO XXV

Salvaguardia della validità del voto

- § 97. Principio di salvaguardia della validità del voto.
Univocità e non riconoscibilità del votopag. 70

CAPITOLO XXVI

Le operazioni di scrutinio

- § 98. Inizio dello scrutinio.....pag. 72
- § 99. Spoglio e registrazione dei voti.....pag. 72

§ 100. Casi di nullità. Schede bianche	pag. 73
§ 101. Riepilogo del numero delle schede annullate durante le operazioni di voto e di quelle dichiarate nulle nel corso dello scrutinio.....	pag. 74
§ 102. Voti contestati	pag. 75
§ 103. Operazioni di controllo dello spoglio.....	pag. 76
§ 104. Operazioni di riscontro della corrispondenza e della congruità delle cifre da riportare nel verbale.....	pag. 76
§ 105. Risultato dello scrutinio: dichiarazione e certificazione nel verbale.....	pag. 77
§ 106. Invio dell'estratto del verbale del seggio con i risultati della votazione e dello scrutinio.....	pag. 77
§ 107. Chiusura del verbale del seggio. Formazione dei plichi contenenti il verbale e gli atti dello scrutinio.....	pag. 77

CAPITOLO XXVII

Riconsegna del materiale elettorale

§ 108. Persone incaricate di ritirare il materiale elettorale.....	pag. 78
§ 109. Confezione del plico con il materiale da restituire.....	pag. 79

RIEPILOGO Plichi da confezionare.....

pag. 81

APPENDICE NORMATIVA.....

pag. 87

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (stralcio)

pag. 91

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1957, n. 361 (stralcio)

Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.....	pag. 95
---	---------

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1967, n. 223 (stralcio)

Testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.....	pag. 119
--	----------

LEGGE 25 maggio 1970, n. 352 (stralcio)

Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.....	pag. 121
--	----------

LEGGE 23 aprile 1976, n. 136 (stralcio)

Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale.....	pag. 127
--	----------

LEGGE 22 maggio 1978, n. 199 (stralcio)

Modificazioni alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolopag. 131

LEGGE 13 marzo 1980, n. 70 (stralcio)

Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione.....pag. 133

LEGGE 8 marzo 1989, n. 95

Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica dell'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570pag. 139

LEGGE 21 marzo 1990, n. 53 (stralcio)

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.....pag. 143

LEGGE 15 gennaio 1991, n. 15

Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulantipag. 147

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 29)

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.....pag. 149

DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 9 maggio 1995

Caratteristiche essenziali della parte esterna della scheda di votazione in caso di svolgimento di più *referendum* popolari previsti dall'art. 75 della Costituzionepag. 151

LEGGE 5 febbraio 1998, n. 22 (art. 2)

Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea.....pag. 153

LEGGE 30 aprile 1999, n. 120 (art. 13)

Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale.....pag. 155

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

7 aprile 2000, n. 121 (art. 4)

Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblicipag. 157

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

8 settembre 2000, n. 299

Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120pag. 159

LEGGE 27 dicembre 2001, n. 459 (stralcio)

Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'esteropag. 173

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

2 aprile 2003, n. 104 (stralcio)

Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'esteropag. 177

DECRETO-LEGGE 3 gennaio 2006, n. 1 (art. 1)

Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie.....pag. 179

DECRETO-LEGGE 1° aprile 2008, n. 49

Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendariepag. 181

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (stralcio)

Codice dell'ordinamento militare.....pag. 183


DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 1° aprile 2011

Determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassetine per timbri elettorali.....pag. 185

LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 (stralcio)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).....pag. 187


















Ideazione,
progettazione grafica e cura del volume:
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

Stampa:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Salario

MARZO 2016

